

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	<i>Pag.</i>	3
DIFESA (IV)	»	9
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	17
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	321
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	327
<i>INDICE GENERALE</i>	»	339

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. C. 4612 Governo, approvato con modificazioni dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 9 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

C. 4612 Governo, approvato con modificazioni dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso, come noto, è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato anche con l'inserimento di norme di competenza

della III Commissione inizialmente non presenti nel testo.

Sottolinea che tali norme si inseriscono nel quadro dell'impegno, condiviso in modo *bipartisan* dai gruppi di maggioranza e opposizione, sull'obiettivo della cosiddetta *spending review*, secondo il dettato dell'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato e presentato dal senatore Morando, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato sulla base del superamento del criterio della spesa storica. Il provvedimento in esame opera anche per la realizzazione di una riduzione della spesa corrente primaria delle amministrazioni centrali in rapporto al PIL nel corso degli anni 2012 e 2013, secondo quanto dispone l'articolo 1.

Segnala quindi che l'articolo 01 – aggiunto nel corso dell'esame al Senato – dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i ministeri interessati, presenti al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, basato sul ciclo di *spending review*. Tale programma – diretto a individuare, attra-

verso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, per evitare duplicazioni di strutture ed implementare le strategie di miglioramento dei risultati ottenibili – deve prevedere, tra l'altro, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica.

Con la risoluzione parlamentare sul Documento di economia e finanza 2012 dovranno essere indicati i disegni di legge, collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, con cui il Governo viene delegato ad attuare anche tale riorganizzazione.

Quanto alle modalità per la predisposizione e attuazione del menzionato programma, esse dovranno essere definite dal Ministro dell'economia e delle finanze entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Ricorda che la Commissione ha sempre seguito con grande attenzione – non esitando ad evidenziare anche le criticità – il processo di riordino della rete diplomatica e consolare, con particolare riguardo alle necessità delle nostre collettività all'estero. Ribadisce in questa occasione l'auspicio affinché tale processo sia portato avanti senza sottrarre le risorse necessarie ma ottimizzando l'utilizzo di quelle esistenti; mantenendo i livelli delle prestazioni per cittadini ed imprese; promuovendo il sistema Paese e la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo, ricordando al riguardo l'indagine conoscitiva, in congiunta con la VII Commissione, in corso su questo ultimo tema; razionalizzando i costi di gestione del personale nelle sedi europee, secondo una tendenza comune agli altri grandi Paesi membri dell'Unione; infine, riducendo i costi di gestione degli immobili con un piano di alienazioni e acquisti mirati.

Richiamando l'indagine conoscitiva in corso di svolgimento con il Senato sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri, ritiene essen-

ziale che il Ministero degli affari esteri e le Commissioni parlamentari competenti svolgano un ruolo attivo e sinergico nell'interazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della predisposizione del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica e delle sue modalità attuative, in merito alle linee guida sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Passando all'ulteriore norma di competenza della III Commissione, di cui all'articolo 1-bis, che riproduce un emendamento introdotto al Senato in Commissione bilancio, essa reca l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero. La disposizione chiarisce che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a « stipendio » e « assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno », non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre, la norma ribadisce quanto previsto all'articolo 170, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ovvero che nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal decreto medesimo.

La *ratio* della norma, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica che ha accompagnato il maxiemendamento presentato dal Governo al Senato, risiede nella necessità di porre termine a un contenzioso reiterato, in riferimento sia all'indennità di amministrazione che all'indennità integrativa speciale, già da tempo instauratosi nei confronti del Ministero degli affari esteri per iniziativa di oltre mille suoi dipendenti, e dal quale si prevede possano derivare ingenti oneri per la finanza pubblica.

Sulla base di quanto fin qui segnalato, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, associandosi alle considerazioni del relatore, esprime la disponibilità della Farnesina a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di revisione complessiva della spesa pubblica, fissati dal provvedimento, tenendo conto di quanto già tale Amministrazione ha compiuto e sta compiendo in materia di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare e lavorando alla possibilità di incrementare lo sforzo già messo in atto salvaguardando l'operatività della struttura e i positivi risultati già conseguiti.

Francesco TEMPESTINI (PD) esprime una valutazione positivamente complessiva sulla nuova fase che si sta aprendo in materia di gestione della finanza pubblica. Il provvedimento contribuisce, a suo avviso, a introdurre una nuova cultura economica nel nostro Paese e pone obiettivi condivisibili, la cui attuazione dovrà essere tuttavia oggetto di attento monitoraggio. Per quanto di competenza di questa Commissione, osserva che il provvedimento incide su un segmento assai delicato, già interessato da importanti interventi e per il quale è essenziale adesso ricevere specifici elementi sull'ulteriore percorso da compiere. Sottolinea la piena disponibilità da parte del suo gruppo a lavorare su questi temi e il mantenimento di una sostanziale apertura al dialogo anche su questioni come la gestione del personale all'estero. Fatte salve le considerazioni relative agli aspetti di competenza della Commissione, esprime infine una valutazione complessivamente negativa sulla manovra in esame.

Franco NARDUCCI, *presidente*, pur concordando in generale con il principio dello *spending review*, ricorda che nel corso degli ultimi anni la rete diplomatico-consolare è stata già oggetto di interventi di riorganizzazione. Sottolinea, quindi, che un ulteriore riordino non deve assoluta-

mente avere come conseguenza la chiusura di altre sedi diplomatiche che, oltretutto, come evidenziato anche dall'indagine conoscitiva in corso di svolgimento congiuntamente al Senato, comporta, almeno in una prima fase, solo un aumento dei costi.

Chiede al rappresentante del Governo se il Ministero degli affari esteri stia già elaborando ipotesi circa le possibili modalità della riorganizzazione, suggerendo in proposito di operare tramite semplificazioni procedurali e interventi di ammodernamento. Richiamando l'efficacia dell'azione portata avanti dalla Polonia durante il semestre di presidenza europea per la promozione del proprio sistema Paese, ribadisce l'importanza cruciale di agire in tale direzione anche per l'Italia, al fine di mantenere la nostra posizione economica ed acquisire nuovi mercati. Ribadisce, infine, l'auspicio che i tagli della spesa che il Ministero degli affari esteri dovrà affrontare non si traducano in una chiusura di uffici consolari o nel ridimensionamento dell'attività di promozione e coordinamento all'estero.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI evidenzia che la Farnesina sta lavorando ad una strategia di interventi di natura tecnologica a fini di riduzione della spesa. Sottolinea, tuttavia, l'esigenza di conciliare i nuovi obiettivi di riduzione della spesa con gli impegni assunti per l'internazionalizzazione del sistema Paese e che sono divenuti assai stringenti con la soppressione dell'ICE, soprattutto nei Paesi ad economia emergente. È necessario, in sostanza, assicurare l'attuazione delle linee di natura strategica fatte proprie dal Ministero degli affari esteri su tale terreno e su cui l'impegno è già avviato.

Furio COLOMBO (PD) ritiene che nell'interazione con il Governo anche in questa occasione emerge la difficoltà di comunicazione tra l'Amministrazione degli affari esteri e le comunità di italiani nel mondo. Richiamando i propri trascorsi di impegno e cooperazione a favore del settore produttivo italiano all'estero, stigma-

tizza l'assenza di sinergia tra pubblico e privato, ascrivibile a cause di natura contabile, amministrativa e culturale, basate sulla radicata diffidenza nei confronti dei soggetti privati. Concorda pertanto con il collega Narducci quanto alla difficoltà e quasi impossibilità di realizzare all'estero dei percorsi di *joint venture*, come avviene per altri Paesi.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI non concorda con lo scenario descritto dall'onorevole Colombo, essendo stati compiuti molti passi per far evolvere la situazione e realizzare casi di cooperazione efficiente tra pubblico e privato. Cita al riguardo il felice esempio del Brasile, in cui è in corso di attuazione un progetto articolato, contenente oltre quattrocento eventi, e che si realizza con la sponsorizzazione di un sistema italo-brasiliano a composizione mista pubblico e privato. Accoglie comunque in modo positivo l'auspicio e l'esortazione verso ogni misura di innovazione e ottimizzazione della pubblica amministrazione nel settore degli affari esteri.

Francesco TEMPESTINI (PD) segnala l'opportunità di approfondire le tematiche

relative alla promozione del sistema Paese anche in occasione di un'audizione del rappresentante del Governo sulla soppressione dell'ICE non avendo avuto luogo finora alcun tipo di approfondimento al riguardo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, sottolinea di condividere le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti sulla questione dell'internazionalizzazione e sul trasferimento delle competenze dell'ICE. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Francesco TEMPESTINI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (C. 4612 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante « Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari », approvato con modificazioni dal Senato;

condiviso l'obiettivo di revisione integrale della spesa pubblica attraverso la definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato sulla base del superamento del criterio della spesa storica e di un ciclo di « *spending review* »;

sottolineata la necessità di procedere nella direzione di una riduzione della spesa corrente primaria delle amministrazioni centrali in rapporto al PIL nel corso degli anni 2012 e 2013;

evidenziato il ruolo che l'Amministrazione degli affari esteri è chiamata a svolgere in relazione al programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge in esame, contenente tra l'altro le linee guida per la riorganizzazione della rete diplomatico-consolare;

ribadita l'esigenza che tale riorganizzazione sia realizzata mantenendo i livelli delle prestazioni per cittadini ed imprese; promuovendo il sistema Paese e la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo; razionalizzando i costi di gestione del personale nelle sedi europee; infine, riducendo i costi di gestione degli immobili con un piano di alienazioni mirate e acquisto di quelli affittati a prezzi troppo elevati;

richiamati, infine, i lavori dell'indagine conoscitiva, in corso di svolgimento da parte delle Commissioni esteri di Camera e Senato, sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

il processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare sia realizzato mantenendo i livelli delle prestazioni per cittadini ed imprese, promuovendo il sistema Paese e la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo e ottimizzando

le risorse attinenti la gestione del personale e del patrimonio immobiliare all'estero;

il Ministero degli affari esteri svolga un ruolo attivo nella predisposizione del programma per la riorganizzazione della

spesa pubblica e delle sue modalità attuative con riferimento alle linee guida sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare, continuando a riferire al riguardo con tempestività alle competenti Commissioni parlamentari.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. C. 4612 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del PD</i>)	15

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 9 settembre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 18.

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

C. 4612 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che il decreto-legge ha una genesi nota e risente di situazioni contingenti, anche di carattere internazionale, che hanno comportato il manifestarsi in questi ultimi giorni, in forma preoccupante, di fattori di crisi economica e finanziaria. Si riferisce, in particolare, alla crisi greca e quella di altri Paesi europei in difficoltà di finanziamento dei loro debiti sovrani e ai correlati attacchi spe-

culativi in atto nei mercati finanziari anche nei confronti del nostro Paese. Ciò impone all'Italia un percorso necessario e difficile, ma comunque valutato con favore in sede europea, per rispettare l'impegno di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013.

Gran parte degli effetti positivi deriveranno dalla razionalizzazione delle spese e dalla riduzione degli sprechi. Al riguardo è previsto un rafforzamento dei meccanismi di *spending review* che troveranno attuazione sulla base di un programma di complessiva riorganizzazione della spesa pubblica che dovrà essere predisposto dal Ministro dell'economia, d'intesa con i ministri interessati, e presentato al Parlamento entro il prossimo 30 novembre. Tra i contenuti del citato documento programmatico, ai sensi dell'articolo 01, inserito al Senato, viene esplicitato quello di introdurre meccanismi di « coordinamento delle attività delle Forze dell'ordine ».

Nel quadro dell'inevitabile ridimensionamento della spesa pubblica vengono in rilievo, per le ricadute sulle risorse disponibili del Ministero della difesa, le disposizioni recate all'articolo 1.

Il comma 01 dell'articolo 1, inserito al Senato, riduce in misura percentuale le

spese di funzionamento e le dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa di ciascun ministero per gli anni 2012 e 2013.

In funzione del conseguimento di tale obiettivo di riduzione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, il comma 02 dell'articolo 1 consente di effettuare, nel quinquennio 2012-2016, rimodulazioni delle dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione (entro limiti predeterminati). Le suddette rimodulazioni potranno essere disposte con decreto del Ministro dell'economia, adottato su proposta del ministro competente e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Inoltre, il medesimo articolo 1, al comma 1, modifica gli obiettivi di risparmio già fissati per le amministrazioni centrali dello Stato dal recente decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare, ne viene incrementato l'ammontare complessivo nella misura di ulteriori 6 miliardi di euro per il 2012 e di ulteriori 2 miliardi e mezzo di euro per il 2013, da ripartire tra i singoli ministeri con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 25 settembre prossimo.

Al riguardo, la precedente disposizione (l'articolo 10 del citato decreto n. 98) fissava un obiettivo di risparmio complessivo, rispettivamente di 1 miliardo di euro per il 2012 e di 3 miliardi e mezzo di euro per il 2013, cui il Ministero della difesa contribuiva per circa 250 milioni di euro per il 2012 e 413 milioni per il 2013.

Come detto, nella formulazione attuale non viene specificata la quota di risparmi che il dicastero della Difesa deve conseguire nel 2012 per contribuire a realizzare l'obiettivo di risparmiare 7 miliardi di euro nel prossimo anno. Pur non essendo ancora possibile conoscere in che misura la disposizione inciderà sul comparto sicurezza e difesa, esprime preoccupazione per le inevitabili ricadute sul funzionamento complessivo dello strumento militare ed, in particolare, sulla reale capacità di portare a compimento gli impegni sul fronte delle missioni internazionali cui

l'Italia partecipa. Auspica che sul punto sia possibile aprire un confronto in sede parlamentare con il Governo che investa le prospettive di costruzione del nuovo modello di difesa e di miglioramento dell'efficienza dello strumento militare, fino ad ora considerato uno dei punti di forza dell'Italia nel ruolo assunto a livello internazionale.

Per i profili di specifica competenza della Commissione viene in rilievo anche il comma 5 dell'articolo 1, che sottrae le strutture del comparto sicurezza delle Forze armate, il personale militare e quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla prevista ristrutturazione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche, finalizzata alla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Infine, l'articolo 3, comma 12, nella versione approvata al Senato, modifica l'attuale disciplina sulla destinazione delle risorse derivanti dall'alienazione, permuta e valorizzazione dei beni immobili della Difesa, diversi dagli alloggi e non rientranti negli elenchi degli immobili non più utilizzati per finalità istituzionali e dunque consegnati all'agenzia del Demanio.

Ai sensi della previgente disciplina recata dall'articolo 307 del codice dell'ordinamento militare, i proventi monetari derivanti dalle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei suddetti beni, erano destinati al Ministero della difesa in percentuale che poteva arrivare fino al 42,5 per cento; tali somme erano destinate alle spese di riallocazione di funzioni e di razionalizzazione del settore infrastrutturale, nonché, fino alla misura del 10 per cento, al cosiddetto « fondo casa » (articolo 1836 del codice); al fondo di ammortamento dei titoli di Stato, in percentuale non inferiore al 42,5 per cento e, infine, agli enti locali interessati, in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricorda che la previsione di siffatti introiti per il dicastero della Difesa ha avuto origine anche in funzione compensativa di precedenti riduzioni delle risorse ad esso destinate. Sarebbe quindi opportuno avere rassicurazioni dal Governo sul fatto che si sia tenuta in debita considerazione tale circostanza nel momento in cui si è ritenuto di ridurre l'ammontare destinato alla Difesa. Infatti, in base alla nuova formulazione della lettera *d*) del citato articolo 307, i suddetti proventi monetari, fino al 2013, saranno invece assegnati per il 55 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e solo per il 35 per cento al Ministero della difesa. Il rimanente 10 per cento è invece destinato agli enti territoriali interessati dalle valorizzazioni.

È inoltre previsto che le somme riassegnate al Ministero della difesa potranno essere destinate esclusivamente a spese di investimento e non potranno essere utilizzate per oneri di parte corrente. Essendo noto che i maggiori problemi finanziari si riscontrano nel reperimento delle risorse necessarie a sostenere le spese correnti, anche su questo punto sarebbe utile avviare un confronto con il Governo, che porti ad una revisione dell'attuale rapporto tra spese correnti e spese per gli investimenti.

La disposizione prevede anche che le procedure di valorizzazione siano concluse entro 180 giorni dal loro avvio. A tal fine si prevedono strumenti per assicurare maggiore speditezza al procedimento. In particolare, si consente al Ministero della difesa di convocare conferenze di servizi con gli enti territoriali interessati al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assenti e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale. Inoltre, si prevede la

possibilità di stipula di accordi di programma tra il Ministero della Difesa e i comuni interessati.

La determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma sono deliberati dal consiglio comunale entro 30 giorni, decorsi i quali i provvedimenti si intendono comunque ratificati.

Il medesimo termine ed il meccanismo di silenzio-assenso si applica anche alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, ovvero a quelle procedure che prevedono la valorizzazione dei beni mediante il loro passaggio, con decreto del Ministro della difesa, a fondi di investimento immobiliare costituiti con i comuni nei quali gli immobili in questione sono ubicati nell'ambito di accordi di programma.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole che però, con riferimento agli obiettivi di risparmio richiesti al Ministero della difesa, segnali l'esigenza di limitare – compatibilmente con il quadro finanziario generale – i tagli alle spese di esercizio che, già drasticamente ridotti negli anni scorsi, potrebbero pregiudicare eccessivamente l'efficienza dello strumento militare, finanche riducendo le condizioni di sicurezza degli operatori. Come precedentemente rilevato, si tratta di una tematica rilevante su cui auspica che il Governo chiarisca il proprio disegno strategico.

Preannuncia, inoltre, l'intendimento di evidenziare nel parere come, in termini generali, il comparto sicurezza e difesa abbia già affrontato in tempi recenti notevoli sacrifici e dunque – pur nel quadro di una politica di obbligato contenimento della spesa pubblica – occorra rimarcare il principio di « specificità » del comparto medesimo, principio cristallizzato nell'articolo 19 del cosiddetto « collegato lavoro » (legge n. 183 del 4 novembre 2010) e perseguito in modo ancora troppo timido, se non addirittura contraddittorio, nella legislazione più recente. Proprio in ragione di tale principio di specificità dei lavoratori che operano in ambiti così difficili e

delicati nell'assolvere a compiti definibili usuranti, si manifesta invece l'esigenza di affrontare le problematiche del settore in modo sistematico, senza poter ad esso applicare in modo automatico le logiche e gli istituti che operano per la restante parte del pubblico impiego.

Antonio RUGGHIA (PD) evidenzia, innanzitutto, l'assenza del Governo su un provvedimento che – per i noti motivi di stabilizzazione finanziaria – assume grande importanza per il Paese. Ritiene che tale assenza sia dovuta all'imbarazzo per una manovra che, come evidenziato anche nella relazione svolta dal Presidente, produce effetti negativi sul comparto della difesa.

In termini generali, osserva che, per una corretta valutazione economica e politica, il provvedimento in esame va collocato nella scia delle manovre precedenti, in particolare delle misure di contenimento della spesa assunte nella prima metà del luglio scorso e nell'autunno 2010, essendo solo in questa maniera possibile cogliere la portata insostenibile degli interventi prospettati.

Contrariamente a quanto più volte annunciato dal Governo, la manovra correttiva di luglio e quella in esame si basano su nuove entrate, che colpiscono pesantemente il piccolo risparmio. Inoltre la cosiddetta Robin Hood Tax si trasformerà in un aumento delle bollette per il consumo energetico. Si tratta, dunque, di una manovra che prevede tagli sulle detrazioni, deduzioni e sulle misure di protezione sociale, che si compone di tagli pesantissimi per gli enti locali e per la sanità, cui inevitabilmente conseguirà un peggioramento dei servizi sociali resi ai cittadini. Il dato ancora più allarmante è che si manifesta in modo evidente l'assenza di una visione e di una strategia per la crescita del Paese.

Esprime, pertanto, un giudizio negativo su tale manovra, rilevando come gli stessi tagli dolorosi messi in atto per rispondere alle esigenze di raggiungimento dell'obiettivo del pareggio del bilancio non rispondano alle reali esigenze del Paese e alle

specifiche indicazioni e raccomandazioni espresse dall'Unione europea in tema di stabilità e sviluppo, prefigurando un andamento recessivo per la nostra economia. Reputa, altresì, tali misure del tutto inique sul piano sociale e finanche inefficaci per il conseguimento dei risultati sperati.

Il giudizio negativo sulla portata complessiva della manovra è ulteriormente rafforzato dall'esame delle disposizioni che investono in modo specifico le competenze della Commissione. La riduzione delle risorse destinate allo strumento militare ne comprometterà l'efficienza e inciderà pesantemente sul suo funzionamento. Non emerge alcuna visione strategica su come realizzare realmente un nuovo modello di difesa al passo con i tempi.

Evidenzia peraltro che, con riguardo alla dismissione di beni immobili del Ministero della Difesa, è stato introdotto un vincolo nell'uso delle somme riassegnate al Ministero della Difesa che le renderà disponibili per le sole spese di investimento, mentre la vigente normativa sulla vendita degli immobili della difesa prevedeva che tali somme potessero essere destinate anche al soddisfacimento di esigenze funzionali.

Nel ribadire, dunque, che le maggiori criticità nel bilancio della difesa riguardano proprio le spese per l'esercizio preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire illustra la proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) rileva che i numerosi elementi di criticità opportunamente messi in evidenza nella relazione non sono interamente trasposti nella proposta di parere. Mentre appare sicuramente condivisibile la prima condizione, non comprende in che termini sia possibile auspicare – come invece indica la proposta di parere – la piena attuazione del principio di specificità del comparto sicurezza e difesa. Lo stesso relatore ha

infatti manifestato perplessità per il modo in cui ciò è avvenuto fino ad ora e non ritiene ci siano le condizioni per avere fiducia in un futuro ravvedimento del Governo sul punto. Emerge dunque un ulteriore elemento di imbarazzo per questo passaggio parlamentare da parte della maggioranza e del Governo, testimoniato in modo univoco con la sua assenza ai lavori della Commissione. Dichiarò pertanto il voto contrario del Gruppo del Partito democratico sul parere presentato dal relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore* avverte che la proposta di parere alternativo contrario, presentato dal Gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 2*) sarà messa in votazione solo in caso di reiezione della proposta del relatore. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.25.

ALLEGATO 1

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (C. 4612 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

valutati favorevolmente gli obiettivi di stabilizzazione finanziaria e di rilancio dell'economia perseguiti dal provvedimento in esame;

preso atto che l'articolo 1, comma 01, riduce le spese di funzionamento e le dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa di ciascun ministero e che il successivo comma 1 incrementa gli obiettivi di risparmio per gli anni 2012 e 2013 per le amministrazioni centrali dello Stato già fissati dal recente decreto-legge n.98 del 2011, cui il Ministero della difesa è chiamato a contribuire in misura significativa;

evidenziato, inoltre, che l'articolo 3, comma 12, modifica le modalità di ripartizione dei proventi delle procedure di valorizzazione degli immobili della difesa, incrementando la quota percentuale di tali proventi destinata al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato e, conseguentemente, riducendo la quota dei proventi

destinati al Ministero della difesa, con l'esplicito obbligo di utilizzarli per le sole spese di investimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento agli obiettivi di riduzione della spesa per il Ministero della difesa indicati in premessa, si abbia cura di individuare le voci di spesa oggetto di riduzione previo coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, limitando il più possibile i tagli alle spese di esercizio;

con riferimento alle disposizioni che interessano il personale delle Pubblica amministrazione, sia data piena attuazione al principio di specificità del comparto sicurezza e difesa, evitando che agli operatori del settore siano applicate in modo automatico le logiche e gli istituti che operano per la restante parte del pubblico impiego, ove incompatibili con lo specifico status e le peculiari condizioni di impiego del personale del comparto.

ALLEGATO 2

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (C. 4612 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL PD**

La IV Commissione Difesa,

premessi che,

il decreto-legge in oggetto rappresenta l'ultimo provvedimento del Governo in materia di stabilizzazione finanziaria, reso necessario dalle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese, che il Governo non ha saputo affrontare nonostante i richiami e le sollecitazioni più volte avanzate dalla Commissione europea e dai Consigli europei dei Ministri;

anche con l'attuale manovra, le scelte adottate dal Governo, nel complesso, pur considerando necessario il raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio – confermato negli atti predisposti in sede comunitaria e nella lettera riservata della BCE al Governo, più volte citata e di cui il Parlamento non ha potuto prendere visione – sono ampiamente inadeguate, non rispondono alle reali esigenze del Paese e alle specifiche indicazioni e raccomandazioni espresse dall'UE in tema di stabilità e sviluppo, prefigurano un andamento recessivo per la nostra economia e soprattutto sono del tutto inique sul piano sociale;

per una corretta valutazione economica e politica, il decreto del Governo va collocato nella scia delle manovre precedenti, in particolare della manovra di metà luglio scorso e della manovra dell'autunno 2010, e solo in questa maniera è possibile cogliere la portata insostenibile degli interventi prospettati;

la manovra correttiva di luglio e quella in esame si basano, contrariamente a quanto più volte annunciato dal Governo, su nuove entrate che colpiscono pesantemente il piccolo risparmio, sul contributo di solidarietà, sulla *Robin Hood Tax* che si trasformerà in un aumento delle bollette per il consumo energetico, sull'innalzamento dell'aliquota IVA, e sulla delega per la riforma del fisco e dell'assistenza, ovvero su tagli di corrispondente importo sulle detrazioni, deduzioni e sulle misure di protezione sociale, che si aggiungono ai tagli già pesantissimi a Comuni e Regioni, e per la sanità;

perdura in questa manovra l'assenza di una visione e strategia per la crescita, con pregiudizio della credibilità dell'insieme delle azioni preventive, proprio a causa di questo evidente limite e debolezza dell'impianto, basato fondamentalmente su maggiori entrate, tagli e nessuna riforma strutturale;

rilevato per la parte di competenza che:

l'articolo 3 comma 12 interviene in materia di vendita degli immobili militari modificando la disciplina dell'articolo 307 dal codice dell'ordinamento militare in tema di dismissione di beni immobili del Ministero della Difesa;

con il maxi emendamento si approvato al Senato è stato introdotto un vincolo nell'uso delle somme riassegnate al Ministero della Difesa che potranno essere finalizzate esclusivamente a spese di investimento;

la normativa sulla vendita degli immobili della difesa ha sempre previsto che i proventi spettanti al Ministero della difesa fossero destinati al soddisfacimento dell'esigenze funzionali del Ministero della Difesa;

le maggiori criticità nel bilancio della difesa riguardano proprio le spese per l'esercizio e la stessa indagine conoscitiva sulle spese per i sistemi d'arma si è conclusa con la necessità di rivedere le priorità sulla base di un progetto organico

adeguato al modello di Difesa che dovremmo adottare;

per tutti questi motivi,
esprime

PARERE CONTRARIO

Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. C. 4612 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge di conversione</i>)	310
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE REFERENTE

Venerdì 9 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

C. 4612 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, da ultimo rinviato nella seduta dell'8 settembre 2011.

Cesare MARINI (PD) osserva, innanzitutto, come il provvedimento in esame si presenti in maniera discutibile, in quanto si sono succedute nel tempo molte diverse

versioni. In relazione al quadro internazionale ed europeo, rileva che i continui richiami all'Italia da parte della Banca centrale europea e del *premier* tedesco Angela Merkel dimostrano come il Paese sia retrocesso nella considerazione generale. Osserva, quindi, che, anche se nessuno può negare l'evidente stato di necessità che rende le scelte obbligate, tuttavia senza crescita e sviluppo non si è in grado di pagare gli oneri del debito futuro. Rileva, al riguardo, che nella manovra in esame non vi è alcuna disposizione che riguarda la crescita dell'economia, l'articolo 8 del provvedimento, costituisce un'ipotesi solo teorica, considerata la complessità dell'attuazione, lo stesso Piano Sud si è ridotto ad una bolla di sapone, in quanto le delibere del CIPE riguardano opere già appaltate. Osserva come anche lo spirito di solidarietà generale si stia frantumando ed al riguardo esprime perplessità sulla lacerazione sociale conseguente al dibattito sul ricordato articolo 8 che, fra l'altro, come sostenuto dallo stesso ministro Sacconi, è solo un articolo di facciata, rimessa com'è la sua attuazione

alle decisioni dello stesso sindacato. Chiede, inoltre, quale sia stata la sorte del progetto relativo alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, per il finanziamento del quale erano stati nel 2008 distratti anche fondi destinati alla costruzione e manutenzione di strade in Calabria e Sicilia. Al riguardo, osserva come non sia possibile che la politica economica del Paese sia continuamente affidata a meri annunci. In ordine poi alla riduzione dei costi della politica, ritiene che non si debba incidere sulle modalità concrete di rappresentazione democratica, quanto piuttosto sulle spese e sui contributi a pioggia, che vengono erogati ad esempio dalle regioni. Ritiene, al riguardo, che non si possa intaccare la possibilità effettiva di partecipazione democratica dei cittadini alla politica del Paese, per conseguire solo pochi risparmi, ricordando ad esempio come nei piccoli comuni si sia introdotta la figura del sindaco unico, che ricorda quella del podestà. Propone, quindi, di abolire l'indennità di carica, piuttosto che ridurre il numero dei consiglieri negli enti locali, al fine di non intaccare il principio di partecipazione democratica. Ricorda, poi, come, a seguito della manovra finanziaria del 2008, sia stato fatto divieto ai piccoli comuni di procedere a concorsi esterni e, pertanto, tali enti hanno proceduto ad effettuare dei concorsi riservati ai dipendenti; successivamente, il Ministro Brunetta ha vietato anche tali procedure, in un succedersi di norme che si contraddicono e che immobilizzano la vita dei comuni. Al riguardo, auspica che sia data una più ampia libertà ordinamentale ai comuni, in modo che questi possano spendere in autonomia le risorse loro assegnate. Comprende, in conclusione, le ragioni che non consentono la modifica del decreto-legge in esame, ma auspica l'adozione di un altro provvedimento che risolva le problematiche da lui ricordate.

Simonetta RUBINATO (PD) osserva innanzitutto come, pur nella drammaticità della situazione attuale, non vadano dimenticate le responsabilità di chi ha governato l'Italia negli ultimi anni. Ricorda,

al riguardo, il lavoro straordinario svolto dal ministro Padoa-Schioppa, che trovò una situazione dei conti pubblici drammatica e, alla fine del suo mandato, riconsegnò al Paese un avanzo primario di rilevante entità. Ricorda che sempre quel Governo adottò, nel contempo, numerose misure per favorire la crescita, quali il cuneo fiscale per il lavoro e l'avvio degli incentivi sulle energie rinnovabili. Al riguardo, osserva come il lavoro del ministro Padoa-Schioppa fosse improntato ai tre principi del risanamento, della crescita e dell'equità, mentre la manovra finanziaria in esame è contrassegnata solo dal rigore dei tagli alle risorse finanziarie. Più in generale, osserva come occorra dare al Paese una prospettiva di miglioramento, al fine di fare accettare i pur necessari tagli nella situazione attuale. Al riguardo, ricorda che una buona politica e l'etica pubblica devono rispondere a due domande che faceva sempre il cancelliere tedesco Kohl: «Dove siamo e dove andiamo?». Occorre, cioè, una visione prospettica della politica del Paese, a fronte della quale i sacrifici richiesti ai cittadini possano essere considerati sopportabili. Osserva, quindi, come in realtà il Paese sia sotto commissariamento, e tale debolezza deriva anche dalla classe politica e, segnatamente, dalla maggioranza attualmente al Governo. In particolare, con riguardo alla riforma delle pensioni, ritiene opportuno fornire ai cittadini una prospettiva di lungo periodo, in presenza della quale i sacrifici richiesti potrebbero essere sopportati con maggior disponibilità. Ricorda come la Corte dei conti nella sua analisi sia stata chiara nel ritenere necessario il pareggio del bilancio e, a tal fine, si dovrà utilizzare per molto tempo l'avanzo primario per pagare gli interessi sul debito e finanziare la riduzione dell'ammontare del debito esistente. Rileva, tuttavia, che se l'avanzo primario dovrà essere utilizzato per tali fini non si sarà in grado di sostenere la crescita economica, ricordando come la stessa Corte dei conti ritenga che dovrà essere ridefinito complessivamente l'intervento pubblico in economia. In particolare, occorrerebbe con-

figurare un bilancio pubblico trasparente, nell'ambito del quale si possano individuare con facilità le spese che gravano sulle future generazioni, spese necessarie per gli investimenti infrastrutturali, ritenuti indispensabili per la crescita economica del Paese. Osserva come si sta ancora pagando il *deficit* della politica e, a tale riguardo, ricorda come il Ministro Padoa-Schioppa dicesse che solo la buona politica potrà in definitiva scacciare la cattiva politica, riportando, ad esempio, la stessa discussione politica nelle deputate sedi istituzionali, e non solo in conciliaboli ristretti.

Evidenzia, quindi, alcune misure sbagliate contenute nella manovra, ad esempio in materia di enti locali. Auspica, al riguardo, una sede costituente che possa individuare quali siano i compiti da riservare allo Stato, lasciando i restanti ai privati e, consenta, conseguentemente, di riorganizzare la macchina statale sulla base delle nuove funzioni. Ritiene, infatti, che solo con una riforma di sistema abbia senso parlare della soppressione delle province, dovendosi riflettere anche sull'articolazione della rappresentanza politica sul territorio nonché sulla possibilità di mantenere in vita le regioni di più piccola dimensione.

Con riguardo alla previsione del comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge in esame, in materia di incompatibilità della carica di parlamentare e di membro di Governo con cariche pubbliche elettive monocratiche in enti pubblici territoriali, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.1. Con riguardo, poi, alle misure in materia di liberalizzazioni delle attività economiche previste dal provvedimento in esame, rilevando come la libera concorrenza sia un bene di rilievo costituzionale, osserva che in tal modo il *referendum* appena approvato in materia verrebbe svuotato di contenuto, rinnegando il risultato della consultazione popolare. Ricorda, al riguardo, come vi siano aziende pubbliche che presentano risultati economici straordinari, anche migliori di quelle private, e che così facendo si rischia di costringere gli enti locali a svendere tale

importante patrimonio. In relazione, infine, alle norme recate dall'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del provvedimento in esame, in materia di operatività del sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti speciali, stigmatizza il fatto che gli enti locali e gli operatori privati abbiano già versato numerosi contributi finanziari obbligatori per l'adesione al sistema, senza che lo stesso abbia mai iniziato ad operare. Raccomanda, pertanto, l'approvazione del proprio emendamento 6.3, che prevede fra l'altro, proprio in considerazione della mancata operatività del sistema SISTRI, che il contributo finanziario già versato per gli anni 2010 e 2011 sia imputato alle annualità successive a decorrere dalla data di effettiva operatività.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea preliminarmente che non si soffermerà sulle questioni di merito contenute nel provvedimento, preferendo procedere ad una riflessione di carattere generale. Ricordato che le ultime manovre economiche hanno evidenziato i problemi interni della maggioranza, ritiene che si sia giunti alla conclusione di un ciclo economico dei Paesi occidentali, senza che questo tema sia posto all'ordine del giorno dell'agenda politica, con il devastante risultato di affrontare ormai da vari anni emergenze nuove e diverse con regole desuete.

In primo luogo, giudica di fondamentale importanza stabilire quale sia attualmente la relazione tra politica e mercati. Il Presidente del Consiglio ha recentemente dichiarato che i mercati si muovono indipendentemente dalle variabili politiche, tuttavia ritiene importante stabilire se vi sia ancora una relazione tra le due realtà perché alla politica spetta di individuare delle regole del gioco. Entro pochi mesi, infatti, si procederà alla modifica dell'articolo 81 della Costituzione per sancire la costituzionalità del principio del pareggio di bilancio, mentre si dovranno rendere più trasparenti le istanze della BCE che è una istituzione importante, ma al servizio della politica europea.

La seconda questione che intende sottoporre all'attenzione dei colleghi riguarda

l'Europa. È del tutto evidente che le risposte dei singoli Paesi sono inadeguate, ma è altrettanto chiaro che manca una politica coerente a livello sovranazionale. In terzo luogo, ritiene che il Governo abbia commesso sostanzialmente quattro errori. Il primo è un errore di analisi: l'ammissione della gravità della crisi è recente. Poco più di un mese fa, il 3 agosto 2011, Berlusconi intervenendo in Parlamento ha dichiarato che non vi erano problemi insormontabili e che l'Italia avrebbe superato le difficoltà della crisi. Il secondo errore è che non sono state adottate strategie di riforma efficaci per quanto riguarda le pensioni e l'efficienza della pubblica amministrazione; nell'ambito del patto di stabilità non sono stati individuati meccanismi che favorissero il Paese; il mercato del lavoro non è interessato da una riforma da almeno dieci anni. Aggiunge che la politica dei tagli lineari ha gravemente nuociuto alla crescita del Paese e, infine, non è stato avviato alcun dialogo a livello politico-parlamentare e con le parti sociali. Ritiene che nessuna maggioranza possa governare un Paese democratico senza un patto sociale e senza un patto politico. Rilevato quindi come, alla conclusione di un ciclo sia economico sia politico, il Governo non abbia adottato alcuna discontinuità, osserva che sarebbe stato possibile presentare una manovra alternativa: la previsione di una patrimoniale avrebbe trovato grande consenso sociale, poiché è cambiata la percezione dei cittadini nei confronti dell'imposizione fiscale. In questa situazione, non basterebbe la promessa dell'abolizione dell'ICI per vincere le elezioni e osserva come sia trasversale in tutte le classi sociali un atteggiamento ostile nei confronti della politica. Ritiene altresì che il contributo di solidarietà dovrebbe essere esteso anche ai lavori del settore privato per un principio di equità. Preannuncia, quindi, che il proprio gruppo presenterà un numero limitato di emendamenti che recheranno le proposte ora evidenziate, che dimostrano che sarebbe stato possibile approvare una manovra maggiormente condivisa. Paventa, infine,

che entro breve tempo il Parlamento ed il Governo si troveranno ad affrontare nuovamente altri importanti provvedimenti di natura economica.

Rolando NANNICINI (PD) richiama preliminarmente il clima vissuto dal nostro Paese negli ultimi mesi, sottolineando come in questo periodo i problemi siano emersi in modo fin troppo evidente. In questo contesto, nel richiamare le incertezze e le indecisioni che hanno caratterizzato l'azione del Governo e della maggioranza, che hanno gravemente indebolito la credibilità della manovra, ritiene che – unitamente al tema dell'indebitamento – non potranno non essere affrontati e le questioni attinenti alla crescita. In proposito, ritiene che debba in primo luogo avviare una riflessione sull'attuale disegno del sistema assistenziale e sociale, pensato in una fase di crescita economica, che rischia di dimostrarsi inadeguato a fronte dei vincoli derivanti dall'attuale congiuntura economica e finanziaria. Sul versante della crescita, ritiene del tutto inadeguata la scelta di affidare gli interventi in materia alle disposizioni degli articoli 4 e 8 del decreto in esame, sottolineando come si rendano necessarie misure assai più incisive, che consentano al nostro Paese di fronteggiare gli effetti economici e sociali dell'invecchiamento della popolazione. Nel ribadire che la manovra non dà alcun segnale nel senso dello sviluppo, evidenzia come, anche sul piano della finanza pubblica, non si possa fare a meno della crescita, perché altrimenti il Paese – come più in generale l'Europa e il mondo occidentale – rischia di essere condannato ad un inevitabile declino.

Stigmatizza, quindi, l'assenza di interventi volti a favorire lo sviluppo economico, ricordando come l'obiettivo di riduzione del 14 per cento della spesa delle autonomie locali, contenuto nel Patto di stabilità interno, comporti una diminuzione di 5,4 miliardi delle risorse disponibili per l'anno 2012 e sottolineando l'urgenza di predisporre un elenco degli investimenti effettuati da tutti i livelli di governo, definito in termini di cassa. La

suddetta riduzione di risorse comporterà un'ulteriore riduzione del PIL e il blocco di numerosi cantieri. A suo avviso, sarebbe stato necessario, invece, concordare con le autonomie locali un realistico piano di investimenti, garantendo agli enti locali la disponibilità delle risorse necessarie ad attuarlo. In proposito, osserva, altresì, che le risorse da destinare a questo fine potrebbero derivare da una revisione dei parametri di ripartizione relativi alle entrate finanziarie derivanti dai giochi, di cui all'articolo 2, comma 3. Evidenzia, altresì, come l'obiettivo del pareggio di bilancio entro l'anno 2013, in mancanza di una ripresa della crescita economica, sia poco realistico e dunque, in definitiva, inidoneo a assicurare le istituzioni europee e i mercati. Illustra, infine, le proposte di modifica presentate dal suo gruppo, volte a individuare entrate fiscali alternative all'aumento dell'IVA, in particolare prevedendo una forma di assicurazione obbligatoria sugli immobili. In proposito, sottolinea, infine, che l'aumento dell'IVA avrebbe potuto essere valutato positivamente solo qualora fosse stato collegato ad altri interventi di riforma del fisco, volti a ridurre la pressione fiscale sui lavoratori e sulle imprese.

Giulio CALVISI (PD) si sofferma, in particolare, sulle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, il quale introduce, al comma 1, la possibilità di deroga ai vincoli del Patto di stabilità interno per le regioni inserite nell'obiettivo convergenza, limitatamente a quelle a statuto ordinario. Resterebbero, pertanto, escluse dalla deroga sia le regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia e la Sardegna, sia quelle che non rientrano più nell'obiettivo convergenza, tra le quali la Basilicata e, ancora una volta, la Sardegna. Tale decisione dimostra, a suo avviso, la volontà del Governo di contrapporre tra loro le diverse aree del meridione. Infatti, sebbene la configurazione del tetto di spesa derivante dal Patto di stabilità interno si atteggi in modo peculiare per le regioni a statuto speciale, è pur vero che, in mancanza di accordo tra queste e il Governo, la decisione spetta

comunque al Ministro dell'economia. Osserva, peraltro, che la previsione citata sembra essere immediatamente smentita dal successivo comma 2, che subordina la deroga alla disponibilità, da parte delle restanti regioni, a rendere più stringenti i vincoli a loro carico, per consentire alle regioni di cui al comma 1 l'allentamento del Patto di stabilità. Si tratta, a suo avviso, di un'ipotesi palesemente irrealistica, che rende poco credibile l'intera norma. Confida, pertanto, nell'accoglimento delle sue proposte emendative volte a correggere questa disposizione e chiede al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad accogliere ordini del giorno, volti a chiarire gli aspetti più controversi. Stigmatizza, infine, la contrarietà del Governo all'ipotesi di inserire le regioni Basilicata, Sardegna, Molise e Abruzzo in una nuova categoria di regioni « in transizione », ciò che consentirebbe a tali regioni di attingere alle rilevanti risorse messe a disposizione dall'Unione europea, nell'ambito della programmazione relativa ai Fondi strutturali 2014-2020.

Lino DUILIO (PD) desidera, innanzitutto, evidenziare il ruolo positivo svolto dal Presidente della Repubblica, nel richiamare il Governo e la maggioranza a rivedere e rafforzare l'impianto della manovra finanziaria, che, altrimenti, sarebbe risultata del tutto insufficiente a fronteggiare i rischi cui il Paese è esposto sui mercati finanziari. Tuttavia, la gravità della situazione richiede di andare oltre i contenuti della manovra in esame, per elaborare interventi strutturali e ampiamente condivisi. Com'è stato rilevato da più parti, bisogna evitare di ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato l'involuzione della crisi finanziaria in Grecia, anche alla luce della diffusa consapevolezza circa la probabile insufficienza, anche nel breve periodo, delle misure in discussione. Sottolinea, inoltre, che l'attuale situazione dell'Italia non rappresenta l'esito inevitabile della più generale crisi finanziaria internazionale. Stigmatizza, quindi, la scarsissima partecipazione dei

colleghi, specie di maggioranza, ai lavori odierni della Commissione, che, in un momento tanto drammatico per l'economia e la finanza pubblica del Paese, denota una drastica caduta della tensione morale della classe politica. Evidenzia, altresì, come l'andamento dello *spread* dei titoli pubblici italiani rispetto a quelli tedeschi rispecchi pienamente i limiti del Governo in termini di credibilità interna e internazionale. Esprime forti critiche sulle motivazioni che hanno indotto il Governo a ritirare la proposta di introdurre un contributo di solidarietà pari al 5 e al 10 per cento a carico dei contribuenti con redditi superiori, rispettivamente, ai 90 e ai 150 mila euro, perché non sarebbe stato equo chiedere un contributo aggiuntivo a quanti già sopportano una pressione fiscale elevata. Lo stesso argomento, tuttavia, avrebbe dovuto indurre a scartare misure quali il ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto e lo stesso innalzamento dell'IVA. Quest'ultimo intervento, in particolare, è stato piegato a esigenze di cassa immediate, laddove avrebbe dovuto essere utilizzato, nel quadro di una più ampia revisione del sistema fiscale, per ridurre la pressione a carico dei lavoratori e delle imprese. Osserva, inoltre, che il Governo, alla fine, ha comunque dovuto innalzare la pressione fiscale sui contribuenti con i redditi più elevati, contraddicendo quanto più volte dichiarato dallo stesso Presidente del Consiglio, ma ha ristretto fortemente la platea dei destinatari, compensando le minori entrate con le risorse rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale, dopo che, per un breve lasso di tempo, erano state ventilate misure ancora più assurde sul riscatto dei periodi di laurea e di servizio militare. Tuttavia, le risorse derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale sono, per loro natura, incerte e la loro iscrizione nel bilancio dello Stato viene, pertanto, giudicata poco credibile dai mercati finanziari. Per la prima volta, infatti, un Governo iscrive nel bilancio dello Stato le speranze o, peggio, le illusioni sulle entrate future. Rivolge, infine, un appello al Governo e a tutti i colleghi, affinché si lavori intensamente e

in modo condiviso, per mettere a punto interventi incisivi sul fronte sia del rilancio della crescita sia del contenimento della spesa. Ricorda inoltre come la Commissione per la *spending review*, che adesso rivive, fosse stata bloccata per finanziare la preparazione del federalismo fiscale, quando già aveva iniziato un lavoro utilissimo per evitare la « volgarità » dei tagli lineari. Ciò per significare che anche il Parlamento ha una sua parte di responsabilità nell'approvazione di tali norme. Stigmatizza, quindi, il fatto che la norma in materia di pensioni di anzianità per le donne sia stata adottata per decreto-legge, senza alcuna discussione, considerato che neanche in Parlamento si è approfondito il merito della vicenda. Tra l'altro, in materia pensionistica, vi è una evidente contraddizione con le norme adottate dal ministro Brunetta, le quali prevedono che, decorsi quarant'anni di anzianità, i contributi non sono più utili e si può dar seguito a licenziamenti. Con riguardo all'abolizione delle province, ricorda che, ancora di recente, per ragioni clientelari siano state istituite province piccolissime. Auspica, quindi, l'utilizzazione dell'immenso patrimonio pubblico per ridurre il debito pubblico, che allo stato rappresenta una cifra di spesa rigida. Considera, in generale, che dovrebbero essere invece adottate misure di equità, basate sul principio secondo cui chi ha di più deve dare di più. Giudica, quindi, inopportuno utilizzare la manovra per inserire l'articolo 8 in quanto tale previsione avvelena il clima sociale, quando invece vi è un forte bisogno di coesione sociale. Auspica, in particolare, una grande coesione nazionale sulla questione della crescita dell'economia, ricordando come egli stesso chieda da tempo che si riporti al centro della discussione parlamentare tale tema, procedendo all'audizione dei migliori cervelli del Paese. Al riguardo, osserva che si è persa la centralità del Parlamento anche a seguito della legge elettorale, poiché non è possibile seguire solamente il sistema mediatico. Ricorda, quindi, le proposte del presidente dell'ISTAT sulla necessità di contrasto all'evasione per aree e comun-

que con forme più sofisticate ed efficienti. Al fine di favorire la crescita del Paese, ritiene che si dovrebbe procedere ad una forte innovazione anche nella domanda pubblica, ad esempio richiedendo negli appalti pubblici, quale requisito aggiuntivo di gara, elementi di innovazione tecnologica, e si dovrebbe anche favorire il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica al sistema delle imprese. Ricorda, peraltro, come sia stato sbagliato sopprimere l'ICI sulle prime abitazioni, quale fonte sicura di entrata, mentre anche l'attuale manovra fa affidamento su entrate incerte derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Auspica, infine, che la Commissione bilancio possa riappropriarsi del suo potere di discussione, nel merito, dei provvedimenti all'esame, nel contesto di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sottolinea come nell'esaminare il provvedimento in oggetto occorra molta obiettività ed un grande senso di responsabilità. Per quanto comprenda quale sia il ruolo dell'opposizione, esprime tuttavia meraviglia per taluni interventi di colleghi dell'opposizione, che appaiono strumentali e contraddittori, oltre che caratterizzati da qualunquismo e superficialità. Ritiene infatti che la manovra in esame sia accettabile e necessaria per affrontare un grave momento di crisi. Le indicazioni ed i suggerimenti provenienti dal dibattito in questa Commissione potranno eventualmente essere invece oggetto di successivi approfondimenti da parte del Governo.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, dopo avere ringraziato il relatore e gli altri membri della Commissione il dibattito di estremo interesse che si sta svolgendo, deposita una nota tecnica predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sottolinea quindi come anche il Presidente della Repubblica abbia ricordato come il nodo centrale della crisi sia rappresentato dall'entità del debito pubblico: problema che affonda le proprie radici in

una gestione non razionale delle risorse pubbliche protratta per molti anni e che i governi, sia di centrodestra che di centrosinistra, non hanno saputo affrontare. Rileva quindi come, su questa base, si siano innestati in un breve arco temporale ulteriori questioni non prevedibili o che, comunque, non avevano ancora raggiunto una soglia critica, come quello dello *spread* tra Bund tedeschi e Btp italiani. Si tratta quindi di temi che non erano mai entrati in modo così rilevante nel dibattito politico.

Evidenzia come, di fronte a questa situazione, il Governo abbia il grande merito di avere apprestato in pochi giorni delle risposte positive ed apprezzabili che, peraltro, in quanto frutto di sintesi, presentano punti di forza e di debolezza. Il provvedimento, tuttavia, deve essere approvato subito, al fine di innescare in tempi rapidi una positiva reazione dei mercati.

Rileva come alcuni degli interventi contenuti nella manovra siano meno in sintonia, rispetto ad altri, rispetto alle scelte compiute dal Governo in questi anni. Sono tuttavia perfettamente in linea con le scelte compiute da altri Paesi europei e sono dirette ad affrontare congiuntamente la crisi. Si è cercato fino all'ultimo momento di evitare interventi che aumentassero la pressione fiscale, ma la gravità e peculiarità della crisi non hanno consentito di proseguire in questa direzione. In tale contesto, ricorda come gli interventi sino ad ora realizzati dal Governo Italiano in tema di contenimento del debito pubblico e, contestualmente, di tenuta del tessuto economico-sociale, siano stati molto apprezzate in Europa. Osserva come i fondamenti dell'economia italiana siano validi e ritiene che gli istituti bancari possano, grazie alla loro solidità, guardare con sufficiente serenità al futuro. Ricorda quindi come il Presidente della Repubblica abbia ribadito la centralità della questione dello sviluppo, sottolineando quindi come gli interventi previsti in questi mesi, pari ad oltre 40 miliardi di euro, abbiano prodotto un effetto positivo sul mercato del lavoro e sulla crescita, impedendo almeno la crisi

dell'economia reale, che non è in fase di recessione. Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati appor- tati taluni correttivi sui quali il giudizio può essere differente. Evidenzia come la normativa sulla *spending review* sia stata il frutto di un punto di incontro tra mag- gioranza ed opposizione e rappresenti un passo importante, anche se occorrerà ve- rificare come effettivamente tali norme saranno attuate nel nostro ordinamento, rispetto alle esperienze maturate nei Paesi che da anni svolgono tale attività. Più problematica appare la disposizione di cui all'articolo 5-*bis*, dalla quale sarebbero effettivamente escluse, come sottolineato dall'onorevole Calvisi, la Sicilia e la Sar- degna, in quanto regioni a statuto speciale, con evidenti disparità rispetto ad altre regioni rientranti nell'obiettivo conver- genza. Sottolinea come tale norma, che avesse registrato un ampio consenso tra le forze politiche al Senato, non aveva in- contrato l'ostilità del Governo, in quanto neutra dal punto di vista finanziario. Ri- leva tuttavia come la sua concreta attua- zione presenterà non poche difficoltà, do- vendosi richiedere il concorso politico delle altre regioni e dello Stato. Esprime quindi l'auspicio che nel prossimo futuro il Governo non sia più messo in condi- zione di dovere chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini e ritiene che talune delle proposte presentate dalle forze di oppo- sizione in occasione della discussione del decreto in esame potranno essere appro- fondite ed eventualmente recepite in suc- cessivi provvedimenti. Richiama in propo- sito la proposta dell'onorevole Nannicini sulle entrate derivanti dai giochi e la disciplina del patto di stabilità, sottoli- neando come l'idea sia interessante, ma necessiti di un approfondimento tecnico sulla compatibilità finanziaria e sul livello complessivo di carico fiscale sul settore. Evidenzia quindi come le stime effettuate dal Governo in ordine all'incremento delle entrate IVA siano basate sull'applicazione di proiezioni economiche assolutamente valide e come la stessa stima delle mag- giori entrate derivanti dalla lotta all'eva- sione, che peraltro si basa sul precedente

introdotto dal Governo Prodi, sia stata effettuata in maniera assolutamente pru- denziale e risponda all'esigenza di dare un segnale di equità nella composizione della manovra. Ricorda infine che il Governo ha partecipato all'attività di coordinamento effettuata in sede europea e non è mai venuto meno agli obblighi assunti in tale sede, ma evidenzia come l'attuale situa- zione di turbolenza dei mercati sia asso- lutamente un fatto nuovo e le sue impli- cazioni sulla tenuta delle istituzioni euro- pee dovrà essere oggetto di attenta rifles- sione con gli altri Paesi membri dell'Unione europea nel prossimo futuro.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 16.10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che è pervenuta la relazione tecnica del Governo sul provvedimento in esame. Avverte, inoltre, che sono state presentate 366 proposte emendative, delle quali è in corso il vaglio di ammissibilità. Essendo, quindi, previste votazioni, invita i gruppi a segnalare alla presidenza even- tuali sostituzioni. Avverte, altresì, che è stato depositato agli atti della Commis- sione un documento elaborato dalla Ra- gioneria generale dello Stato, nel quale si esaminano le osservazioni formulate dagli uffici della Camera dei deputati sul prov- vedimento in esame. Invita, infine, i gruppi a valutare l'opportunità di segnalare gli emendamenti da porre comunque in vo- tazione, non appena ne sarà dichiarata l'ammissibilità.

Marco BELTRANDI (PD), nelle more della dichiarazione di ammissibilità sugli emendamenti presentati, si sofferma sul complesso delle proposte emendative dei radicali presenti nel gruppo del Partito democratico, alcune delle quali ripren- dono battaglie storiche del movimento ra- dicale, mentre altre sollevano temi relati- vamente nuovi. Si riferisce, in particolare, agli emendamenti volti a sopprimere to- talmente il finanziamento pubblico dei partiti, la cui disciplina attuale si pone in contrasto, tra l'altro, con la volontà

espressa dagli elettori nel *referendum* del 1993, e a quelli volti a innalzare, con vari tempi e modalità, l'età pensionabile, al fine di liberare risorse per la riforma del *welfare* e, in particolare, per estendere le tutele a quanti ne sono privi. Ricorda, altresì, le proposte emendative volte ad avviare o accelerare alcuni processi di privatizzazione, evitando, tuttavia, il rischio di svendere *asset* pubblici. Richiama, inoltre, gli emendamenti volti a separare, nella gestione dei servizi, la proprietà delle reti dalla erogazione del servizio, nonché quelli finalizzati a stabilire che l'esenzione dal pagamento dell'ICI valga solo per gli edifici destinati esclusivamente alle attività di culto. Ricorda, infine, che ulteriori proposte emendative riguardano la revisione delle agevolazioni per l'accisa sui carburanti, nonché l'utilizzo di immobili nella disponibilità del Ministero della difesa.

Gioacchino ALFANO (Pdl) chiede alla presidenza di fornire chiarimenti in ordine al regime delle sostituzioni per i deputati del gruppo misto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dopo aver ricordato quanto disposto dall'articolo 19, comma 4, del Regolamento, avverte che il presidente del gruppo misto, onorevole Brugger, ha già provveduto alla sostituzione dei deputati assenti per la seduta pomeridiana odierna. Dà conto, quindi, delle ulteriori sostituzioni comunicate dai gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, riprende alle 17.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che sono state presentate 362 proposte emendative riferite al del decreto-legge n. 138 del 2011 (*vedi allegato 1*) e 4 proposte emendative riferite al disegno di legge di conversione (*vedi allegato 2*). Fa presente che la Presidenza ha valutato l'ammissibilità per materia delle proposte emendative presentate. Ricorda, infatti,

che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia dei decreti-legge all'esame della Camera. Rileva che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Ritiene, tuttavia, che, nella fattispecie, vada tenuto debitamente conto del peculiare contenuto del decreto-legge in esame che reca, come è noto, una manovra finanziaria integrativa di precedenti analoghi provvedimenti, intervenendo in una pluralità di ambiti, al fine di realizzare consistenti aumenti di entrata e riduzioni di spesa, nonché di avviare talune riforme strutturali e, in particolare, la liberalizzazione di determinate attività economiche. Osserva quindi che, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti, ha considerato opportuno consentire, comunque, ai singoli parlamentari di presentare proposte alternative agli interventi previsti dal Governo nel decreto-legge, purché tali proposte risultassero riconducibili alle medesime finalità e materie oggetto del provvedimento e non si traducessero in misure di carattere microsettoriale o localistico, di natura prevalentemente ordinamentale e organizzativa o, in ogni caso, non riconducibili alla struttura ed alla logica del decreto-legge in esame. Avverte che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, le seguenti proposte emendative sono da ritenersi inammissibili:

Di Biagio 1.9, volto a modificare l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 al fine di consentire che il

riassorbimento del personale dell'ANAS nella costituenda Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali riguarda non solo i titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato ma anche i soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato;

Di Biagio 1.7, volto a prorogare anche al 2012 il diritto a usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia ai lavoratori italiani operanti all'estero ma assoggettabili a IRPEF in Italia;

Lenzi 1.76, ad esclusione della parte consequenziale, volto a destinare al finanziamento del Fondo per le politiche sociali e familiari finalizzate alla non autosufficienza le economie di spesa di cui al comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011;

Di Biagio 1.5, volto a sospendere i recuperi forzosi degli alloggi del Ministero della difesa occupati senza titolo;

Piffari 1.65, volto a consentire l'assunzione di personale delle Agenzie fiscali del Ministero dell'economia;

Maurizio Turco 1.14, volto ad escludere ogni compenso a carico dello Stato per i cappellani che prestano assistenza spirituale al personale della Polizia di stato di religione cattolica, in quanto tale materia è oggetto di intesa tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana e quindi non modificabile unilateralmente da parte dello Stato;

Maurizio Turco 1.24, volto a prevedere il silenzio assenso sui procedimenti volti al riconoscimento di infermità o lesione dipendenti da causa di servizio e a considerare perentori i termini fissati dalle amministrazioni per tali procedimenti;

Maurizio Turco 1.25, volto a consentire al personale militare risultante in esubero il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile delle amministrazioni statali;

D'Amico 1.40, recante una disposizione di delega al Governo;

Bitonci 1.68, volto a consentire la deducibilità fiscale delle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale;

Maurizio Turco 1.03, volto ad abrogare il Fondo per gli edifici di culto, in quanto incide su materia oggetto di specifiche intese tra lo Stato italiano e la Santa Sede;

Maurizio Turco 1.07, volto a vietare la destinazione della quota statale dell'otto per mille a soggetti che già percepiscono quote proprie del gettito derivanti da tale disciplina;

Beltrandi 1.08, volto a prevedere il recepimento della direttiva 2011/7/UE inerente il fenomeno del ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;

Monai 1.09, volto a consentire l'utilizzo di fondi FAS per il rinnovo del parco veicoli destinato al trasporto pubblico locale;

Beltrandi 1.012, recante disposizioni in materia di censimento, recupero e assegnazione di immobili di proprietà dei comuni;

Di Stanislao 1.013, volto a innalzare il limite di valore nelle controversie di lavoro fino al quale è possibile svolgere in proprio l'esercizio della difesa;

Borghesi 1.014, volto a sopprimere l'autonomia contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Mariani 1-ter.04, che istituisce l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti ed un sistema unico di codifica dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture;

Bitonci 2.8, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di controllo legale dei conti;

Baretta 2.9, limitatamente al comma 3-quater e alla parte consequenziale che prevede la soppressione dei *ticket* per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Nannicini 2.18 e Cambursano 2.27, limitatamente al comma 3-quater che prevede il sostegno alla lotta alla ludopatia;

Commercio 2.6 che prevede l'applicazione del regime doganale di punto franco al Porto di Messina;

Bitonci 2.45, che introduce una deduzione fiscale per le spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità;

Bitonci 2.48, il quale stabilisce che, per l'attribuzione di una partita IVA, i cittadini stranieri debbano dichiarare di conoscere la lingua italiana e prestare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

Bitonci 2.46, il quale stabilisce che, per l'attribuzione di una partita IVA, i cittadini extracomunitari debbano prestare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

Montagnoli 2.49, che prevede la riduzione del canone per i passi carrai;

Borghesi 2.32 e 2.33, recante una serie di disposizioni volte a ridurre i costi della politica, inammissibile limitatamente all'articolo 12-ter, comma 6, relativo alle modalità di calcolo della presenza dei parlamentari in Assemblea e nelle Commissioni, intervenendo su materia disciplinata dall'articolo 48 del Regolamento della Camera e limitatamente all'articolo 12-*vicies bis*, comma 2, che reca una delega legislativa in materia di promozione economica e turistica dell'Italia all'estero;

Beltrandi 2.01, che prevede una sanatoria per i lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno;

Beltrandi 2.02, volto ad escludere che le fondazioni bancarie possano assumere il controllo diretto o indiretto delle società bancarie;

Beltrandi 2.03, che reca disposizioni in materia di partecipazioni nelle banche;

Beltrandi 2.04, che reca disposizioni volte a sopprimere il meccanismo del sostituto d'imposta;

Borghesi 2.010 e 2.017, che recano disposizioni all'assegnazione tramite gara delle frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

Cambursano 2.013, che affida alla CONSOB il compito di verificare se le società di *rating* posseggano i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e di adottare i necessari provvedimenti;

Cambursano 2.015, che prevede la detraibilità delle spese sostenute per i lavori di manutenzione e di riparazione dell'unità immobiliare adibita a prima casa;

Di Biagio 2.018, che prevede norme volte a consentire l'estinzione dei debiti relativi a ruoli di ammontare non superiore ai 250.000 euro emessi da uffici statali;

Polledri 2.019, che incrementa la misura degli assegni familiari;

Baretta 2.023, limitatamente alla parte consequenziale, che reca, in particolare, disposizioni contenenti incentivi fiscali per l'avvio dell'attività di lavoro autonomo, per le nuove assunzioni;

Baretta 2.024, limitatamente alla parte consequenziale, che reca misure fiscali a sostegno delle lavoratrici con figli;

Beltrandi 3.1, limitatamente al primo periodo del comma 3, che prevede un'integrazione dei criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997;

Lulli 3.12 e Barbato 3.29, volti a modificare il codice delle assicurazioni private al fine di vietare le clausole di tacito rinnovo per le assicurazioni sulla responsabilità civile auto e ad introdurre la possibilità per la CONSAP di promuovere gruppi di acquisto collettivi per le assicurazioni sulla responsabilità civile auto; l'emendamento 3.29, ai commi 12-*sexies* e 12-*septies*, reca inoltre una delega legislativa;

Bitonci 3.7, in materia di gestione delle emergenze di pronto soccorso;

Bitonci 3.13, recante la proroga dei termini di pagamento dei tributi per le imprese e le persone fisiche danneggiate dalla guerra in Libia;

Montagnoli 3.19, volto a consentire ai comuni che abbiano iniziato le relative gare di concludere le procedure di aggiudicazione dei contratti di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale secondo la disciplina previgente al decreto legislativo n. 93 del 2011;

Commercio 3.03 e D'Antoni 3.016, volti a prevedere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fissi le condizioni economiche per l'assegnazione delle frequenze radiotelevisive;

Beltrandi 3.07 e Lulli 3.013, volti a limitare la possibilità per le imprese operanti nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas di detenere quote di partecipazione nelle società che sono proprietarie o gestiscono le reti di distribuzione;

Beltrandi 3.08, recante disposizioni in materia di tutela della concorrenza all'interno del mercato della raccolta pubblicitaria operante nel sistema delle comunicazioni visive e sonore;

Monai 3.010, recante una delega legislativa in materia di liberalizzazione dei servizi postali;

Caparini 3.011, volto ad elevare, dal 10 al 20 per cento, la quota delle maggiori entrate derivanti dalla vendita delle radiofrequenze da destinare al sostegno delle emittenti locali;

Caparini 3.012, volto a modificare la disciplina della risarcibilità in caso di giudizio che abbia per oggetto frequenze delle emittenti locali;

Gli identici Messina 3.017 e Lulli 3.021, volto a modificare il testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia al fine di introdurre la portabilità dei conti correnti, nonché il decreto

legislativo n. 206 del 2005 vietando l'imposizione dell'obbligo di apertura di un conto corrente o di sottoscrizione di una polizza assicurativa in caso di accensione di un mutuo e recante disposizioni sulle commissioni di massimo scoperto e anatocismo;

Montagnoli 6.1, in materia di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;

Di Pietro 6.6, che integra le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale;

Mariani 6-ter.02, che reca disposizioni volte a rivedere la disciplina in materia di grandi eventi e di appalti di opere, servizi e forniture, volte ad assicurare maggiore trasparenza;

Beltrandi 7.2, che sopprime una disposizione di carattere procedurale relativa alla definizione della disciplina del mercato elettrico;

Di Giuseppe 7.27, limitatamente alla parte consequenziale, che prevede un'esenzione dall'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni in serra;

Borghesi 7-bis.024, limitatamente ai commi da 2 a 14, che recano un'ampia riforma nel settore dell'autotrasporto non riconducibile alle materie affrontate dal comma 7-bis;

Mariani 7-bis.02, che stanziava una somma di 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per interventi di difesa del suolo e per la difesa del rischio sismico di immobili e infrastrutture;

Mariani 7-bis.03, che attribuisce al titolare del permesso di costruire, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli interventi attuativi dello strumento urbanistico generale, il compito di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria;

Mariani 7-bis.04, che modifica la disciplina delle riserve nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Oliverio *7-bis.05*, che prevede misure volte a favorire la competitività delle imprese agricole;

Brandolini *7-bis.06*, che estende le disposizioni in materia di fiscalità di vantaggio di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 anche alle attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura;

Servodio *7-bis.07*, che reca disposizioni di carattere eterogeneo volte a introdurre semplificazioni e agevolazioni in favore delle imprese operanti nel settore agricolo;

Trappolino *7-bis.08*, che introduce disposizioni volte a istituire una Banca delle terre agricole e l'Agenzia delle terre pubbliche, recando altresì disposizioni volte a favorire il trasferimento dei terreni agricoli;

Baretta *7-bis.09*, ad eccezione del comma 1, numero 13, e della parte consequenziale; l'articolo aggiuntivo reca novelle a numerose disposizioni, contenute prevalentemente nel decreto-legge n. 98 del 2011 e n. 70 del 2011, in materia di giustizia tributaria, di ricollocamento del personale dell'Amministrazione della difesa, di riscossione dei tributi locali;

Lulli *7-bis.011*, che modifica le disposizioni riguardanti la soppressione dell'Istituto per il commercio estero previste dal decreto-legge n. 98 del 2011;

Mariani *7-bis.012*, che prevede incentivi per gli interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici;

Meta *7-bis.013*, che reca disposizioni finalizzate ad agevolare la realizzazione di opere nei porti attraverso la costituzione di un apposito fondo;

Lulli *7-bis.014*, che reca agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese esportatrici che posseggano determinati requisiti;

Lulli *7-bis.015*, che destina 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, al fondo per la competitività e lo sviluppo;

D'Antoni *7-bis.016*, che prevede un rifinanziamento destinato al potenziamento delle strutture sanitarie nel Mezzogiorno;

D'Antoni *7-bis.017*, che stanziava risorse da destinare ad un programma straordinario di opere pubbliche da realizzarsi nelle regioni meridionali;

Levi *7-bis.018*, che prevede un incremento degli incentivi a sostegno dell'editoria;

Marchioni *7-bis.019*, che prevede una riduzione delle aliquote IVA applicabili al settore turistico

Mariani *7-bis.020*, limitatamente al comma 1, recante finanziamenti per finalità diverse e limitatamente al comma 8, che disciplina le competenze della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

Vannucci *7-bis.021*, concernente i soggetti danneggiati dagli eventi bellici libici;

Gentiloni *7-bis.022*, in materia di assegnazione tramite gare delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Reguzzoni *7-bis.023*, recante una misura di sostegno per il rilancio dell'economia locale;

Baretta *7-bis.025*, recante disposizioni in materia di falso in bilancio;

Zamparutti *7-bis.026*, che prevede un contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili;

Di Stanislao 11.02, relativo alle graduatorie ad esaurimento del personale docente;

Agostini 11.01, recante l'erogazione di finanziamenti a favore dello sviluppo e dell'occupazione nel settore ittico;

Di Pietro 12.01, recante modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi;

Beltrandi 13.01, recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale del sistema contro gli infortuni sul lavoro;

Baretta 15.01, recante la disciplina ordinamentale della città metropolitana;

Borghesi 17.01, che prevede una delega legislativa in materia di promozione e immagine turistica;

Morassut 18.01 che reca misure per gli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà degli enti previdenziali pubblici e ai conduttori in base ad assegnazione irregolare

Morassut 18.02 e 18.03 recanti disposizioni in materia di conclusione delle procedure di alienazione di alloggi di enti previdenziali pubblici;

Cambursano 18.04 recante disposizioni di spesa per favorire l'occupazione femminile;

Merloni Dis. 1.01, che reca una delega legislativa volta a riformare gli ordinamenti professionali;

Beltrandi Dis.1.02, volto a conferire al Governo una delega per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e l'innalzamento dell'età pensionistica.

Avverte, infine, che eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 18.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che, anche alla luce delle preoccupanti notizie provenienti dalla Banca centrale europea, sarebbe opportuno riunire l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per dare un ordine ai lavori della Commissione e per stabilire, in particolare, l'orario di inizio e di fine delle votazioni nella seduta odierna.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea come molti degli emendamenti giudicati inammissibili siano identici a proposte emendative ritenute ammissibili nel corso dell'esame al Senato. Tale disparità di orientamenti rende, a suo avviso, ancora

meno incisivo l'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Renato CAMBURSANO (IdV), premesso di concordare con quanto dichiarato dal collega Baretta, circa l'urgenza di uniformare i criteri di ammissibilità degli emendamenti tra i due rami del Parlamento, ritiene che le notizie riportate dal collega Gioacchino Alfano confermino il giudizio negativo dei mercati finanziari sulla manovra in esame. Auspica, pertanto, che anche in Italia si creino le condizioni per affrontare in modo efficace e condiviso la crisi, come è avvenuto in Spagna.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come le dichiarazioni di ammissibilità testé rese dalla presidenza abbiano un rilevante impatto politico, impedendo di fatto all'opposizione di presentare una proposta di manovra alternativa. Infatti, poiché il provvedimento in esame non contiene misure per favorire la crescita economica, anche le proposte emendative aventi questa finalità risultano estranee per materia e, perciò, inammissibili.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), considerato che le agenzie di stampa stanno diffondendo in questi minuti la notizia delle dimissioni del rappresentante tedesco dall'esecutivo della Banca centrale europea per contrasti legati alla scelta della Banca di acquistare sul mercato secondario i titoli di Stato dei paesi in difficoltà come l'Italia e la Spagna, ritiene che i lavori della Commissione dovrebbero essere sospesi per permettere all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di riunirsi per valutare l'opportunità di proseguire nell'esame di un provvedimento dal quale non si può ormai sperare di ottenere gli effetti attesi in termini di credibilità internazionale.

Andrea LULLI (PD) contesta la decisione della presidenza di dichiarare inammissibili le proposte emendative volte a tutelare i cittadini consumatori e anche a liberalizzare i servizi assicurativi e bancari, le quali non necessitano di copertura

finanziaria. Si tratta, a suo avviso, di una decisione incomprensibile in quanto il Governo ha dichiarato di voler rilanciare le liberalizzazioni in Italia.

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda sull'opportunità di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quanto alle valutazioni di ammissibilità degli emendamenti compiute dalla presidenza, ricorda che alla Camera si sono affermati prassi e precedenti diversi e più severi che al Senato.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda col deputato Ciccanti sull'opportunità di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per una valutazione dell'andamento dei lavori, che, a suo avviso, si stanno avviando verso un vicolo cieco.

Renato CAMBURSANO (IdV) appoggia la richiesta del deputato Ciccanti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'orientamento della Commissione, sospende i lavori e convoca immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 17.20, riprende alle 18.10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, si procederà alla votazione dei soli emendamenti e articoli aggiuntivi segnalati dai gruppi, intendendosi respinte tutte le restanti proposte emendative.

Renato CAMBURSANO (IdV) si chiede le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sui suoi emendamenti 01.1 e 1.29, ricordando come al Senato siano state accolte alcune proposte dell'opposizione volte all'introduzione di strumenti di ricognizione della spesa o *spending review*.

Nell'illustrare l'emendamento 01.1, chiarisce che il primo comma del medesimo modifica il comma 2 dell'articolo 01 al fine di escludere che il programma per la riorganizzazione della spesa pubblica previsto dal comma 1 debba essere definito, come prevede attualmente il testo, necessariamente mediante delega legislativa al Governo. Il secondo comma dell'emendamento, a sua volta, nasce dalla considerazione che la *spending review* è già prevista dall'ordinamento ed occorre coordinare il comma in questione con la normativa vigente.

Illustra quindi il suo emendamento 1.29, il quale, al fine di salvaguardare il ruolo del Parlamento e il sistema costituzionale delle fonti, prevede che i decreti ministeriali di rideterminazione delle dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, previsti dal comma 02 dell'articolo 1, perdano efficacia se il Parlamento non approva le variazioni con legge.

Massimo VANNUCCI (PD), ricordato che l'articolo 1 reca disposizioni per la riduzione della spesa pubblica, sottolinea che, nel complesso, solo il 30 per cento delle risorse rinvenute dalla manovra provengono da minori spese mentre il restante 70 per cento deriva da nuove entrate, nonostante la promessa del Governo di non « mettere le mani nelle tasche degli italiani » e di riorganizzare, invece, la spesa pubblica per ridurre gli sprechi e le inefficienze. Per questa ragione, ritiene che la Commissione dovrebbe valutare seriamente le proposte emendative che

tendono alla effettiva riduzione della spesa pubblica. Se l'articolo 1 è, come si è detto, una concessione della maggioranza alle opposizioni, bisogna concludere che la maggioranza non ha mai avuto interesse a rivedere la spesa per razionalizzarla. Del resto, la ricognizione della spesa o *spending review* è stata avviata dal ministro Padoa Schioppa, il quale attivò a questo fine una commissione il cui buon lavoro l'attuale ministro non ha ritenuto di portare avanti. Osserva che gli interventi possibili per la razionalizzazione della spesa pubblica sono molti. In particolare, sarebbe a suo avviso importante porre un limite alla proliferazione indiscriminata delle Autorità amministrative e delle Agenzie. Occorrerebbe inoltre stabilire il principio per cui non è possibile costituire nuovi organismi di questo tipo, potendosi attribuire eventuali nuove funzioni a quelli già esistenti, previa una loro riorganizzazione che ne riduca il numero mediante accorpamenti basati sugli ambiti di attività. Sottolinea, per contro, l'esigenza di tutelare la rete delle rappresentanze consolari, già colpite da altri interventi indiscriminati di riduzione della spesa pubblica. Si appella, in particolare, ai deputati della maggioranza eletti all'estero.

Amedeo LABOCCETTA (PdL) riconosce l'importanza del problema posto dal deputato Vannucci, ma ritiene che in questo momento non vi siano le condizioni politiche per affrontarlo, in quanto quel che occorre al paese è soprattutto una rapida approvazione della manovra.

La Commissione respinge l'emendamento Cambursano 01.1.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'emendamento Occhiuto 1.28, del quale è cofirmataria, chiarisce che lo stesso reca parte della manovra alternativa proposta dal terzo polo, che sarà meglio illustrata nel corso dell'esame in Assemblea. Tale manovra alternativa si fonda, in sostanza, sui seguenti quattro pilastri: meno spesa, meno tasse per famiglie e imprese, più crescita attraverso

misure di stimolo dell'economia e interventi strutturali. Questo emendamento, in particolare, interviene sulla spesa delle amministrazioni pubbliche: non tanto di quelle locali, che sono già state molto duramente colpite dalla precedenti manovre, quanto di quelle centrali e, soprattutto, regionali. Le spese regionali hanno margini per essere fortemente ridotte, in modo da devolvere i risparmi in parte al miglioramento dei saldi di bilancio e in parte alla riduzione dei carichi fiscali gravanti su cittadini e imprese. La mancanza di interventi strutturali e di liberalizzazioni e l'aumento delle tasse, da parte di un Governo che aveva sempre annunciato il contrario, è infatti la ragione del giudizio negativo dei mercati e della loro mancanza di fiducia nei confronti dell'Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Occhiuto 1.28, Cambursano 1.29 e Occhiuto 1.1.

Maino MARCHI (PD) illustra l'emendamento Baretta 1.81, il quale intende in sostanza azzerare i tagli apportati in particolare dalla manovra di luglio ai trasferimenti agli enti locali, che già ora sono in grave sofferenza e stanno comprimendo la spesa sociale, compensando gli effetti finanziari con la introduzione di una imposta sui grandi patrimoni, anche perché diversamente verrebbero vanificati tutti gli sforzi effettuati con i decreti attuativi del federalismo fiscale.

Simonetta RUBINATO (PD) nell'associarsi alle considerazioni dei deputati Lanzillotta e Marchi, premesso che, nella valutazione del comportamento finanziario dei comuni, ai fini delle conseguenti decisioni, si dovrebbero applicare le regole europee, ricorda che nel 2011 il comparto dei comuni è nel suo complesso in avanzo e che il rapporto tra indebitamento ed entrate risulta, secondo gli *standard* europei, sostenibile. A fronte di questa complessiva virtuosità, il Governo ha scelto ancora una volta di ridurre gli stanziamenti per i comuni, che sarebbero invece

i soli in grado di sostenere la crescita locale, e li mortifica assegnando loro il ruolo di esattori fiscali in nome e per conto dello Stato centrale.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede di invertire l'ordine delle votazioni e di procedere fin d'ora alla discussione e votazione dell'emendamento Baretta 13.7, che ripristina la misura della decurtazione del 50 per cento della indennità per i parlamentari che percepiscano altri redditi di importo superiore al 15 per cento dell'indennità stessa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di valutare la richiesta del deputato Ciccanti una volta concluse le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baretta 1.81, nonché gli emendamenti Commercio 1.10 e gli identici emendamenti Commercio 1.11 e Occhiuto 1.12.

Francesco BARBATO (IdV), nel sottoscrivere l'emendamento Cambursano 1.55, sottolinea l'importanza di valorizzare il merito e la capacità degli amministratori locali, classificando i comuni in base a parametri di efficienza. A suo avviso, chi dimostra di non essere capace di amministrare bene, non deve amministrare. Troppo spesso, infatti, si diventa amministratori locali solo per poter arraffare e rubare e perseguire i propri interessi privati. Per contrastare questa mentalità, che sta facendo colare a picco il paese, e per invertire la tendenza e sconfiggere la cattiva amministrazione, il suo gruppo ritiene indispensabile ricorrere ad interventi come quello delineato dall'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Cambursano 1.55.

Francesco BARBATO (IdV) sottoscrive l'emendamento Borghesi 1.84, il quale mira a dotare le amministrazioni comunali, che conoscono a fondo il territorio e

i contribuenti, degli strumenti necessari per combattere davvero l'evasione fiscale. A questo scopo ritiene, in particolare, indispensabile che le amministrazioni comunali possano accedere alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.84 e Baretta 1.83.

Donata LENZI (PD), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Damiano 1.71, fa presente che lo stesso si propone di porre rimedio alle misure con le quali la maggioranza ha progressivamente peggiorato la normativa pensionistica delle donne, prevedendo da ultimo l'avvio della riforma delle pensioni di anzianità a partire dal 2014. Pur riconoscendo la necessità di riformare la disciplina in materia, ritiene che non si sia tenuto conto del fatto che sulle donne gravano gli oneri della cura parentale che i tagli nel settore assistenziale e dei servizi comunali hanno già di fatto notevolmente appesantito. Ritiene, viceversa, che la politica avrebbe dovuto individuare le misure idonee a conciliare i tempi di vita e di lavoro delle donne.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara che si asterrà nella votazione dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Damiano 1.71.

Antonio BORGHESI (IdV), nell'illustrare l'emendamento Donadi 1.63, fa presente che esso reca l'unificazione degli enti previdenziali INPS, INPDAP e ENPALS – che produrrebbe un risparmio stimato in 2 miliardi di euro –, e l'obbligo dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti di costituire una unione allo scopo di assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali. Con riferimento a questa ultima previsione legislativa, osserva che le economie di spesa non deriverebbero dai risparmi conseguenti alla riduzione del numero delle indennità

degli amministratori provinciali e comunali – come è stato rilevato da più parti – bensì dalla riduzione dei costi delle strutture, assai rilevanti. L'emendamento non propone di abrogare i consigli comunali né i sindaci, ma le giunte, sostituendole con un'assemblea dell'unione che tenga conto delle rappresentanze comunali. Infine, fa presente che l'emendamento Donadi 1.63 reca previsioni identiche rispetto all'emendamento Donadi 1.64 ma anche un'apposita previsione di sostegno alla maternità e alle cure familiari svolti soprattutto dalle donne, in ciò concordando con quanto affermato testé dal deputato Lenzi con riferimento all'emendamento Damiano 1.71.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di conoscere il motivo per il quale non sono stati posti in votazione alcuni emendamenti della Lega.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che non sono stati segnalati.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nel ricongiungersi alla gran parte delle argomentazioni avanzate dal deputato Borghesi, osserva che la soluzione proposta dalla maggioranza, relativa all'unione dei comuni, ricalca il sistema vigente in Germania, dove esiste una configurazione a geometria variabile delle unioni dei comuni, al pari di quanto avviene già in Italia per gli ambiti territoriali ottimali o per la gestione delle risorse idriche.

Ritiene necessario inoltre un'ulteriore valutazione sulla destinazione delle risorse derivanti dalle economie conseguenti alla riforma del sistema previdenziale, soprattutto per la parte relativa all'equiparazione del sistema pensionistico pubblico e privato per quanto riguarda le donne. Rammenta poi che, già nel corso dell'approvazione della legge di stabilità 2011, il suo gruppo aveva richiesto che le risorse derivanti dalle economie conseguenti al recepimento della sentenza della Corte europea di giustizia sull'elevazione dell'età pensionistica delle donne a 65 anni fossero finalizzate a facilitare l'accesso al lavoro

delle donne medesime, lo svolgimento delle cure parentali, l'assistenza alla maternità e l'adeguamento dei tempi di vita a quelli del lavoro, in una cornice di salvaguardia della famiglia, come previsto dalla Costituzione. Manifesta invece rammarico perché le misure proposte dal Governo appaiono tese a fare cassa, destinando la maggior parte delle risorse ad altre misure estranee alla tutela della famiglia, senza tenere conto che i tagli alle regioni e ai comuni hanno già ridotto il livello dei servizi sociali, penalizzando il sistema di tutela della maternità e dell'infanzia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Donadi 1.63, Merloni 1.30, Occhiuto 1.3 e 1.4, Donadi 1.64 e Di Biagio 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maurizio Turco 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.26 e gli articoli aggiuntivi Maurizio Turco 1.01, 1.02, 1.04 e 1.05, Beltrandi 1.010 e 1.011 nonché Borghesi 1.015.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara di apporre la propria firma all'articolo aggiuntivo Borghesi 1.016, che abroga la società Difesa servizi spa, considerando assolutamente necessario operare una riduzione delle spese militari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Borghesi 1.016 e 1.017.

Marco BELTRANDI (PD) nell'illustrare il suo articolo aggiuntivo 1.018, che prevede l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico e previdenziale esclusivamente al momento del compimento del sessantacinquesimo anno di età, a prescindere dall'anzianità contributiva, fa presente che tale previsione normativa adeguerebbe la legislazione italiana a quella europea, conseguendo notevoli risparmi. Osserva che la misura avrebbe carattere strutturale e consentirebbe di rendere meno oneroso il successivo inevitabile adeguamento all'Europa. Invita pertanto la

Commissione a votare a favore del suo articolo aggiuntivo.

Massimo POLLEDRI (LNP) rivendica la decisione assunta dalla Lega di preservare i diritti acquisiti relativamente alle pensioni di anzianità, concentrate nella misura del 70 per cento in una determinata parte del Paese, pur dovendo in qualche modo arrivare ad una soluzione di compromesso rispetto all'abbassamento della data del 2020 per l'inizio della riforma dell'età pensionistica delle donne, invocata dagli organismi non elettivi europei. Rileva inoltre la contraddizione tra la posizione coerentemente assunta dal deputato Beltrandi con l'articolo aggiuntivo 1.018, e la opposta posizione, espressa da altri deputati dalla stessa parte politica, con particolare riferimento alla tutela dei diritti delle donne.

Antonio BORGHESI (IdV) manifesta contrarietà sull'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.018, poiché ritiene che esso penalizzerebbe ingiustamente i lavoratori che hanno iniziato a lavorare a sedici anni rispetto a quelli che hanno iniziato a venticinque.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo si asterrà nella votazione dell'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.018, seppure in linea di principio concordi con il superamento del pensionamento per anzianità. Ritiene infatti che occorra una maggiore cautela e un'approfondimento prima di modificare le norme sulle pensioni di anzianità, con particolare riferimento ai lavori usuranti, per i quali sarebbe preferibile prevedere norme dotate di una certa flessibilità anziché l'applicazione di una norma molto rigida come quella recata dall'articolo aggiuntivo in esame.

Pier Paolo BARETTA (PD) con riferimento a quanto affermato dal deputato Polledri, ritiene opportuno attendere l'esame degli articoli 8 e 13 prima di parlare delle contraddizioni che emergono nelle posizioni di gruppi.

Per quanto riguarda poi l'articolo aggiuntivo in esame, fa presente che il superamento dell'attuale sistema delle pensioni di anzianità e vecchiaia necessita di un sistema flessibile e di un approfondimento, e che il suo gruppo non condivide quindi tale proposta emendativa ed esprimerà voto contrario.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo a titolo personale, ma non in difformità dal suo gruppo, ricorda che l'emendamento Merloni 1.30, di cui è cofirmatario, testè respinto, recava, diversamente dall'articolo aggiuntivo in esame, l'anticipazione temporale della riforma ma anche la salvaguardia dell'anzianità contributiva di quarant'anni e dei lavoratori che hanno svolto lavori usuranti. Preannuncia pertanto l'espressione di un voto contrario sull'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.018.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.018

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* con riferimento ai ricorsi di ammissibilità, conferma il giudizio di inammissibilità delle seguenti proposte emendative:

Lenzi 1.76 e Baretta 2.9, in quanto prevedono misure di spesa per finalità sociali estranea per materia;

Baretta 7-*bis*.025, in quanto disciplina il reato del falso in bilancio, che non è materia oggetto del provvedimento ed è suscettibile di produrre riflessi sull'economia solo indiretti;

Meta 7-*bis*.013, in quanto prevede una misura di sviluppo di carattere oneroso in materia estranea al decreto-legge;

Oliverio 7-*bis*.05, in quanto prevede misure di sviluppo di carattere oneroso in favore del settore agricolo, introducendo materie estranee al decreto-legge;

Di Pietro 6.6, che prevede misure di sostegno alle emittenti locali.

Comunica che, dopo un ulteriore esame, sono da ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative:

Borghesi 2.010 e 2.017, Commercio 3.03, limitatamente al comma 1, D'Antoni 3.016, limitatamente al comma 1, e Gentiloni 7-bis.022, in quanto suscettibili di determinare maggiori entrate;

Lulli 3.12, 3.013 e 3.021, Messina 3.017, Barbato 3.29 ad eccezione dei commi 12-*sexies* e 12-*septies*, e Beltrandi 3.07, che prevedono misure a favore dei consumatori ma che sono anche, per taluni profili, volti a liberalizzare determinati settori economici;

Vannucci 7-bis.021, in quanto affronta una criticità comunque rilevante per il sistema economico.

Marco BELTRANDI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.019 osservando che esso accoglie i rilievi avanzati da alcuni colleghi sulla necessità di introdurre meccanismi di gradualità per arrivare all'età di sessantacinque anni. Ritiene necessario definire al più presto la soglia del sessantacinque anni di anzianità al fine di evitare che un ritardo nell'adeguamento della normativa italiana a quella europea possa configurare un maggiore danno per i pensionati futuri e maggiori ingiustizie nei trattamenti previdenziali. Invita pertanto convintamente i deputati della Commissione ad introdurre finalmente una misura strutturale, come più volte preannunciato.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che l'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.019 possa essere considerato una riforma strutturale ed rileva come risulti parzialmente coincidente con le proposte avanzate dal Terzo polo. Riterrebbe tuttavia preferibile legare i risparmi derivanti dalla proposta emendativa in esame ad una sorta di patto intergenerazionale, utilizzando, almeno nei primi anni, le relative risorse a sostegno dell'occupazione giovanile e femminile. Osserva che in tal modo il sacrificio richiesto ai lavoratori sarebbe socialmente più accettabile. An-

nuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva come la proposta emendativa in discussione sia sostanzialmente volta a ripristinare lo scalone introdotto dalla riforma previdenziale del ministro Maroni nella XIV legislatura, poi abrogato durante il Governo Prodi. Sottolinea in proposito l'inopportunità di ritornare sulla questione anche a tutela della certezza dei diritti dei lavoratori. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando come sarebbe stato preferibile non abrogare la riforma sostenuta dal ministro Maroni che avrebbe comportato risparmi strutturali nell'ordine di oltre 10 miliardi di euro.

Rolando NANNICINI (PD) respinge le argomentazioni addotte dall'onorevole Polledri e ritiene corretto discutere della tematica in riferimento alla dimensione demografica del Paese. Pur non ritenendo totalmente risolutiva la proposta emendativa a prima firma dell'onorevole Beltrandi e ricordando come il suo gruppo sostenga invece una maggiore flessibilità per il pensionamento, preannuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo. Sottolinea tuttavia come in diversi Paesi europei sia ancora vigente un sistema previdenziale di carattere retributivo e come quindi l'Italia su tale tematica sia comunque in una posizione non particolarmente critica.

Donata LENZI (PD) sottolinea come la proposta emendativa dell'onorevole Beltrandi non avrebbe una efficacia particolarmente significativa, atteso che, come emerge dallo stesso sito dell'INPS, la quota 97 entrerà in vigore già dal 1° gennaio 2013, mentre ad oggi già si applica la quota 96. Con la proposta emendativa in esame si aumenta il numero degli scalini e quindi si attua una maggiore gradualità, l'esatto contrario di quanto affermato dall'onorevole Polledri.

Marco BELTRANDI (PD) sottolinea come la proposta emendativa a sua prima

firma sia volta ad accelerare il percorso di adeguamento dell'età pensionabile agli *standard* europei.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.019.

Marco BELTRANDI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.021, sottolineando come esso sia volto ad introdurre un ulteriore elemento di flessibilità, consentendo la permanenza in servizio del lavoratore oltre l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia con il consenso del datore di lavoro, evidenziando come ciò consentirebbe di usufruire di particolari abilità e competenze di soggetti altrimenti costretti alla pensione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.021.

Marco BELTRANDI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.022, sottolineando come esso sia volto a liberalizzare la dispensazione dei farmaci di fascia C e evidenzia come i passi in avanti compiuti dal Governo Prodi nella scorsa legislatura siano stati poi cancellati dall'attuale maggioranza. Ritiene che tali disposizioni potranno essere utili per addivenire a una riduzione del prezzo dei farmaci, ad una maggiore disponibilità dei medesimi sul mercato e a favorire l'assunzione di laureati in farmacia. Ritiene in definitiva tale proposta utile nell'interesse generale.

Chiara MORONI (FLpTP) sottolinea come l'interesse generale sia rappresentato in primo luogo dalla tutela della salute, evidenziando come il farmaco non sia un bene di consumo come gli altri. Ricorda in proposito come la competizione nella distribuzione dei farmaci abbia favorito in altri Paesi la diffusione di malattie da iperconsumo di farmaci, con seri rischi per i cittadini. Nel caso in cui si dovesse procedere ad una liberalizzazione, ritiene che occorrerebbe riflettere sulla opportunità di poter vendere ovunque i farmaci. Rileva che il prezzo dei farmaci di fascia

C è comunque imposto e quindi sarebbe necessaria una revisione del sistema di formazione di tali prezzi. Ritiene pertanto che occorra procedere ad una revisione del sistema di remunerazione dei farmacisti, introducendo una tariffa per il servizio di distribuzione del farmaco, esaltando il ruolo delle farmacie come presidi della salute pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che la Lega nord è sempre stata contraria alla soluzione a suo tempo proposta dall'onorevole Bersani di liberalizzazione in favore soprattutto di talune grandi catene di distribuzione. Ritiene ingiusto e dannoso non riconoscere un servizio importante come quello svolto dalle farmacie ed in particolare dalle farmacie rurali, rispetto alle quali il suo gruppo ha presentato proposte di legge di sostegno. Concorda sull'opportunità di potenziare il ruolo delle farmacie come presidi di salute pubblica, sulla scorta di talune importanti esperienze regionali, favorendo la possibilità di svolgere analisi o prenotare esami o visite, surrogando il ruolo dei Centri di prenotazione delle aziende sanitarie locali. Esprime una particolare contrarietà rispetto al comma 29 della proposta emendativa in discussione che consentirebbe alla parafarmacie la distribuzione di sostanza stupefacenti e psicotrope, assolutamente contrario alla filosofia del suo partito e di tutto il centrodestra.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) esprime una disponibilità a riflettere per superare le rigidità di un mercato chiuso a danno dei cittadini, ma ritiene scorretto dimenticare l'importante ruolo che le farmacie hanno assunto al di là della distribuzione del farmaco. Ritiene che il tema sollevato meriti attenzione ma annuncia il voto contrario del suo gruppo, sottolineando in particolare l'avversione al comma 29 richiamato anche dall'onorevole Polledri.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Ciccanti, evidenzia come la proposta mira ad introdurre negozi nei quali sia possibile

dispensare droghe. Ricorda l'enfasi con cui anche in passato il tema della liberalizzazione della vendita dei farmaci è stato trattato, ma sottolinea come sarebbe più corretto concentrarsi sulla possibilità che le farmacie possano surrogare i Centri di prenotazione di esami e visite in favore dei cittadini. Ricorda inoltre l'importante ruolo delle medesime per consentire l'incrocio dei dati relativi alle prescrizioni dei farmaci effettuati dai medici di base e gli effettivi consumi. Evidenzia inoltre come in Paesi dove la commercializzazione dei farmaci è più libera come negli Stati Uniti, il maggior numero dei suicidi avvenga proprio attraverso l'utilizzo di farmaci venduti presso i supermercati. Ritiene che tali proposte possano effettivamente favorire solamente chi opera nella grande distribuzione e può effettuare economie di scala.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea come le *lobby* siano molto forti in Parlamento e ricorda come sia particolarmente onerosa la cessione di una farmacia. Pur non volendo negare il ruolo importante svolto dalle farmacie, ritiene che occorre svolgere una seria riflessione in materia affinché non prevalgano gli interessi delle lobby delle farmacie.

Donata LENZI (PD) ritiene che le obiezioni del deputato Corsaro non abbiano fondamento, considerato che l'articolo aggiuntivo in esame non immette nelle farmacie o nelle parafarmacie personale preparato, ma farmacisti laureati e iscritti all'ordine. Ricorda, inoltre, che in Italia ci sono migliaia di farmacisti, soltanto pochi dei quali ottengono l'assegnazione di farmacie, mentre l'aumento del numero delle farmacie è nell'interesse generale degli utenti.

Andrea LULLI (PD) ricorda che la liberalizzazione che ha portato qualche anno fa alla apertura delle parafarmacie ha previsto la presenza obbligatoria in queste strutture di almeno un farmacista. I risultati di quella riforma sono stati importanti e sono sotto gli occhi di tutti:

è stato dato lavoro ad oltre 5 mila persona, la gran parte delle quali sono farmacisti laureati, e si è determinato un abbassamento del prezzo dei farmaci generici, a vantaggio dei consumatori e senza danno per le farmacie. Quel che si oppone alla liberalizzazione del settore non è affatto l'interesse pubblico, come sostiene la maggioranza, ma la protervia corporativa di un gruppo ristretto. La maggioranza difende questi interessi corporativi, non solo in questo campo, come dimostra il fatto che nella manovra non c'è traccia di liberalizzazioni: le poche che erano previste sono state eliminate nel corso dell'esame al Senato.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (Pdl) ricorda che nel Regno Unito esisteva circa 40 anni fa un sistema simile a quello italiano. In seguito si procedette a una liberalizzazione e il risultato è che oggi il numero delle farmacie si è ridotto e quelle che esistono sono in gran parte controllate da un numero ristretto di soggetti. L'organizzazione esistente in Italia ha invece fin qui garantito una grande efficienza, assicurando la presenza di farmacie anche nei piccoli centri. Osserva come sia forse necessario immaginare un aggiornamento della funzione delle farmacie, ma certamente non attraverso emendamenti improvvisati, anche perché la tutela della salute umana deve essere una priorità assoluta. Per questo dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, secondo quanto risulta dai dati ufficiali, il Regno Unito è il quarto paese in Europa per vendita di farmaci mediante canali alternativi alle farmacie. Non può d'altra parte dirsi che la salute dei cittadini britannici sia un'emergenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.022.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.023 è stato ritirato.

Marco BELTRANDI (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 1.024, chiarisce che lo stesso tende ad introdurre un contributo di solidarietà del 10 per cento sulle pensioni dei cosiddetti *baby* pensionati, ossia quelli che sono andati in pensione con meno di 20 anni di anzianità contributiva. Sottolinea che costituisce una misura di giustizia sociale, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, chiamare a contribuire al risanamento del paese quanti hanno, pur legittimamente, beneficiato di una legislazione che ha contribuito a provocare il dissesto finanziario attuale e che era iniqua nei confronti delle generazioni successive, sulle quali è di fatto gravato il costo di quell'operazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Beltrandi 1.024, 1.026, 1.027, 1.028, 1.029, 1.030 e 1.032.

Marco BELTRANDI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.033, che prevede la privatizzazione di una serie di società di proprietà pubblica, chiamando il ministro dell'economia e delle finanze ad avviare le operazioni di cessione entro il 31 dicembre 2013 e prevedendo comunque un meccanismo di flessibilità che permetta la proroga di questo termine in caso di necessità, per evitare la svendita delle società pubbliche. Ad avviso della sua parte politica, le liberalizzazioni sono necessarie non solo per ridurre la spesa pubblica e ripianare il debito, ma anche perché lo Stato dovrebbe essere solo regolatore del mercato, e non anche imprenditore.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che anche il suo gruppo ha proposto la cessione al mercato delle società a partecipazione pubblica, pur con tutte le cautele necessarie, al fine di reperire risorse per abbattere il debito pubblico, di ridurre le inefficienze e gli sprechi e di alleggerire lo Stato, il quale dovrebbe limitarsi a svolgere funzioni regolatorie. Per contro, la maggioranza e il Governo continuano ad adottare provvedimenti di segno contrario,

che di fatto « sovietizzano » l'Italia. Quello in esame è, a suo avviso, un articolo aggiuntivo che chi si dichiara liberale non può non votare.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) afferma che, pur essendo di orientamento liberale, non voterà l'articolo aggiuntivo in esame. Nei termini in cui è formulato, esso risulta inaccettabile. Occorre infatti una preliminare riflessione sulle società pubbliche, per individuare quelle che operano in settori strategici essenziali: ad esempio l'energia e la difesa. La privatizzazione delle società pubbliche è un passo da compiere, ma solo sulla base di una più generale rivisitazione della spesa pubblica e di una complessiva valutazione dei settori strategici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Beltrandi 1.033 e 1.034.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive l'emendamento Baretta 2.13.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, secondo le intese intercorse tra i gruppi, sospende la seduta della Commissione.

La seduta, sospesa alle 20.10, riprende alle 20.45.

Marco BELTRANDI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo 1.035, di cui è primo firmatario, che propone l'abrogazione della legge relativa ai rimborsi elettorali, ricordando come l'attuale disciplina disattenda sostanzialmente la volontà espressa dai cittadini italiani nel 1993, con l'approvazione del *referendum* che aveva soppresso il finanziamento pubblico dei partiti. Sottolinea, in particolare, come l'attuale disciplina, contrariamente a quanto affermato dalla legge n. 157 del 1999, non si limita a prevedere un rimborso delle spese sostenute dai partiti in relazione alle consultazioni elettorali, dal momento che le somme riconosciute sono notevolmente superiori a quelle effettivamente spese, come dimostrano i bilanci dei partiti po-

litici. Ricorda, peraltro, come la disciplina stratificatasi nel tempo abbia determinato un sensibile incremento delle somme attribuite ai partiti e movimenti politici, favorendo un processo di cristallizzazione del sistema politico, in quanto ha riconosciuto notevoli vantaggi economici alle forze politiche già rappresentate nelle assemblee legislative. Ritiene, invece, che sarebbe di gran lunga preferibile un sistema incentrato su forme di finanziamento privato assolutamente trasparente e da rimborsi delle spese effettivamente sostenute in occasione delle consultazioni elettorali.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.035, sottolineando come sia a suo avviso erronea la percezione di una società civile che mostra avversione alla politica. Ritiene, infatti, che i cittadini abbiano manifestato anche in questa fase storica una grande passione politica, mostrando, invece, di non condividere gli eccessi della partitocrazia. Osserva, infatti, come sempre più i partiti assomiglino a recinti popolati da animali preistorici, mentre i fermenti maggiormente vitali sono rinvenibili nei movimenti non appesantiti da costosi apparati, che hanno determinato gravi degenerazioni. In questo contesto, sottolinea come l'Italia dei Valori non intenda farsi portatrice di spinte antipolitiche, ma sostenga la vera politica, che contrasta gli eccessi della partitocrazia. Con riferimento al tema affrontato dall'articolo aggiuntivo in esame, evidenzia come, a partire dall'approvazione della legge n. 157 del 1999 la spesa per il finanziamento dei partiti politici si sia costantemente cresciuta. Ritiene pertanto necessario che la riduzione dei costi della politica, reclamata dai cittadini, debba necessariamente partire dal taglio dei costi della partitocrazia, proprio per assicurare maggior forza e credibilità alla buona politica.

Roberto GIACHETTI (PD), ricordando preliminarmente di aver contribuito alla raccolta del firme per il *referendum* del

1993 relativo all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, annuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.035, sottolineando come, a suo avviso, sarebbe preferibile un meccanismo di finanziamento basato sulla contribuzione volontaria dei cittadini in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Si dichiara, tuttavia, stupito dell'intervento dell'Onorevole Barbato, ricordando come l'Italia dei Valori sia uno dei movimenti politici che percepiscono contemporaneamente due rimborsi delle spese sostenute per le due più recenti consultazioni politiche, giovandosi di una modifica legislativa introdotta nel 2006. Osserva, peraltro, come l'Italia dei Valori, se volesse, potrebbe non richiedere il rimborso delle spese elettorali, dal momento che non sussiste alcun obbligo di ricevere le risorse stanziare, ricordando come il partito radicale in passato destinò la propria quota del finanziamento pubblico alle vittime del terrorismo. Invita, pertanto, ad evitare toni demagogici.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento all'intervento dell'Onorevole Barbato, osserva come ogni forma di democrazia partecipativa richieda un attivo concorso dei partiti, che rappresentano un essenziale meccanismo di selezione della rappresentanza democratica. Rileva, infatti, come la vita democratica all'interno dei partiti assicuri una efficace selezione della classe dirigente e, sul versante interno, una gestione trasparente delle risorse, dal momento che nei maggiori partiti i tesorieri sono eletti da organi assembleari. Osserva, tuttavia, che non tutte le forze politiche assicurano adeguati meccanismi democratici al proprio interno.

Michele VENTURA (PD) ricorda che il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge volta a dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione, proprio al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema politico. Osserva, invece, che le considerazioni svolte dal collega Barbato sembrano il frutto di una cultura politica che, riprendendo spunti assai diffusi nel

dibattito politico sviluppatosi, con conseguenze a tutti note, nel secolo scorso, appare animata da una forte sfiducia nei confronti dei partiti politici. A suo avviso, sono da respingere con forza gli atteggiamenti populistici volti a contestare il sistema dei partiti, ribadendo come sia assai più opportuno pervenire finalmente ad una regolamentazione atta a garantire il rispetto della vita democratica all'interno dei movimenti politici. Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.035.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.035 e l'emendamento Occhiuto 1-ter.1.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo 1-ter.07, di cui è primo firmatario, sottolineando che esso riprende integralmente il contenuto dell'articolo aggiuntivo presentato da parlamentari del Terzo Polo e sottoscritto dall'intera opposizione, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, ma poi presente nel testo dell'emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Nel sottolineare come fossero stati avanzati dubbi sulla sostenibilità finanziaria della disposizione, sottolinea come esse non sia suscettibile di determinare un incremento del livello dell'indebitamento, dal momento che non vengono in essere nuovi rapporti, ma si determina esclusivamente un trasferimento del rapporto debitorio, in quanto al creditore subentra un istituto di credito. Nel rilevare quindi come non sussistano ragioni tecniche o politiche per respingere la proposta emendativa in esame, si domanda quali siano le ragioni per le quali il relatore ed il rappresentante del Governo abbiano espresso un parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Occhiuto 1-ter.01 e Cambursano 1-ter.07, nonché gli articoli aggiuntivi Occhiuto 1-ter.02 e 1-ter.03.

Marco CAUSI (PD), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Baretta 1-ter.05, osserva

come tale proposta emendativa consenta di avviare una riflessione sulla struttura del sistema fiscale del nostro Paese, sottolineando come per lungo tempo l'attenzione si sia concentrata sul livello e non sul modello dell'imposizione. Rileva, infatti, come sussiste uno stretto legame tra la manovra finanziaria in discussione e la riforma del sistema fiscale e assistenziale, dal momento che lo stesso Governo ha riconosciuto tale vincolo in occasione delle correzioni apportate al decreto-legge n. 98 del 2011. Ritiene, tuttavia, che proprio le disposizioni introdotte nella manovra di luglio abbiano determinato una forte distorsione del rapporto tra la correzione dei conti pubblici e la riforma fiscale, in quanto è stata introdotta una previsione di gettito a regime di venti miliardi di euro, in assenza di precise indicazioni sulle modalità di reperimento di tali risorse. Osserva, in proposito, che l'aumento dell'Iva avrebbe potuto rappresentare un efficace strumento al fine di reperire una quota delle risorse necessarie, rilevando tuttavia che, a seguito delle modifiche introdotte al decreto-legge in esame, all'incremento dell'Iva già realizzato dovranno sommarsi ulteriori correzioni sul versante fiscale, tali da garantire il reperimento di quattro miliardi di euro nel 2012, sedici miliardi di euro nel 2013 e venti miliardi di euro a decorrere dal 2014. Per quanto attiene la riforma del sistema fiscale, sottolinea come fosse corretta l'intuizione sottostante alla revisione proposta dal Ministro Tremonti, volta a trasferire il peso dell'imposizione dalle persone alle cose, con un incremento della tassazione, sui patrimoni. Osserva, tuttavia, come nella manovra in esame ci si sia mossi nella direzione corretta con la revisione dell'imposizione sulle rendite finanziarie, mentre nulla si è disposto in ordine alla tassazione dei patrimoni e, sul versante dei consumi, si è provveduto ad un incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al solo fine di fare cassa, senza destinare le risorse reperite allo sviluppo o alla riduzione del costo del lavoro, come richiesto anche dalla Banca d'Italia. Osserva, del resto, come sia so-

stanzialmente insoddisfacente anche il processo di attuazione del federalismo fiscale, che sconta carenze di base e le conseguenze dei tagli introdotti dalle più recenti manovre finanziarie. A tale ultimo riguardo, richiama l'attenzione del Governo sull'inopportunità delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame in materia di addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, sottolineando come si corra il rischio di creare una miriade di profili di progressività diversi, con gravi effetti di complicazione per i cittadini. Per quanto attiene, poi, al tema dell'imposizione sui patrimoni, sottolinea come essa rappresenti una forma di tassazione che abbina caratteri di efficienza e equità. Sotto il profilo dell'efficienza, evidenzia come recenti studi condotti dall'OCSE dimostrino che la tassazione sui patrimoni costituisca la forma di imposizione che presenta minori effetti negativi per la crescita economica e produce risultati migliori dell'imposizione sulle transazioni finanziarie e sui consumi. Ricorda, peraltro, come anche la Banca d'Italia abbia invitato a riconsiderare il tema della tassazione della ricchezza immobiliare, anche in considerazione del fatto che nel nostro Paese il livello impositivo sui patrimoni è inferiore a quello registrato a livello europeo. Sotto il profilo dell'equità, ricorda come le indagini compiute dalla Banca d'Italia abbiano dimostrato come il 48 per cento della ricchezza mobiliare e immobiliare sia detenuta dal 10 per cento delle famiglie italiane, a fronte di una imposizione dei redditi delle persone fisiche riconducibile per il 94 per cento a redditi da lavoro ed a pensione. In questo contesto, ritiene che, nell'ambito della riforma fiscale e assistenziale, debba necessariamente valutarsi l'incremento dell'imposizione sui patrimoni, sottolineando come l'introduzione di una tassa patrimoniale potrebbe consentire la soppressione delle disposizioni che hanno disposto l'incremento al 21 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto. Con riferimento ai contenuti della proposta emendativa in esame, evidenzia come essa proponga l'introduzione di un'impo-

sta personale e progressiva analoga a quella vigente attualmente in Francia, ma limitata ai soli patrimoni immobiliari, dal momento che nel nostro Paese è ancora assai difficile censire i patrimoni non immobiliari. Nel sottolineare come l'imposta non interferirebbe con l'autonomia degli enti territoriali, che potrebbero orientare la propria imposizione verso i servizi resi ai residenti, evidenzia come la mancanza di forme di imposizione della ricchezza nell'ambito della manovra ne indebolisce l'efficacia e l'equità.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che l'articolo aggiuntivo Baretta 1-ter.05, che prevede un'imposta progressiva, per scaglioni, non troverebbe applicazione nei confronti ai grandi patrimoni immobiliari non destinati ad uso abitativo, generalmente posseduti da banche, assicurazioni e altre società, nonché nei confronti della ricchezza mobiliare, e potrebbe, pertanto, essere utilmente trattato unitamente al suo emendamento 2.3, di analogo contenuto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che si tratta di due proposte emendative riferite ad articoli diversi.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime perplessità sulla possibilità pratica di attuazione di un'imposta patrimoniale come quella recata dall'articolo aggiuntivo in esame in un paese come l'Italia nel quale è stimata una presenza di due milioni di immobili non censiti. Paventa inoltre il rischio che essa possa colpire solo i contribuenti intestatari di immobili, facendo salvi tutti gli altri che hanno intestato le proprietà a società di comodo. Preannuncia pertanto che il suo gruppo si asterrà nella votazione dell'articolo aggiuntivo Baretta 1-ter.05 e invita i colleghi ad una riflessione più ampia sull'argomento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baretta 1-ter.05.

Roberto GIACHETTI (PD), nell'illustrare il suo articolo aggiuntivo 1-ter.06, fa presente che esso è teso a evitare che il

servizio in posizione di fuori ruolo o in analoga posizione, svolto da magistrati ordinari e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato possa essere prestato per più di cinque anni e, nell'arco del loro servizio, per più di dieci. Si prevede inoltre il mantenimento del solo trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che ritiene utile vista la necessità di una operazione di restringimento e contenimento dei costi.

Marco BELTRANDI (PD) comunica di aggiungere la firma all'articolo aggiuntivo Giachetti 1-ter.06.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede di poter anticipare la trattazione dell'emendamento Baretta 13.7.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di passare all'esame dell'articolo 13 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione concorda.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento al suo emendamento 13.9, esprime rammarico per il fatto che la manovra abbia previsto di limitare temporalmente il contributo di solidarietà a tre anni per i soli parlamentari. Ritiene infatti che tale previsione possa non essere compresa dai cittadini, chiamati a compiere tale sforzo anche per un tempo maggiore.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che anche per i cittadini il contributo è limitato a tre anni.

Pier Paolo BARETTA (PD) precisa che la durata del contributo può essere estesa oltre i tre anni, qualora nel 2013 non fosse raggiunto il pareggio del bilancio.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, osserva che un'eventuale proroga del contributo oltre i tre anni renderebbe necessaria l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene corretta l'osservazione del deputato Borghesi e invita il relatore a proporre una riformulazione dell'emendamento per giungere ad una soluzione unitaria.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, non ritiene opportuno, allo stato, accedere alla richiesta di riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 13.9 e Beltrandi 13.16.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nell'illustrare il suo emendamento 13.15, fa presente che esso ripristina la norma proposta dal Governo in Senato, ripetendone l'esatta formulazione.

Pier Paolo BARETTA (PD), osserva che sullo stesso argomento sono state presentate alcune proposte emendative con diversa articolazione. Propone pertanto di individuare una formulazione condivisa del comma 2 dell'articolo 13, al fine di superare l'attuale previsione normativa, recuperando un minimo di equità.

Renato CAMBURSANO (IdV), manifesta disponibilità nei confronti della proposta del deputato Baretta.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) invita il relatore ad assumersi la responsabilità di presentare una proposta di riformulazione del comma 2 dell'articolo 13, che operi una sintesi delle diverse richieste emendative presentate allo stesso, ricordando che la questione, peraltro di modesto valore economico, ha avuto però grande impatto mediatico in una fase di antipolitica montante. Pertanto, invita la maggioranza a compiere uno sforzo in tale direzione, anche solo assumendo l'impegno di riproporre la norma nella legge di stabilità, al fine di inviare un messaggio positivo agli italiani.

Massimo VANNUCCI (PD) e Rolando NANNICINI (PD) sottoscrivono l'emendamento 13.12 Polledri.

Gioacchino ALFANO (PdL) dichiara che la sua parte politica non può che aderire all'invito del Governo alla maggioranza di mantenere inalterato il testo approvato dal Senato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) rileva che quanto accaduto, con le dimissioni del rappresentante tedesco nell'esecutivo della Banca centrale europea, il crollo delle borse e l'aumento del differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi, indica chiaramente che la priorità in questo momento è quella di approvare la manovra al più presto per dare un segnale ai mercati: in queste condizioni, non c'è spazio per una navetta tra Camera e Senato. Ciò premesso, esprime l'avviso che, su questo punto specifico, il Governo abbia commesso un errore, al quale la modifica apportata dal Senato all'articolo 13 ha, almeno entro certi limiti, riparato. Ritiene che, in ogni caso, il rispetto per la classe politica non possa essere ottenuto mediante misure di questo genere, ma debba essere conquistato sul campo, nel territorio. Aggiunge di essere, comunque, favorevole alla abolizione dell'indennità parlamentare, salvo il rimborso delle spese, e pronto a discuterne.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) reputa giusta e condivisibile la modifica apportata dal Senato su questo punto specifico, anche in considerazione del fatto che la classe parlamentare è comunque chiamata a un contributo di solidarietà significativamente più alto di quello richiesto ai cittadini. Invita inoltre a riflettere che, per un parlamentare, disporre anche di una fonte di reddito diversa dall'indennità è una garanzia di autonomia personale: argomento, questo, che dovrebbe essere valutato attentamente soprattutto da quanti sostengono, a suo avviso contribuendo in questo modo a delegittimare il Parlamento, che i parlamentari non sarebbero scelti dal popolo, ma nominati dai capipartito, e per questo privi di autonomia e di rappresentatività. Aggiunge di ritenere irragionevole prevedere una diversa retribuzione a fronte dello svolgimento delle medesime funzioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara la disponibilità della sua parte politica a venire incontro alla maggioranza, che chiede di convertire il decreto il più rapidamente possibile per dare un segnale rassicurante ai mercati, qualora, da parte sua, la maggioranza accetti di espungere dal testo l'articolo 8, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, che evidentemente non ha nulla a che vedere con la sostenibilità del debito italiano. Intende in tal modo invitare la maggioranza a dare un segnale di apertura al dialogo, senza pretendere un'adesione incondizionata dell'opposizione a una manovra che, ad avviso di quest'ultima, è non solo inutile, come dimostrano gli avvenimenti, ma anche dannosa. Quanto alla questione della riduzione dell'indennità per i parlamentari aventi un altro reddito, fa presente che, se anche il Governo ha commesso un errore introducendo quella misura nel decreto, non si può pensare di eliminarla in sede di esame parlamentare del provvedimento, perché gli annunci di questo tipo rappresentano impegni che devono essere mantenuti, pena la perdita di credibilità, fermo restando che senza dubbio il Parlamento deve reagire alla deriva antipolitica in corso e riaffermare la dignità del suo ruolo. Al deputato Marinello, che ha difeso la funzione parlamentare e si è detto pronto a svolgerla anche senza retribuzione, fa presente che l'indennità è stata voluta dai costituenti al preciso scopo di impedire che l'attività politica fosse riservata ai soli ricchi.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) condanna l'intervento del deputato Corsaro, ritenendo che chi oggi contesta la classe politica è perché vorrebbe che questa gli assicurasse il benessere, e ciò non è più possibile. Nel presentare l'emendamento 13.15, il suo gruppo non intendeva cavalcare l'onda dell'antipolitica, ma riparare ad un errore commesso dal Senato, il quale, nel modificare la norma deliberata dal Governo in materia di indennità parlamentare, ha dato al paese l'impressione che i parlamentari abbiano voluto alleggerire la propria parte di rinunce nel

momento in cui ai cittadini sono richiesti sacrifici. In altre parole, giusta o sbagliata, la misura varata dal Governo non doveva essere modificata in questi termini dal Parlamento.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara che il suo gruppo ritiene un errore la modifica apportata dal Senato all'articolo 13 del decreto: questo non perché condivide le ragioni di quanti inveiscono contro la classe politica, ma perché la politica deve farsi rispettare dal paese. Ritiene che, in un momento di crisi come l'attuale, nel quale è necessaria l'austerità, il paese può rispettare la classe politica solo se vede sul ponte di comando figure specchio e degne di fiducia. Certamente i politici non sono in media peggiori di altri, ad esempio dei giornalisti, ma questo argomento non può essere fatto valere perché la responsabilità di chi ha la funzione dirigente comporta una solitudine della quale bisogna, a suo avviso, avere la forza di farsi carico. Ciò premesso, il suo gruppo riconosce che la priorità, in questo momento, è di dare risposte ai mercati in tempi brevi, ma ritiene anche che il tema in discussione dovrà essere ripreso, trovando il modo di riconquistare al Parlamento il rispetto del paese, che negli ultimi anni è andato discendendo e ritenendo che vi sia al riguardo anche una responsabilità dei presidenti delle Camere, i quali, nelle ultime legislature, hanno dato del Parlamento l'immagine di un « votificio ».

Amedeo LABOCETTA (PdL) ritiene che le proposte dell'opposizione, compresa quella relativa alla soppressione dell'articolo 8, non possano in questo momento essere accolte. Su questo e su altri punti, il discorso potrà essere ripreso, ma in questo momento le ragioni della congiuntura economica internazionale impongono di convertire il decreto quanto prima.

Marco CAUSI (PD) rileva che la scelta iniziale del Governo di diminuire l'indennità dei parlamentari che percepiscono redditi propri importanti ha un senso, dal momento che esistono oggettive disparità

di trattamento tra i parlamentari che sono dipendenti pubblici, i quali sono obbligati a porsi in aspettativa, e i parlamentari che svolgono un lavoro privato. Nei comuni, ad esempio, l'indennità è dimezzata se il dipendente pubblico non si pone in aspettativa.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) fa presente che, a differenza dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, il dipendente pubblico ha la certezza di riavere il suo posto di lavoro una volta concluso il mandato parlamentare.

Marco CAUSI (PD) sottolinea che la norma è stata inserita nel decreto dal Governo, il che prova che il problema quantomeno esiste.

Mario PEPE (Misto-R-A) ritiene che, in questo momento, anche se si decidesse di sopprimere interamente il compenso che spetta ai parlamentari, non si soddisferebbe l'opinione pubblica. Sottolinea come occorra pertanto ridurre la politica inutile, quella che non riesce a decidere, come accade nel dibattito odierno. Ritiene in ogni caso che la soluzione preferibile sarebbe quella di ridurre il numero dei parlamentari. Sottolinea quindi che, quando ai membri del Parlamento non veniva corrisposta alcuna indennità, essi erano soggetti alla Corona e che anche oggi, a suo avviso, l'eliminazione di ogni indennità esporrebbe i parlamentari alla soggezione al poter economico.

Gioacchino ALFANO (PdL) ricorda come il Presidente della Repubblica abbia invitato il Parlamento a provvedere ad una celere approvazione della manovra e come, più volte, lo stesso Presidente abbia fatto conoscere i propri orientamenti anche critici su disposizioni all'esame delle Camere. Evidenzia che non è possibile modificare oggi una manovra che serve al Paese, ritardandone l'approvazione. Ritiene che ciò non renda meno utile il dibattito odierno che può fornire utili spunti di riflessione per i successivi provvedimenti. Sottolinea quindi come sarebbe

più facile per la maggioranza accogliere taluni suggerimenti dell'opposizione per poter condividere le conseguenze di scelte difficili, ma ricorda che si è scelta l'assunzione di responsabilità da parte della sola maggioranza per difendere l'Italia dagli attacchi speculativi.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, esprime indignazione nei confronti di chi ha ritenuto di inserire le disposizioni di cui all'articolo 13 nel testo in esame che, a suo avviso, hanno scatenato inutili polemiche. Invita quindi i colleghi ad una maggiore responsabilità, ricordando come il trattamento economico dei parlamentari sia stato negli ultimi anni più volte ridotto. Rileva che l'articolo 1 del recente decreto-legge n. 98 del 2011 aveva peraltro già stabilito di uniformare l'indennità parlamentare alla media ponderata delle indennità percepita nei sei principali Paesi dell'area euro. Sottolinea come occorra reagire ad un attacco strumentale contro il Parlamento e osserva come sia singolare che tale strumentalizzazione sia particolarmente enfatizzata dal *Corriere della Sera* il cui editore ha manifestato la volontà di svolgere attività politica.

Massimo VANNUCCI (PD) richiamando gli interventi svolti dagli onorevoli Pepe e Polledri, sottolinea come sia proprio chi ritiene che il provvedimento non possa essere modificato a contribuire alla inutilità della presente discussione e alla perdita di centralità del Parlamento. Propone, nel caso in cui la maggioranza consentisse l'approvazione di un numero limitato di proposte emendative da concordare, di anticipare i tempi previsti per il voto finale in Aula a mercoledì, senza il ricorso alla questione di fiducia, in modo da consentire al Senato di approvare il testo in via definitiva anche nella giornata di giovedì, così da rispettare comunque la data già prevista per l'approvazione definitiva. Evidenza, infine, come sia improprio evocare il Capo dello Stato per giustificare talune scelte.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) chiede al relatore di

chiarire le cause della sua indignazione atteso che dovrebbe condividere le opinioni del Governo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) sottolinea come il relatore rinunci ad operare una sintesi sulla questione, malgrado essa sia stata richiamata anche in proposte emendative presentate dal gruppo della Lega Nord e come sia stato proprio il Governo a generare la polemica sulla riduzione delle indennità parlamentari. Ricorda in proposito come il Ministro Calderoli abbia rivendicato la paternità di tale disposizione, fomentando l'antipolitica. Sottolinea come di tale materia dovrebbero più propriamente occuparsi gli uffici di presidenza delle due Camere e osserva che oggi tutta la stampa vicina al centro-destra e quella vicina alla sinistra hanno condotto una campagna contro i parlamentari. Rileva inoltre come tali organi di stampa si mantengano grazie al contributo pubblico all'editoria, sul quale occorrerebbe avviare una riflessione. Ritiene che la classe politica dovrebbe reagire a tale campagna per riacquistare la propria credibilità. Fa presente che la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata colpita dalla riduzione delle indennità prevista nella versione originaria del decreto-legge, evidenziando in proposito come vi sia una notevole differenza nella posizione dei parlamentari che sono dipendenti pubblici, tenuti a mettersi in aspettativa, mentre coloro che esercitano una libera professione o siano titolari di un'impresa possono proseguire l'attività. Rileva quindi che, anche se la Commissione approvasse la proposta emendativa in discussione, la *navette* si potrebbe comunque evitare nel caso in cui il Governo ritenga di presentare un maxi emendamento volto a confermare il testo adottato dal Senato. A suo avviso, in tal modo almeno verrebbero salvaguardate le prerogative della Commissione. Annuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento Occhiuto 13.15.

Michele VENTURA (PD) chiede al rappresentante del Governo le ragioni per le

quali l'articolo 13 sia stato modificato con il maxi emendamento presentato al Senato.

Il sottosegretario Bruno CESARIO fa presente che tale decisione del Governo è stata assunta all'esito dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione al Senato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Polledri 13.12 è stato ritirato dai presentatori e osserva che, con ogni probabilità, il Parlamento avrà modo di affrontare nuovamente la questione.

Dopo controprova mediante appello nominale ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, la Commissione respinge l'emendamento Occhiuto 13.15.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Donadi 13.10, sottolineando come esso presenti un contenuto analogo all'emendamento appena respinto dalla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Donadi 13.10 e Baretta 13.7.

Marco BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 13.17, di cui è primo firmatario, evidenziando che esso intende introdurre un'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e di membro del Parlamento europeo con ogni altra carica pubblica elettiva. Al riguardo, osserva come tale proposta non è semplicemente volta a limitare i benefici economici derivanti dal cumulo degli incarichi, ma intende garantire che lo svolgimento del mandato parlamentare nazionale ed europeo sia un'attività a tempo pieno, rilevando come l'approvazione della proposta rappresenterebbe un efficace strumento per rivalutare la funzione parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Beltrandi 13.17.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra il suo emendamento 13.8, evidenziando

come tale proposta emendativa intenda introdurre un'incompatibilità tra il mandato parlamentare e gli incarichi elettivi a livello europeo e territoriale e la partecipazione agli organi direttivi di società partecipate o controllate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baretta 13.8, nonché gli identici emendamenti Baretta 13.2 e Favia 13.11.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento 13.13, di cui è primo firmatario, osservando che, al fine di risolvere il problema della difficile compatibilità tra attività parlamentare e altre attività economiche e professionali, è preferibile a suo avviso prevedere una specifica incompatibilità tra il mandato elettivo e l'esercizio di attività imprenditoriali e libero-professionali. Nel ricordare come una analoga disciplina sia prevista negli Stati Uniti d'America, evidenzia come una tale previsione consentirebbe di evitare l'insorgere di conflitti di interesse, che si manifestano con particolare evidenza quando avvocati votano al mattino in Parlamento leggi delle quali intendono avvalersi nel pomeriggio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 13.13 e Favia 13.14.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio articolo aggiuntivo 13.02, che propone la soppressione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari a decorrere dal 1° gennaio 2012. Al riguardo, ricorda che si tratta di una questione più volte sollevata dall'Italia dei Valori negli ultimi mesi, da ultimo anche nel dibattito sul bilancio interno della Camera, sottolineando come la spesa annua riconducibile agli assegni vitalizi ammonti a circa 220 milioni di euro. Osserva, pertanto, che l'eliminazione di vitalizi a partire dalla prossima legislatura rappresenta una presa in giro, dal momento che tale provvedimento non inciderebbe sulle ingenti spese sostenute per gli assegni già in

essere, maturati in passato anche a fronte di una brevissima permanenza in Parlamento. Ritiene, invece, che i contributi versati dovrebbero dare luogo alla erogazione di una pensione calcolata con il sistema contributivo, sottolineando come l'Italia dei Valori stia affrontando in modo solitario questa battaglia, per la quale c'è grande attenzione nel nostro paese.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borghesi 13.02.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo 13.03, di cui è primo firmatario, ricordando come tale proposta faccia parte di un pacchetto di disposizioni volte a ridurre i costi della politica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Borghesi 13.03 e 13.04.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo articolo aggiuntivo 13.05, rilevando come esso intenda, tra l'altro, limitare le agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, assimilando la disciplina delle detrazioni in materia a quella prevista per le erogazioni liberali nei confronti delle Onlus.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borghesi 13.05.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo 13.06 di cui è primo firmatario, osservando come le considerazioni svolte dall'onorevole Giachetti in occasione dell'esame dell'articolo aggiuntivo Beltrandi 1.035, anch'esso riferito alla materia dei rimborsi elettorali, testimonino in modo evidente la mancanza di argomenti al riguardo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Borghesi 13.06 e 13.07.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, come convenuto in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata alle ore 9 della giornata di domani.

La seduta termina alle 23.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.50.

ALLEGATO 1

**DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
(C. 4612 Governo, approvato dal Senato)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 01.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: , la riorganizzazione della rete sopprimere le seguenti: consolare e.

01. 2. Narducci, Bucchino, Farina Gianni, Fedi, Garavini, Porta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito del Documento di economia e finanza 2012 e della relativa Nota di aggiornamento, come risultanti dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015 mediante i quali viene data

attuazione alle riorganizzazioni di cui al comma 1.

Conseguentemente al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dà inizio fino alla fine del comma, con le seguenti: , nel quadro di attività di « spending review » di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche sulla base dell'analisi della valutazione della spesa di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, introduce, per le amministrazioni periferiche dello Stato, specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini dell'allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

01. 1. Cambursano.

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. — (*Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione*). — 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella Decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

ART. 1-bis. — (*Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e base imponibile IRAP*). — 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 23 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi o creano nuova occupazione, ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie per le quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nei rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per i successivi. Per le aree svantaggiate del Mezzogiorno tale credito d'imposta può essere collegato a uno schema tre per quindici e cioè all'introduzione di una unica aliquota pari al 15 per cento da applicarsi sui redditi ai fini IRPEF dei lavoratori e in riferimento agli oneri per contributi sociali, e del 15 per cento sull'IRES delle imprese. Il credito d'imposta, pertanto, può essere fatto valere per la copertura della differenza tra le aliquote ordinarie e quelle di vantaggio introdotte per un numero di anni corrispondente all'esaurimento del credito d'imposta. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

ART. 1-ter. — (*Deduzione per carichi di famiglia*). — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Deduzioni per oneri di famiglia*). — 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo, n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto ».

3. La deduzione di cui al comma 1 è stabilita in 3.000 euro per l'anno di imposta 2012, in 3.000 euro per l'anno di imposta 2013 e di 5.000 euro a decorrere dall'anno di imposta 2014.

4. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2012 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 1-bis.

ART. 1-*quater*. — 1. Al decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, all'articolo 10 il comma 6 è soppresso. Conseguentemente nel triennio 2012-2014 si applicano le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, al netto di quelli destinati agli interventi a favore delle famiglie e delle imprese di cui ai precedenti articoli 1-bis o 1-ter, e comunque per un importo non inferiore a 18

miliardi di euro nel 2012, 22 miliardi di euro nel 2013 e 25 miliardi a decorrere dal 2014 sono destinati esclusivamente alla riduzione del *deficit* pubblico nel 2012, al suo azzeramento nel 2013 e alla determinazione di un avanzo nel 2014.

ART. 1-*quinquies*. – 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

«*l-quinquies*) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 ».

2. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 1-*bis*.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, commi 1, 2, 3, 5 e da 35-bis a 36-viciesquater, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, comma 1.

1. 28. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Al comma 01, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1,;

b) dopo le parole: pervenire ad una *aggiungere la seguente*: ulteriore.

Conseguentemente, al comma 02, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente: I decreti di cui al presente comma, che devono riguardare variazioni relative all'esercizio finanziario in corso, perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o di altro disegno di legge da approvare nell'ambito nel medesimo esercizio finanziario.

1. 29. Cambursano.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, alla voce « indebitamento », riga « totale », per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 7.700 milioni di euro e 3.500 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere la lettera d).

1. 47. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: « , limitatamente all'anno 2012 ».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 1.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Restano escluse dalle riduzioni disposte ai commi precedenti le risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 31 ottobre 2011 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-ter. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

5-quater. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-quinquies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle

responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5-sexies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

5-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

5-octies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

- 1. 74.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo le parole « destinate alla ricerca » sono inserite le seguenti: « al funzionamento degli Enti parco nazionali, delle Aree marine protette e delle altre aree protette di rilevanza nazionale, ».

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 a decorrere dall'anno 2012.

- 1. 79.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Ian-

nuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: , ad esclusione di quelle degli enti di ricerca inserire le seguenti: e degli enti parco,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

« 4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture

in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6 del 2010 e n. 6 del 2011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 ».

1. 78. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole « tempo indeterminato » sono aggiunte le seguenti: « e determinato ».

1. 9. Di Biagio.

(Inammissibile)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013 inserire le seguenti: con esclusione di quelli relativi ai familiari a carico ed all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

ART. 1-quater.

(Norme in materia di imposta sui grandi patrimoni immobiliari).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

1. 73. Baretta, Fluvi.

Al comma 6 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'Allegato C-bis, elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni e riduzioni del prelievo obbligatorio, relativo all'articolo 40 comma 1-ter del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso il punto 93.

1. 8. Di Biagio.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « 2011 » è aggiunta la seguente: « 2012 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013 ».

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

1. 7. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere più di un incarico dirigenziale.

1. 46. D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Bionci.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di

saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) rispetto degli indicatori di deficiarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009;

c) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;

d) squilibrio della parte corrente del bilancio;

e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;

f) riduzione del debito.

Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Annualmente, i criteri di virtuosità possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità ».

1. 80. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, dopo le parole « risultano collocati nella classe più virtuosa », sono aggiunte le parole « e in quella immediatamente successiva ».

1. 44. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. All'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è soppresso ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

1. 81. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 8, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) alla lettera a) le parole: « per l'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: per ciascun anno 2012 e 2013 »;

c) alla lettera b) le parole: « per l'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ». In ossequio al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini e di leale collaborazione istituzionale, gli incrementi del concorso alla stabilizzazione della finanza pubblica posti a carico delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono tenere in ogni caso conto

della popolazione residente a livello regionale e provinciale e delle superfici territoriali. I criteri di tale ripartizione devono essere concertati con gli Enti interessati e, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, devono essere definiti nel rispetto delle prerogative statutarie.

Conseguentemente, dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta dello 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 ».

1. 10. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri.

Al comma 8, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) la lettera d) è soppressa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

1. 82. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per gli anni 2012 e 2013 sono esclusi dal computo del patto di stabilità

interno, per le regioni ad obiettivo convergenza, le quote di cofinanziamento a carico dei bilanci delle Regioni o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi, di cui all'articolo 1, comma 129, lettera c) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, destinate alla realizzazione dei Programmi operativi regionali ai fini della realizzazione di progetti d'investimento nell'ambito dei Fondi strutturali 2007/2013.

8-ter. All'onere derivante dal comma *8-bis*, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

*** 1. 11.** Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per gli anni 2012 e 2013 sono esclusi dal computo del patto di stabilità interno, per le regioni ad obiettivo convergenza, le quote di cofinanziamento a carico dei bilanci delle Regioni o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi, di cui all'articolo 1, comma 129, lettera c) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, destinate alla realizzazione dei Programmi operativi regionali ai fini della realizzazione di progetti d'investimento nell'ambito dei Fondi strutturali 2007/2013.

8-ter. All'onere derivante dal comma *8-bis*, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

*** 1. 2.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con il gettito derivante dalla applicazione dell'articolo 2, comma 36-*undevicies*.

1. **35.** Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per spese sostenute dai comuni per spese a favore delle attività del sociale. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con il gettito derivante dalla applicazione dell'articolo 2, comma 36-*undevicies*.

1. **36.** Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di incentivare la diffusione del sistema dei *voucher* e promuovere l'occupazione, sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per l'utilizzo dei « *voucher* ». Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con il gettito derivante dalla applicazione dell'articolo 2, comma 36-*undevicies*.

1. **37.** Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. Alle maggiori spese derivanti

dall'attuazione del presente comma si provvede con il gettito derivante dalla applicazione dell'articolo 2, comma 36-*undevicies*.

1. **38.** Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 108 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: « Le province e tutti i comuni possono assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 12 per cento per l'anno 2011 e per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ».

1. **66.** Simonetti, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111, i commi da 2 a 2-*quater* sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 e di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- b) percorso di convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- c) riduzione del debito;
- d) squilibrio della parte corrente del bilancio;
- e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale.

2-bis. I comuni virtuosi sono individuati per fasce demografiche così come fissate dall'articolo 156 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e mediante accorpamento delle fasce individuate alle lettere *m*) e *n*), e aree geografiche. Gli obiettivi del patto di stabilità e la distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio sono ripartiti in relazione al posizionamento dei comuni sulla base dei parametri indicati.

2-ter. Annualmente, i criteri di virtuosità di cui al decreto del comma 2, possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità »".

1. 55. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole « I trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario », sono inserite le seguenti: « , comprensivi di quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, ».

9-ter. Contestualmente, è ripristinata una quota dei trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 28 gennaio 2011 in misura corrispondente all'importo del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

9-quater. Le risorse ripristinate sono attribuite ad ogni regione in relazione alla quota di accesso ai trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011 e sono successivamente fiscalizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

9-quinquies. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti per singola regione gli obiettivi di finanza pubblica in relazione ai nuovi valori dei trasferimenti ridotti a seguito dell'applicazione dei commi precedenti.

1. 69. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per l'anno 2012, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente agli enti locali virtuosi che hanno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2009, non sono considerate le spese in conto capitale complessivamente sostenute per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

ART. 1-quater.

(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di

immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

1. 83. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 12-bis, sopprimere le seguenti parole: , per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Consequentemente, al 12-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il secondo comma, inserire il seguente: « I Comuni possono accedere alla Banca dati dell'anagrafe tributaria in attuazione del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212, sia per integrare l'accertamento a seguito della segnalazione di cui al precedente comma sia per sollecitare l'iniziativa dell'Agenzia delle En-

trate verso contribuenti nei cui confronti non si sia ancora proceduto ovvero che risultano non aver presentato la dichiarazione ».

Consequentemente, al comma 12-ter, lettere b) e c), sostituire le parole: « ed il Consiglio », ovunque ricorrano, con le seguenti: o il Consiglio »; alla lettera e), dopo le parole: Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: , da adottare entro 90 giorni,.

1. 84. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:

« 29-bis. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla redazione di un Piano di riforma, da trasmettere alle Camere per le conseguenti determinazioni, relativo agli enti vigilati e controllati dal medesimo Ministero, al fine di verificare le modalità per procedere al loro riordino e alla loro riduzione. Nel Piano sono inoltre evidenziate le aree di attività di ciascun ente, le sovrapposizioni operative e organizzative e le eventuali duplicazioni delle finzioni e delle attività, anche con riferimento alle strutture di livello regionale che svolgono compiti analoghi, e le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate. Il Piano deve altresì: a) delineare un disegno strategico che indichi gli obiettivi economici per il settore e di ruolo dello stesso rispetto a interessi di carattere più generale; b) indicare un numero limitato e selettivo di strumenti connotati da forti livelli di specializzazione, sulla base del principio di sussidiarietà; c) ridefinire complessivamente un sistema di governance del settore, indicando i rispettivi ruoli dello Stato e delle Regioni e degli enti locali, nonché la responsabilità degli operatori economici nella gestione operativa ed economica delle filiere agricolo-alimentari.

29-ter. Al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli Enti vigilati dal Mini-

stero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti Enti vigilati provvedono a pubblicare in modo facilmente accessibile gli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali:

a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio;

b) l'organigramma degli Enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio e di conclusione e dei relativi costi;

c) l'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti. »

1. 77. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. All'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5. La titolarità di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche ».

16-*ter*. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. La titolarità di contratti per attività di ricerca a tempo determinato ai sensi del presente articolo comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche ».

1. 62. Di Stanislao.

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 71. Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'articolo 1, sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Unificazione degli enti previdenziali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito l'Istituto di previdenza generale, di seguito denominato « Istituto ». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

2. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS in essere alla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.

4. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi sessanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri; il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il consiglio di indirizzo e di vigilanza dura in carica quattro anni;

d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

6. Alla costituzione degli organi di cui al comma 5 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2013. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione delle strutture e delle procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2012, un piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e per la piena attuazione delle disposizioni del presente articolo, da avviare entro il 30 settembre 2012. Il piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

(Unioni di comuni).

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

e) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

j) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

k) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

l) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

m) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituende Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'Interno nomina un commissario *ad hoc* che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina.

6. All'articolo 32 del citato Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituende Unioni, potrà essere

modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.

3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse ».

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario *ad hoc* che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina.

1. 63. Donadi, Borghesi, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Sostituire il comma 20 con i seguenti:

20. All'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e do adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la

cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta unni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente aumentati di un anno a decorrere dal 1° luglio 2013, nonché di un ulteriore anno per ogni anno e mezzo successivo, fino all'elevazione a 65 anni di età.

20-bis. La Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e sostituita dalla Tabella contenuta nell'Allegato 1 alla presente legge.

20-ter. Le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per le politiche sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sono finalizzate *a)* alla promozione di misure di sostegno alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, nonché *b)* al finanziamento di uno schema di prestiti contributivi intesi a consentire la formazione di carriere contributive continue ai lavoratori dipendenti e *c)* alla riduzione degli oneri gravanti sulle imprese a seguito della riforma del sistema di relazioni industriali nonché, in subordine, al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono finalizzate alla graduale riduzione degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'Inps	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 2
2009 (dal 1/7/2009 al 31/12/2009)	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
dal 2012	100	65	100	65

1. 30. Merloni, Cambursano.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

successive modificazioni, le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguono l'accesso alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico di sessantuno anni. Il requisito anagrafico di sessantuno anni è incrementato di un

anno di età, ogni diciotto mesi a partire dal 1° gennaio 2012, sino al raggiungimento di 65 anni di età a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le risorse derivanti dal presente comma, relativamente al solo periodo 2012-2016, affluiscono al Fondo per le politiche sociali e sono integralmente finalizzate alla promozione di misure di sostegno alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché alla graduale adozione di un sistema fiscale di vantaggio per le famiglie con figli. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità. Il Fondo per le politiche sociali è ridenominato in: « Fondo per le politiche sociali e familiari ».

- 1. 3.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

« 20-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2012 il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si consegue esclusivamente con il requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici vigente prima della data di

entrata in vigore della presente legge per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011, nonché nei confronti:

dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

dei lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni; dei titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dei lavoratori di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 che abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui al comma 1 del medesimo decreto per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, ne gli ultimi dieci di attività lavorativa. Le risorse derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per le politiche sociali e sono integralmente finalizzate a favorire l'occupazione e al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità. ».

- 1. 4.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

« 20-bis. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 20 confluiscono in un

Fondo a sostegno del lavoro femminile, appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per interventi dedicati a politiche di sostegno alla maternità, al riconoscimento del valore economico delle attività di cura e familiari svolti soprattutto dalle donne, per l'innalzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, per l'eliminazione delle differenze salariali e contributive tra lavoro maschile e femminile e per favorire la continuità lavorativa femminile. La dotazione del predetto Fondo è di 90 milioni di euro nell'anno 2015, di 275 milioni di euro nell'anno 2016, 400 milioni di euro nell'anno 2017, 507 milioni di euro nell'anno 2018, 630 milioni di euro nell'anno 2019, 675 milioni di euro nell'anno 2020, 720 milioni di euro nell'anno 2021 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Unificazione degli enti previdenziali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito l'Istituto di previdenza generale, di seguito denominato « Istituto ». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data;

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

2. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS in essere alla data del gennaio 20. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi

sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.

4. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi sessanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri; il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il consiglio di indirizzo e di vigilanza dura in carica quattro anni;

d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due nominati dal Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

6. Alla costituzione degli organi di cui al comma 5 si provvede a decorrere dal gennaio 2013. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione delle strutture e delle procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dell'INPS, dell'ENPDAP e dell'ENPALS, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2012, un piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e per la piena attuazione delle disposizioni del presente articolo, da avviare entro il 30 settembre 2012. Il piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

(Unioni di comuni).

2. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di

comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

l) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituenti Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'Interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina.

6. All'articolo 32 del citato Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituenti Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.

3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse. ».

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario *ad hoc* che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina.

1. 64. Donadi, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

« 20-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Le economie di spesa di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento del Fondo per le politiche sociali e fami-

liari finalizzate alla non autosufficienza e alla realizzazione di azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, anche di natura fiscale e previdenziale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 dicembre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla realizzazione delle finalità di cui al comma 11-bis con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 utilizzate a tal fine in ciascuna annualità ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

« ART. 1-quater.

(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700,000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno

di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

1. **76.** Lenzi, Gneccchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19-bis aggiungere il seguente:

ART. 19-ter.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle c. d'auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di

contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-*quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 ».

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal V gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali,

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo,

o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

h) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e

formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

22. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al ai commi 18 a 23, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente deduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbliga-

torie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato ».

1. **75.** Baretta, Damiano, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 23-bis.

1. **42.** Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Sopprimere il comma 24.

1. **6.** Di Biagio.

Sopprimere i commi 26, 26-bis e 26-quater.

1. **72.** Causi.

Sopprimere i commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.

1. **41.** Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Sopprimere il comma 32.

1. **70.** Ghizzoni.

Sostituire il comma 33 con il seguente:

« 33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle am-

ministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il soggetto di cui al primo periodo che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno *ad personam*, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi della media dei trattamenti economici di cui al comma 1, individuati con le procedure di cui al comma 3 e nella misura di questi.»

- 1. 12.** Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Nelle more della definitiva individuazione da parte del Ministero della difesa degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, individuazione già parzialmente operata, giusto decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 22 novembre 2010 della Direzione generale dei Lavori e del Genio del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro con proprio decreto disciplina:

a) i termini e le modalità di sospensione del recupero forzoso a carico di conduttori *sine titolo* in godimento di unità abitative in atto non incluse fra quelle di prevista alienazione;

b) la conferma dei canoni di locazione applicati ai conduttori prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della Difesa n. 122 del 16 marzo 2011 concernente «Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari oc-

cupati da utenti senza titolo», per tutta la durata della sospensione dei recuperi forzosi.

- 1. 5.** Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis, inserire il seguente:

33-ter. Al fine di conseguire un significativo contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'azienda Autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, senza necessità di sostenere ulteriori costi per avviare nuove procedure concorsuali, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria».

- 1. 65.** Piffari, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis il seguente:

33-ter. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

«7. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione.».

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.»

- 1. 13.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente comma:

33-ter. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato. »

- 1. 14.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 1621. *(Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari)* 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della Difesa.

2. In coordinamento con l'ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi. »

- 1. 15.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

3-ter. L'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,

n. 125, e l'articolo 21, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 30 settembre 2011 sono abrogati. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 17.300.000, sono versati al bilancio dello Stato. »

- 1. 16.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis il seguente:

33-ter. L'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. Per l'anno 2012 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 7.500.000, sono versati al bilancio dello Stato. »

- 1. 17.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti in del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato. »

- 1. 18.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Gli articoli 986, 987, 988, del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato. »

- 1. 19.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 326.000.000, sono versati al bilancio dello Stato. »

- 1. 20.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato. ».

- 1. 21.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è abrogato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro

992.000 per l'anno 2011, euro 261.000 per l'anno 2012 ed euro 261.000 per l'anno 2013, sono versati al bilancio dello Stato. »

- 1. 22.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della Legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato. »

- 1. 23.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedurali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3. »;

« 6. I termini procedurali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio

fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato. ».

I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato. »

1. 24. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 dell'articolo 39 è sostituito con il seguente: « 7. Il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, o di altre amministrazioni, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nei ruoli civili delle amministrazioni di cui al precedente periodo conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, che tenga conto dell'età anagrafica, della categoria, speditività e delle qualifiche possedute dal militare, nonché dell'incarico e delle mansioni svolte al momento della presentazione della domanda di transito. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico

accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento. »

1. 25. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 25.000.000, sono versati al bilancio dello Stato. »

1. 26. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato. »

1. 27. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico

delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

- 1. 39.** D'Amico, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei dirigenti pubblici nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le assunzioni di tutti i dirigenti pubblici devono essere effettuate con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, mandato di Governo;

b) previsione della possibilità di licenziamento dei dirigenti pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante

la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità.

- 1. 40.** D'Amico, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. Al comma 42, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: « a carico della finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del bilancio dello Stato ».

- 1. 67.** Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:

33-ter. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-**bis**, è aggiunto il seguente:

3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice civile ».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

- 1. 68.** Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Semplificazioni di materia di esenzione dall'ICI).

Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2005, n. 248 è abrogato.

1. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Obbligo di dichiarazione ICI per gli immobili esenti).

1. All'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7», sono soppresse.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, che non abbiano già presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con riferimento a tutti o a parte degli immobili posseduti, in forza del testo del comma 4 dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, vigente fino all'entrata in vigore della modifica di cui al presente articolo, sono tenuti ad effettuare tale adempimento entro il 30 novembre 2011, con riferimento agli immobili posseduti al 1° gennaio 2011, secondo le modalità di cui all'articolo 10 citato; in caso di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.

1. 02. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Maggiori entrate derivanti dall'alienazione delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al Fondo edifici di culto per la riduzione del debito pubblico).

1. Sono abrogati gli articoli da 54 a 65 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Conseguentemente si dispone l'alienazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al patrimonio del Fondo edifici di culto FEC.

2. La Santa Sede può avvalersi della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni immobili da alienarsi ai sensi del comma precedente. La Santa Sede comunica la sua intenzione di avvalersi di tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

3. I proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio di cui al comma 1 sono destinati alla riduzione del debito pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1. 03. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1.1.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di soggetti la cui natura non sia nemmeno parzialmente commerciale).

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a

qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta;

1. 04. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dal divieto di esenzioni o riduzioni fiscali in favore delle attività commerciali svolte anche da enti senza fine di lucro).

1. È abrogata ogni norma che preveda esenzioni o riduzioni fiscali e tributarie a favore di qualsiasi soggetto svolgente un'attività commerciale, ancorché il fine di lucro non connoti in modo principale l'attività della persona giuridica beneficiaria dell'esenzione o della riduzione stessa.

1. 05. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Divieto di utilizzo delle quote destinate allo Stato a soggetti che già percepiscono quote di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 20 maggio 1985).

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, alla fine del punto 48 del titolo, aggiungere il seguente periodo: Le quote destinate allo Stato non possono essere utilizzate in favore di soggetti che già percepiscono quote di cui all'articolo 47.

1. 07. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Norme per il recepimento della direttiva 2011/7/UE, inerente il fenomeno del ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per:

a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) le richieste di interessi inferiori a 5 euro;

c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

3. Si intende per:

a) « transazioni commerciali »: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;

b) « pubblica amministrazione »: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;

c) « imprenditore »: ogni soggetto, diverso dalle pubbliche amministrazioni esercente un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi o di una qualsiasi professione intellettuale. In particolare essi si dividono in: produttori, fornitori di servizi, grossisti e importatori;

d) « interessi di mora »: gli interessi legali o negoziati, concordati tra imprese;

e) « interessi legali »: gli interessi di mora quali interessi semplici a un tasso ottenuto sommando al tasso di riferimento dieci punti percentuali;

f) « tasso di riferimento »: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni;

g) « ritardi di pagamento »: l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali di cui al comma 7, o al comma 13;

h) « riserva di proprietà »: l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo, secondo le disposizioni previste all'articolo 1523 del codice civile;

i) « prodotti alimentari deteriorabili »: quelli definiti tali con decreto del Ministro dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993.

4. Il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento

della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in oggetto, maggiorato di dieci punti percentuali. Il tasso di interesse di riferimento applicabile è:

a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1° gennaio dell'anno stesso;

b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1° luglio dell'anno dell'anno stesso.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze da notizia del tasso di interesse di cui al comma 1, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

6. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

7. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, gli interessi di mora di cui al medesimo comma, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento ai sensi di quanto stabilito al comma 20, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono fissati nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;

c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

8. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tali casi il saggio di interesse di cui al comma 7, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

9. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

10. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8, e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno dei seguenti importi:

a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;

b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;

c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

11. Gli importi di cui al comma 10 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

12. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni e appalti o la prestazione di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

13. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 12, gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti al comma 32, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle

merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

14. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 13, lettera *c*), non può eccedere i trenta giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto.

15. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto dal comma 13, lettera *b*), fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.

16. Nel caso in cui gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfettario pari ai 5 per cento dell'importo dovuto. Tale risarcimento si intende aggiunto agli interessi di mora.

17. Il tasso di interesse di riferimento applicabile alle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ad autorità pubbliche è quello previsto al comma 21.

18. Qualsiasi transazione commerciale avente quali parti produttori, fornitori di servizi, grossisti o importatori comporta l'obbligo di comunicazione, in capo agli stessi soggetti, delle proprie condizioni generali di vendita a qualunque acquirente di prodotti o richiedente di prestazioni o di servizi che ne fa la richiesta per un'attività professionale. Tali condizioni costituiscono la base per la negoziazione commerciale e comprendono:

- a*) le condizioni di vendita;
- b*) il listino dei prezzi unitari;
- c*) le riduzioni di prezzo;
- d*) le condizioni di pagamento.

19. Le condizioni generali di vendita possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti dei prodotti o di richiedenti delle prestazioni o dei servizi. In tale caso, l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 18 riporta le condizioni generali di vendita applicabili agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria. Qualsiasi produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore può stabilire, con un acquirente di prodotti o con un richiedente di prestazioni di servizi, particolari condizioni di vendita che non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione.

20. Salvo disposizioni contrarie indicate nelle condizioni di vendita o stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta.

21. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

22. I professionisti di un settore, clienti e fornitori, possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito dal comma 21. Essi possono inoltre proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. A tale fine le rispettive organizzazioni professionali concludono appositi accordi. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, è convalidata la nuova modalità di calcolo ed è estesa agli operatori stessi.

23. I commi da 18 a 22 non si applicano ai settori del trasporto stradale delle merci, del nolo di veicoli con o senza conducente, per la commissione di trasporto nonché per le attività di spedizioniiere, di agente marittimo e di trasporto

aereo, di sensale di trasporto e di spedizioniere doganale. I termini di pagamento convenuti non possono in alcun caso oltrepassare trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura.

24. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che, in caso di ritardo, sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso di interesse inferiore a sei volte il tasso di interesse legale, il tasso applicabile è uguale al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.

25. La comunicazione prevista dal comma 18 è effettuata con qualsiasi mezzo conforme agli usi della professione.

25. Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dai commi 20 e 21 nonché il fatto di fissare un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni della presente legge, sono puniti con un'ammenda, compresa tra 5.000 e 15.000 euro.

27. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possono definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto dai commi 20 e 21, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) il superamento del termine legale è motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nell'anno 2009 o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;

b) l'accordo prevede l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del paga-

mento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;

c) la durata dell'accordo è limitata e non supera il termine del 1° gennaio 2013.

28. Gli accordi di cui al comma 27 possono essere conclusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è adottato, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a estendere il termine in deroga previsto dai predetti accordi a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.

29. Se in un determinato settore di attività non è stato possibile sottoscrivere un accordo interprofessionale, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fondato su un'analisi delle condizioni specifiche del settore, è possibile prorogare tale scadenza a una data successiva.

30. In caso di ordini definiti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenzario delle prestazioni o delle consegne, si applica la normativa in materia di controlli sulle transazioni commerciali vigente prima della data del 1° settembre 2010.

31. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore.

32. Ai fini della determinazione di clausole che risultano gravemente inique

ai danni del creditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.

33. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

34. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

35. Devono tenersi, inoltre, in considerazione eventuali cause oggettive che hanno indotto il debitore al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel comma 7, lettera *b*), nel comma 8, o nel comma 13, lettera *b*).

36. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente inique.

37. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dei commi 34, 35 e 36, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a

diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o a eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

38. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

39. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 37 e 38, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da 1.000 a 2.000 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

40. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

41. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è abrogato.

42. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

43. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

1. 08. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Destinazione di risorse al FAS finalizzate al rinnovo del parco veicoli destinati al trasporto pubblico locale).

1. Al fine di consentire alle Regioni il rinnovo del parco veicoli destinati al trasporto pubblico locale, nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli

puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia, conformemente alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, nell'ambito di un programma nazionale per il trasporto urbano, da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono destinati al Fondo per le aree sotto utilizzate 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« 3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. 3-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 ».

1. 09. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Introduzione utilizzo software libero negli uffici della PA).

1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: « acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto; »

1. 010. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Introduzione del principio di preferenza per il software libero e obbligo di motivazione per l'eventuale mancato utilizzo).

1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:

a) La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del *software* libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In quest'ultimo caso il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore in modo da adattarli alle proprie esigenze;

b) pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione della scelta. »

1. 011. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Censimento, auto recupero e assegnazione degli immobili).

1. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica, non destinati a finalità di edilizia economica e popolare, presenti nel rispettivo territorio, e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e di fabbricati inutilizzati e al loro stato di

manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. Dal censimento di cui al comma 1 sono esclusi gli immobili istituzionalmente adibiti ad edilizia economica e popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi delle case popolari; nel censimento sono ricompresi gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

3.1 comuni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato nonché di recupero e di manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo.

4. 1 programmi di cui al comma 3 sono realizzati direttamente dal comune e, per una quota da definire nell'ambito dei programmi stessi, da cooperative di autorecupero costituite da cittadini, residenti nel comune, privi di abitazione o sottoposti a procedura di sfratto.

5. I comuni, nell'ambito dei piani integrati sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, individuano gli immobili di loro proprietà e di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati, da acquisire e da recuperare con l'apporto dei cittadini associati nelle cooperative di autorecupero di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge. I predetti immobili possono essere individuati anche al di fuori dei piani integrati ed essere oggetto di un programma specifico di recupero promosso dal comune, dalla regione o dalla provincia nel cui territorio insiste l'immobile da recuperare.

6. Al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero di cui all'articolo 2, il comune emana un avviso pubblico di gara per l'assegnazione di alloggi da ristrutturare, rivolto alle cooperative di autorecupero.

7. L'avviso pubblico di cui al comma 1 indica:

a) gli immobili soggetti al recupero, con relative ubicazione e descrizione;

b) un progetto preliminare e il computo di massima delle opere da eseguire;

c) i tempi per la conclusione dei lavori di recupero;

d) lo schema di convenzione, di cui all'articolo 4, con l'indicazione delle opere da realizzare a carico dell'ente proprietario e di quelle da realizzare a carico delle cooperative di autorecupero, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 5;

e) i requisiti che le cooperative di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla gara di assegnazione degli immobili da recuperare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6;

f) i criteri per la scelta della cooperativa di autorecupero, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6;

g) il regime giuridico cui è sottoposto il contratto di locazione con l'indicazione dei soci assegnatari, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4.

8. Entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando, il comune rende pubblico l'elenco delle cooperative di autorecupero a cui sono assegnati gli immobili indicati nel medesimo bando.

9. Le cooperative di autorecupero alle quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3, procedono all'assegnazione degli alloggi dei medesimi immobili a coloro che posseggono i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata, secondo criteri stabiliti dall'assemblea dei soci.

10. Qualora entro i termini di cui al comma 4 le cooperative di autorecupero non abbiano proceduto all'assegnazione degli alloggi, vi provvede il comune sulla base dei criteri di assegnazione previsti dalla normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

11. Gli immobili da recuperare ad uso abitativo sono assegnati alle cooperative di autorecupero o ai consorzi tra le stesse mediante una convenzione con la quale la

cooperativa o il consorzio di cooperative si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite la partecipazione diretta dei soci agli oneri economici e il loro apporto lavorativo diretto, fatto salvo il diritto di rivalersi del valore delle opere eseguite sul canone di locazione.

12. Nella convenzione di cui al comma 1 sono stabiliti:

a) il valore, valutato in base ai capitolati di appalto per lavori analoghi, delle opere a carico delle cooperative di autorecupero o dei consorzi tra le stesse;

b) l'ammontare del canone di locazione per singolo alloggio, definito sulla base della normativa regionale vigente in materia di determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;

c) i tempi assegnati al socio assegnatario per scontare in conto canone di locazione il valore delle opere realizzate;

d) gli impegni dell'amministrazione comunale nella realizzazione di parte degli interventi di recupero;

e) le penali e i motivi della rescissione del contratto in caso di inadempienze.

13. La cooperativa di autorecupero o il consorzio tra cooperative è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero. Dalla data della fine dei lavori, di cui si dà atto con verbale firmato dal presidente della cooperativa o del consorzio e da un rappresentante dell'amministrazione comunale, i soci assegnatari sono direttamente responsabili del pagamento degli oneri, delle spese accessorie e del canone di locazione.

14. Il progetto di recupero è redatto a cura degli uffici tecnici dell'amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa di autorecupero o con il consorzio tra cooperative. L'amministrazione comunale può delegare la redazione del progetto direttamente alla cooperativa o al consorzio; in tale caso il valore del progetto è computato per il 50 per cento a carico della cooperativa di autorecupero o

del consorzio e per il restante 50 per cento a carico dell'amministrazione comunale.

15. Sono di competenza dell'amministrazione comunale i lavori relativi alle parti comuni e strutturali dell'edificio, e in particolare quelli relativi alle fondazioni, alle coperture, agli interventi di consolidamento e di rifacimento dei solai, al rifacimento delle facciate, alla riparazione o della sostituzione dei serramenti esterni, al rifacimento degli impianti o al loro adeguamento alla normativa vigente nonché gli atti per l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli immobili.

16. Sono di competenza delle cooperative di autorecupero o dei consorzi tra le stesse le opere interne agli alloggi, e in particolare quelle concernenti le pavimentazioni, le tramezzature, i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, i serramenti interni, gli impianti tecnologici interni alle abitazioni, compresa la loro messa a norma, e le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici.

17. Nell'ambito della convenzione stipulata, ai sensi dell'articolo 4, tra la cooperativa di autorecupero o il consorzio tra cooperative e l'amministrazione comunale, con apposito capitolato di appalto sono individuati i lavori di competenza della cooperativa o del consorzio.

18. La direzione dei lavori è di competenza della cooperativa di autorecupero o del consorzio tra cooperative, sotto la diretta sorveglianza dell'amministrazione comunale.

19. Il valore del lavoro erogato dai soci della cooperativa di autorecupero o del consorzio tra cooperative ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è computato sulla base della paga oraria prevista dai contratti di categoria dei lavoratori dipendenti relativamente alle mansioni corrispondenti.

20. Gli oneri per i materiali e ogni altro onere aggiuntivo relativo ai lavori di competenza delle cooperative di autorecupero o dei consorzi tra le stesse sono posti a carico delle cooperative o dei consorzi.

21. Le cooperative di autorecupero o i consorzi tra le stesse possono, al fine di realizzare l'intervento, ricorrere a ditte o a

professionisti per una parte dei lavori non superiore al 20 per cento del valore dei lavori stessi.

22. Le cooperative di autorecupero devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere formate da soci, in numero superiore a quello delle unità immobiliari da assegnare, in possesso di un reddito non superiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata e non proprietari di un'altro immobile o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico di cui all'articolo 3, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura come cooperative o consorzi con finalità specifiche di autorecupero di immobili;

c) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, all'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) prevedere, nell'atto costitutivo, l'autorecupero come finalità principale e, nello statuto, i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi ai singoli soci.

23. I criteri per la scelta della cooperativa di autorecupero o del consorzio tra cooperative a cui assegnare l'immobile da recuperare devono tenere conto, in caso di parità di valutazione, dell'utilizzazione di materiali a tecnologia biocompatibile.

24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sui rispettivi fondi per i programmi di edilizia economica e popolare, definiscono la quota di stanziamento destinata all'autorecupero di immobili in degrado da destinare ad uso abitativo ai sensi della presente legge.

25. I comuni presentano i programmi di autorecupero di cui alla presente legge alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, che li approvano entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione.

26. I programmi di autorecupero presentati dai comuni ai sensi del comma 2 devono contenere una scheda, per ogni immobile interessato, con la quantificazione della spesa prevista, suddivisa tra gli interventi di competenza dell'amministrazione comunale e gli interventi di competenza delle cooperative di autorecupero o dei consorzi tra le stesse.

27. Contestualmente all'approvazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3, la regione o la provincia autonoma assegna, nell'ambito dei rispettivi fondi per l'edilizia economica e popolare, finanziamenti ai comuni presentatori dei programmi medesimi. Contestualmente, la regione o la provincia autonoma dispone l'erogazione dei fondi relativi all'accensione dei mutui agevolati da concedere alle cooperative di autorecupero o ai consorzi tra le stesse assegnatarie degli interventi.

28. Le cooperative di autorecupero o i consorzi tra le stesse hanno accesso ai fondi destinati ai singoli interventi sulla base degli immobili ad esse assegnati per il recupero dall'amministrazione comunale.

29. I comuni possono comunque procedere agli interventi di autorecupero di cui alla presente legge anche con fondi propri e senza il ricorso a mutui agevolati per le cooperative di autorecupero o per i consorzi tra le stesse.

1. 012. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Esercizio della difesa nelle controversie minori in materia di lavoro ed amministrativa).

1. All'articolo 417, comma 1, del codice di procedura civile, le parole « euro 129,11 » sono sostituite dalle seguenti: « euro cinquemila ».

2. All'articolo 23 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: « , nonché nei giudizi in materia di silenzio e di ottemperanza ».

1. 013. Di Stanislao.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Soppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è abrogato ».

1. 014. Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina).

1. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è abrogato.

2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

3. Alla tabella E allegata alla legge 13 dicembre 2010 n. 2201 alla voce relativa alla legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 204, è soppressa ».

1. 015. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Suppressione della società « Difesa Servizi Spa » e riduzioni spese militari).

1. L'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e lo statuto della società « Difesa servizi Spa », di cui il decreto del ministro della difesa 10 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011 sono abrogati.

2. Nelle more della costituzione di un esercito europeo, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. Qualora entro la data indicata al comma 2 non sia emanato il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce di pari importo le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero della difesa come spese rimodulabili.

4. Per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.

5. A decorrere dall'anno 2014, la riduzione di cui al comma 4 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.

6. Le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

7. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa

delle Forze armate, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, ciascuno per la parte di sua competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.

8. Le spese di cui al comma 7 nel triennio 2012-2014 non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2010 di tali spese ridotto del 30 per cento ».

1. 016. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni).

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009, incrementata del tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2012, per le spese delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, nor-

mative o amministrative, volte ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1. La disposizione del presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono rilevanti ai fini del patto di stabilità.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 ».

1. 017. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Abrogazione delle pensioni di anzianità).

1. A decorrere dal primo gennaio 2012, ogni lavoratore acquisisce il diritto al trattamento pensionistico e previdenziale esclusivamente al momento del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, qualsiasi sia l'anzianità contributiva acqui-

sita dal lavoratore stesso nel corso della carriera lavorativa.

1. 018. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Innalzamento età pensionabile).

1. All'articolo 1, comma 6, lettera *b*), alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « 60 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 ».

2. All'articolo 1, comma 6, lettera *c*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, le parole: « e 60 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « o a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 ».

3. Le Tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono sostituite dalle Tabelle A e B di cui all'allegato 1 annesso.

Allegato 1
(Articolo 1 comma 3)

« TABELLA A
(Articolo 1, comma 6)

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2012	60	60

TABELLA B
(Articolo 1, commi 6 e 7)

	Lavori dipendenti pubblici e privati		Lavori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 2
2012	95	60	96	61
2013	95	61	96	62
2014	96	61	97	62
2015	96	62	97	63
2016	97	62	98	63
2017	97	63	98	64
2018	97	63	98	64
2019	97	64	98	65
2020	97	64	98	65
dal 2021	97	65	98	65

1. 019. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Introduzione, in via sperimentale, della facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. 1 lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014 hanno facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età di cui al

comma 2, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia.

2-ter. Quando è stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di cui al comma 2-bis, gli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, sono ridotti di due terzi. Il trattamento pensionistico a cui il lavoratore ha diritto al momento del pensionamento è pari a quello che sarebbe stato attivato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica, maturato nel frattempo. È altresì erogata una

pensione supplementare corrispondente alla sommatoria dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto.

2-quater. Decorso il termine previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente per raggiunti limiti di età, quando questi ha esercitato l'opzione di cui al comma *2-bis* il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendogli, in aggiunta al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. L'indennità aggiuntiva non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento del dipendente ».

2. Con riferimento a ciascuno dei tre anni di applicazione, in via sperimentale, della disciplina prevista dai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, introdotti dall'articolo 1, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette al Parlamento, entro il primo trimestre dell'anno successivo, una relazione sugli effetti economici e sociali dell'applicazione della disciplina stessa.

1. 021. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Disposizioni in materia di liberalizzazione della dispensazione dei medicinali)

1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 32, primo comma, e dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ha la finalità di garantire e di favorire l'accesso dei cittadini ai pro-

dotti medicinali nonché, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 41, primo e terzo comma, e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, di favorire l'accesso all'esercizio della professione dei farmacisti.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la legge attribuisce alle regioni, nel rispetto e a garanzia del diritto alla salute, la responsabilità di verificare i titoli professionali necessari per l'esercizio dell'attività professionale di farmacista e di verificare la corretta applicazione dei parametri ubicativi delle farmacie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al comma 4, ferma restando la non applicabilità di restrizioni tendenti a predeterminare, normativamente e amministrativamente, il numero di esercizi da autorizzare sul territorio di competenza.

3. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritto all'albo professionale dei farmacisti.

4. Sono dispensabili esclusivamente in farmacia i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

5. L'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e dei commi 1, comma 2, del presente articolo, è stabilita dalle regioni e distingue le farmacie in farmacie convenzionate con il SSN e farmacie non convenzionate con il SSN.

6. Sono considerate convenzionate con il SSN le farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,

dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

7. Sono farmacie non convenzionate con il SSN gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, all'azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), sono in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL 8. L'autorizzazione della ASL è rilasciata sulla base dell'ispezione preventiva, atta a verificare l'idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

9. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata a una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

10. Decorso un mese dall'invio della comunicazione prevista al comma 7, ai sensi della disciplina del silenzio assenso prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato.

11. Nella comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici vigenti, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e

la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla Farmacopea ufficiale.

12. È riconosciuto a ogni cittadino il diritto alla libera scelta tra la farmacia convenzionata e la farmacia non convenzionata con il SSN.

13. Possono essere titolari di una farmacia non convenzionata con il SSN, in qualità di persona fisica ovvero di socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, i cittadini di cui ai commi 3, 4 e 5 che non hanno compiuto i sessantacinque anni di età alla data di invio delle comunicazioni di cui al comma 7

14. L'accesso alla titolarità di cui al comma 13 è riservato ai farmacisti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che hanno almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

15. Sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione della ASL gli esercizi di vicinato la cui titolarità è riferita a un soggetto giuridico attualmente titolare di farmacia convenzionata con il SSN, in qualità di persona fisica ovvero di socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, ubicata nella stessa regione. Parimenti l'acquisizione della titolarità di una farmacia convenzionata con il SSN determina per lo stesso soggetto giuridico il ritiro dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

16. Alle farmacie non convenzionate con il SSN si applicano gli articoli 3 e 7, commi da 1 a 4-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni.

17. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN sono dispensabili esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

18. Nelle farmacie non convenzionate con il SSN possono essere dispensati, fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e

successive modificazioni. È facoltà della farmacia non convenzionata, previa comunicazione da inviare alla ASL competente per territorio, di dotarsi di un laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali da dispensare in regime non convenzionale limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta e a preparati magistrali non sterili. Le farmacie non convenzionate sono tenute ad attenersi alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004.

19. Alle farmacie convenzionate con il SSN e alle farmacie ospedaliere sono riservati l'uso della denominazione « farmacia » e dell'insegna a croce di colore verde.

20. Alle farmacie non convenzionate con il SSN sono riservati l'uso della denominazione « farmacia non convenzionata con il SSN » e dell'insegna a croce di colore rosso.

21. Alla data di entrata in vigore del presente articolo, ciascuna regione provvede, attraverso la ASL competente per territorio, a rilasciare l'autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata al SSN agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che alla data del 30 giugno 2008 risultano essere registrati nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) – Tracciabilità del farmaco e che hanno dato comunicazione al comune di competenza, ai sensi degli articoli 7 e 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. 22. L'accesso alla titolarità degli esercizi di cui al comma 21 è riservato ai farmacisti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che hanno almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

23. La trasformazione in farmacia non convenzionata con il SSN è consentita agli esercizi di vicinato di cui al comma 21, il cui farmacista titolare ha conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che ha almeno due

anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

24. Per gli esercizi che non rispondono ai requisiti di cui al comma 23 la trasformazione in farmacia non convenzionata con il SSN è subordinata alla partecipazione da parte del farmacista titolare dell'esercizio a un corso di preparazione con frequenza obbligatoria, organizzato dagli Ordini provinciali dei farmacisti, della durata massima di sei mesi, nel quale sono approfondite la normativa e le procedure relative a ricette a pagamento, stupefacenti, farmacovigilanza, sistema *Hazard analysis and critical control points* (HACCP), tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, nonché osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

25. Gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui al comma 21, prima della trasformazione in farmacie non convenzionate con il SSN, devono rispondere ai requisiti previsti al comma 12. Sono esclusi da quanto disposto nel presente articolo, decorso un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui al comma 7.

26. Chiunque apre una farmacia non convenzionata con il SSN o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla ASL, di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, è punito con l'ammenda da euro 50.000 a euro 100.000.

27. Nei casi di cui al comma 26 l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia non convenzionata con il SSN.

28. Al terzo comma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) all'assistenza farmaceutica, alla vigilanza sulle farmacie convenzionate e non convenzionate con il SSN, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 »,

29. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 30. Le farmacie non convenzionate con il SSN sono soggette alle norme in materia di vigilanza contenute negli articoli 51 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e 14, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

27. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28. La presente normativa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. 022. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Aumento tassazione beni immobili ad uso abitativo non locati, con esclusione della prima casa).

1. L'articolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: « Unità immobiliari non locate 1. Se le unità immobiliari possedute ad uso di abitazione, in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono

comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato del cinquanta per cento. »

1. 023. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Riduzione del trattamento pensionistico per i lavoratori che hanno acquisito il diritto alla pensione con un'anzianità lavorativa inferiore ai venti anni).

1. Ai lavoratori dipendenti che abbiano acquisito il diritto al trattamento pensionistico in base ad una contribuzione derivante dalla prestazione di un servizio lavorativo effettivo, il cui periodo sia inferiore a venti anni, è ridotta la propria retribuzione pensionistica per un importo pari al 10 per cento dell'importo totale, con l'eccezione dei casi in cui tale requisito non sia stato raggiunto per motivi imputabili ad invalidità, infermità o cause di servizio.

1. 024. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Rai Radio Televisione Italiana e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Rai Radio Televisione

Italiana in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

1. 025. Beltrandi, Bernardini, Farina Coccioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Cassa depositi e prestiti e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'Economia e Finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni cassa depositi e prestiti in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

1. 026. Beltrandi, Bernardini, Farina Coccioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Fintecna e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Fintecna in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine

finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

- 1. 027.** Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Finmeccanica e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Finmeccanica in proprietà e possesso del Ministero medesimo,

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione

ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

- 1. 028.** Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Ferrovie dello Stato e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'Economia e Finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Ferrovie dello Stato in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede, allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

- 1. 029.** Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario della società In proprietà del Ministero dell'economia e finanze Poste Italiane e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Poste italiane in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

1. 030. Beltrandi, Bernardini, Farina Cossioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Enel, e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le

procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Enel in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

1. 031. Beltrandi, Bernardini, Farina Cossioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Eni, e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Eni in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti

o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

1. 032. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario delle seguenti società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze: Eni, Enel, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Finmeccanica, Fintecna, Cassa depositi e prestiti, Rai Radio Televisione Italiana e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalle dismissioni delle società non più sottoposte al controllo statale).

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, delle seguenti società per azioni in proprietà e possesso del Ministero medesimo: Eni, Enel, Poste, Ferrovie dello Stato, Finmeccanica, Fintecna, Cassa depositi e prestiti, Rai Radio Televisione Italiana.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nei settori in cui operavano le società partecipate e dismesse dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

1. 033. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Cessione del pacchetto azionario di società in proprietà del ministero dell'economia e finanze e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione statale).

1. Entro il 12 gennaio 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, delle società per azioni in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nei settori in cui operavano le società partecipate e dismesse dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro, deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato.

Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

1. 034. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

1. La legge 3 giugno 1999, n. 157 è abrogata.

1. 035. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Barbato.

ART. 1-ter

Sopprimere il comma 2.

1-ter. 1. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione).

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

***1-ter. 01.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione).

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà del ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola Impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dello ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo del servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

***1-ter. 07.** Cambursano, Borghesi, Cimdoro.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento civile).

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 133, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà notizia, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'articolo 135 *bis*, alle parti che si sono costituite. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.

2. Ove per qualunque motivo non si potesse procedere con le modalità di cui al precedente comma, il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza alle parti che si sono costituite mediante biglietto contenente il dispositivo.

b) All'articolo 134, il comma 3 è sostituito dalla seguente normativa:

3. L'avviso di cui al secondo comma va preferibilmente effettuato a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'articolo 135 *bis*. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.

c) Dopo l'articolo 135, è aggiunto il seguente:

ART. 135-*bis*. — *Comunicazioni e notificazioni* — Tutte le comunicazioni e le notificazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti costituite, al consulente ed agli altri ausiliari del giudice sono effettuate

dalla cancelleria del giudice a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della Giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello.

Le comunicazioni e le notificazioni a mezzo posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione da parte dell'ufficio notificatore della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico.

In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione ».

d) All'articolo 136, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il cancelliere, ove le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice ed ai testimoni non possano essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, provvede con biglietto di cancelleria in carta non bollata.

2. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

e) All'articolo 137, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le notificazioni, quando non sono eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

f) L'articolo 170 è così sostituito:

1. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno, a mezzo di posta elettronica certificata, al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135-*bis*.

2. Se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente una sola comunicazione

o notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto.

3. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente, ove non sia possibile effettuarle a mezzo di posta elettronica certificata, si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

4. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135 *bis*. Ove, per qualunque motivo, non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, la comunicazione avviene mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.

g) All'articolo 368, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Il decreto è notificato alle parti ed al procuratore della repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo ufficiale giudiziario. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135 *bis*.

3. Il pubblico ministero comunica a mezzo posta elettronica certificata il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Il capo dell'ufficio giudiziario sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135 *bis*.

h) L'articolo 489 è così sostituito:

1. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno a mezzo di posta elettronica certificata, secondo quanto disposto dagli articolo 170. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 135 *bis*.

2. Ove per qualunque motivo non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, rispettivamente, nell'atto di precetto e nella domanda di intervento.

3. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.

i) Al comma 1 dell'articolo 645, dopo le parole « con atto di citazione notificato al ricorrente », sono aggiunte le seguenti « a mezzo di posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'articolo 135 *bis*. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata l'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al ricorrente.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dai commi precedenti. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i

criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera f).

4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dalla presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dalla presente articolo. Il consiglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.

8. Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 3.

9. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***1-ter. 02.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale).

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti e salvo quanto previsto dalle norme del presente titolo, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni ».

b) all'articolo 148, al comma 3 è premesso il seguente:

« 2-*bis*.1 Nell'ipotesi di cui al comma 2-*bis*, le notificazioni o gli avvisi ai difensori sono preferibilmente notificati dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico ».

c) All'articolo 151, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 2-*bis*.1, il pubblico ministero può disporre che le notificazioni o gli avvisi di atti del suo ufficio siano eseguiti dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, quando siano diretti a soggetti pubblici o privati che risultino forniti di tale sistema informatico. In tal caso l'atto

si intende notificato al momento della ricezione, da parte dell'organo notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico ».

d) All'articolo 153, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le notificazioni al pubblico ministero possono altresì essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, qualora il soggetto che provvede alla notificazione sia dotato di tale sistema di certificazione ».

e) All'articolo 156, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La notificazione all'imputato detenuto nei modi previsti dai precedenti commi può essere sostituita da notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. In tal caso, l'autorità giudiziaria invia, attraverso la cancelleria, la segreteria o la polizia giudiziaria, l'atto da notificare al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci, che provvede alla notifica e all'esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all'autorità giudiziaria richiedente ».

f) All'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. In tal caso si procede sempre a mezzo di posta elettronica certificata con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1, salvo giustificato motivo ».

g) All'articolo 158, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che, nel caso previsto dal comma 1, la notifica sia effettuata dalla cancelleria, dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dal Ministero della difesa, e trasmettendo copia dell'atto presso l'ufficio del comandante, il quale informa l'in-

teressato nei modi di cui al comma 1 e all'esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all'autorità giudiziaria richiedente.

h) Al comma 1 dell'articolo 159 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1.

i) All'articolo 161, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori, preferibilmente con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1, anche se vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio ».

l) Al comma 1 dell'articolo 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1 ».

m) L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — (Notificazioni ad altri soggetti). — 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, fatte salve le modalità previste dall'articolo 151 e salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149 ».

n) All'articolo 168, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione ».

o) Al comma 1 dell'articolo 171, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) se non sono state osservate le modalità previste dalla legge e dalle norme del presente titolo in materia di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata ».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dal presente articolo. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera g.

4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione del presente articolo.

5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dal presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dal presente articolo. Il con-

siglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.

8. Qualora, entro il termine previsto al comma 6, il consiglio dell'ordine forense non abbia predisposto i sistemi di posta certificata, nonché in ogni ipotesi di mal funzionamento del sistema connesso, dipendente da mancata o carente manutenzione in violazione del comma 7, le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata possono essere sostituite con il deposito dell'atto da notificare al difensore presso la sede del consiglio dell'ordine forense.

9. Le modifiche al codice di procedura penale introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 6.

10. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-ter. 03. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Riduzione e controllo della spesa pubblica per contratti di lavori, servizi e forniture).

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'« Anagrafe unica » delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla « Anagrafe unica », e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed

aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema unico di codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla legge di conversione del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al comma 1, relativi all'istituzione dell'« Anagrafe unica », pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione del sistema di gestione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1-ter. 04. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai

magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.

1-ter. 06. Giachetti.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di

ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.

1-ter. 05. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

ART. 2.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

2.1. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

2.2. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

2.3. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

2.4. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

2.5. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

2.6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2.6 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che nel periodo d'imposta sottoscrivano, per un importo complessivo non inferiore al 300 per cento del valore del maggior prelievo che si sarebbe determinato a seguito dell'applicazione delle medesime disposizioni, titoli di stato poliennali di durata non inferiore a dieci anni al portatore che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad emettere alla pari con un tasso annuo di rendimento non superiore al minore tra il tasso d'interesse fissato dalla banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data dell'emissione e il tasso d'interesse medio annuo di analoghi titoli emessi dalla repubblica federale di Germania.

2. 16. Baretta.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 200.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei

soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

2. 19. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori a 10 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

2. 1. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Al comma 2, sostituire la parola: 300.000 con la seguente: 150.000.

2. 14. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Al comma 2, dopo le parole: parte eccedente il predetto importo, aggiungere le seguenti: per i redditi derivanti dall'attività di calciatori professionisti il contributo di solidarietà di cui al precedente comma è dovuto per i redditi superiori a 200.000 euro ed elevato al 6 per cento, ed elevato di ulteriori 5 punti percentuali per

ciascuna giornata di sciopero a cui il calciatore abbia aderito nel corso dell'anno fiscale.

2. 53. Fugatti, Comaroli, Polledri.

Al comma 2, dopo le parole: parte eccedente il predetto importo, aggiungere le parole: per i redditi derivanti dall'attività di calciatori professionisti il contributo di solidarietà di cui al precedente comma è dovuto per i redditi superiori ai 200.000 euro ed è elevato al 6 per cento.

2. 54. Fugatti, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2.1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 10 milioni è dovuta, a partire dall'anno d'imposta 2011, un'imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

2.2. A partire dall'anno 2014 le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per l'eccellenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e sono integralmente finalizzate alla promozione di iniziative, individuate su base strettamente competitiva, nei settori dell'istruzione universitaria e della ricerca, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

2. 3. Cambursano, Merloni, Barbato.

Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011, oppure possono essere versate in un massimo di tre rate annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2011;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2011;

c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;

d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le

liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2013, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

3-ter. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 3-bis, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 3-bis, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

3-quater. Parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis non inferiori a 1 miliardo di euro, confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. 28. Barbato.

Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

ART. 12-bis.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso

per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

ART. 12-ter.

(Trattamento economico dei parlamentari).

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili e devono essere corredati dalla

relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

5. Il limite massimo di cui al comma 4 viene ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.

6. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da « possono altresì » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata e che nella stessa giornata partecipa ad almeno una delle riunioni della commissione permanente di cui è membro se convocata ».

7. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

8. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.

9. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

ART. 12-*quater*.

(Indennità e rimborsi dei Ministri).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale o di quello europeo non

è riconosciuto nessun trattamento economico né alcun rimborso per le spese di trasporto, di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti delle rispettive assemblee parlamentari.

ART. 12-*quinquies*.

(Riduzione del numero dei ministri).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.

ART. 12-*sexies*.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante « Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici ».

ART. 12-*septies*.

(Giornata elettorale).

1. A decorrere dall'anno 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, pro-

vinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché quelle referendarie, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

ART. 12-*octies*.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici).

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: « per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 2.066 euro ».

ART. 12-*novies*.

(Eliminazione contributi all'editoria).

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987 n.67, recante « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », è abrogato.

2. La legge 7 agosto 1990, n. 250, recante « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa », è abrogata.

3. Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », sono abrogati.

ART. 12-*decies*.

(Economie negli Organi costituzionali, di Governo e negli apparati politici).

1. A decorrere dall'anno 2012, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2011 riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.

3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

ART. 12-undecies.

(Riorganizzazione ed accorpamento delle Province in attesa dell'abolizione delle Province).

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ed in attesa dell'abolizione delle Province, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.

2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.

ART. 12-duodecies.

(Modifiche alle disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).

1. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

« 30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a cinque, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di una volta ».

2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: « , anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, » sono soppresse;

b) il comma 18 è sostituito dal seguente: « 18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. »;

c) al comma 19 sostituire le parole: « in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. », con le seguenti: « in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. »;

d) al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Le disposizioni del comma 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato. ».

ART. 12-terdecies.

(Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione).

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.

6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali

a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.

9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni della presente legge. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 12-*quaterdecies*.

(Voli blu).

1. L'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« Articolo 3 – *Voli blu* – 1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale.

2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali ed alla assoluta indisponibilità di sufficienti ed adeguati voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio espressamente delegato, che ne assumono la responsabilità contabile.

3. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con aggiornamento mensile ed indicazione analitica di tutti i soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

4. Non possono mai partecipare a voli di Stato soggetti esterni all'amministrazione pubblica, che vi collaborino a qualunque titolo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco viene trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.

6. Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, comprese le forze di polizia ed i servizi di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia. ».

ART. 12-*quinquiesdecies*.

(*Soppressione delle comunità montane*).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

ART. 12-*sexiesdecies*.

(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

ART. 12-*septiesdecies*.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati « consorzi BIM », sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 12-*duodevicies*.

(Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 12-undevicies.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 250.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 abitanti »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: « Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, » sono sostituite dalle seguenti: « I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari

a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità ».

ART. 12-vicies.

(Modifica dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 37.

(Composizione dei Consigli).

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da 35 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;

c) da 30 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

d) da 15 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

e) da 10 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

f) da 8 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;

g) da 6 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:

a) da 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.

3. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. ».

ART. 12-*vicies semel*.

(Modifiche all'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali).

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da

un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione superiore a 500.000;

b) non superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le Province a cui sono assegnati 30 consiglieri »;

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi il Consiglio e il Sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri. ».

ART. 12-*vicies bis*.

(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici « Promo-Italia »).

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: « decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « decreti legislativi di cui al comma 1 » e le parole: « dai medesimi commi » sono sostituite dalle seguenti: « dal medesimo comma ».

2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — (Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia").

– 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'ICE antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 14, commi 17-27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottato ai sensi del presente comma:

1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST);

3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);

4) FINEST Spa;

5) camere di commercio italiane all'estero;

6) istituti italiani di cultura all'estero;

b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi della medesima lettera;

d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera a) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:

1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura ita-

liana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;

5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia", quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 14, commi 17-27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);

6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;

7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, istituito ai sensi della lettera a), in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" di cui al numero 5).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere ema-

nate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma.

3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, sono abrogati ».

ART. 12-*vicies ter*.

(*Soppressione di ulteriori enti*).

1. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi i seguenti enti:

1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;

3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;

4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;

5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;

6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;

7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;

8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;

9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;

10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;

11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;

12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;

- 13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
- 14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
- 15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
- 16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
- 17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
- 18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
- 19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
- 20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
- 21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
- 22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
- 23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
- 24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
- 25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
- 26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Temi;
- 27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
- 28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
- 29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
- 30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano;
- 31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
- 32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
- 33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Basso Toce » di Gravellona Toce;
- 34) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Bacchiglione » di Vicenza;
- 35) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Mella » di Brescia;
- 36) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Tesna superiore e affluenti » di Vicenza;
- 37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Toce » di Domodossola (Novara);
- 38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno » (Perugia);
- 39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia » di Campogalliano (MO);
- 40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Tergola-Muson Vecchio » di Camposampietro (PD);
- 41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria.

ART. 12-*vicies quater*.

(Contratti di conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e affidamento di studi ed incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 3, dopo il comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. modificazioni, è aggiunto il seguente: « 1-*ter*. I provvedimenti di cui al 20, e successive alle lettere *f-bis*) e *f-ter*) possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per il rapporti

con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale ».

2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.

ART. 12-*vicies quinquies*.

(Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico).

1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con

personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, sono costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli ».

2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.

3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

ART. 12-*vicies sexies*.

(Riduzione stipendi manager pubblici).

1. A decorrere dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei

direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il doppio del valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

ART. 12-*vicies septies*.

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 e che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i

regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. A decorrere dall'anno 2012 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le

magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

ART. 12-*vicies octies*.

(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e l'istituzione di un « Palazzo Italia » a Bruxelles).

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata « Palazzo Italia », situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto

previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

ART. 12-*vicies novies*.

(Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica sui giochi e le scommesse).

1. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento ».

2. **32.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

(Inammissibile limitatamente al capoverso art. 12-ter, comma 6 e al capoverso art. 12-*vicies bis*, comma 2)

Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quarter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

ART. 12-*bis*.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1,

alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

ART. 12-ter.

(Trattamento economico dei parlamentari).

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della

Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

5. Il limite massimo di cui al comma 4 viene ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.

6. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da « possono altresì » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata e che nella stessa giornata partecipa ad almeno

una delle riunioni della commissione permanente di cui è membro se convocata ».

7. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

8. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.

9. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

ART. 12-*quater*.

(Indennità e rimborsi dei Ministri).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale o di quello europeo non è riconosciuto nessun trattamento economico né alcun rimborso per le spese di trasporto, di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti delle rispettive assemblee parlamentari.

ART. 12-*quinquies*.

(Riduzione del numero dei ministri).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative

o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.

ART. 12-*sexies*.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante « Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici ».

ART. 12-*septies*.

(Giornata elettorale).

1. A decorrere dall'anno 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché quelle referendarie, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

ART. 12-octies.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: « per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 2.066 euro ».

ART. 12-novies.

(Eliminazione contributi all'editoria).

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987 n.67, recante « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », è abrogato.

2. La legge 7 agosto 1990, n. 250, recante « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa », è abrogata.

3. Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », sono abrogati.

ART. 12-decies.

(Economie negli Organi costituzionali, di Governo e negli apparati politici).

1. A decorrere dall'anno 2012, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2011 riduzioni di spesa che, anche

con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.

3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

ART. 12-undecies.

(Riorganizzazione ed accorpamento delle Province in attesa dell'abolizione delle Province).

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ed in attesa dell'abolizione delle Province, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.

2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.

ART. 12-duodecies.

(Modifiche alle disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).

1. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

« 30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a cinque, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di una volta ».

2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: « , anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, » sono soppresse;

b) il comma 18 è sostituito dal seguente: « 18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. »;

c) al comma 19 sostituire le parole: « in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. », con le seguenti: « in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. »;

d) al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Le disposizioni del comma 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato. ».

ART. 12-terdecies.

(Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione).

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.

6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso

esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.

9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni della presente legge. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 12-*quaterdecies*.

(*Voli blu*).

1. L'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« Articolo 3 – *Voli blu* – 1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale.

2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali ed alla assoluta indisponibilità di sufficienti ed adeguati voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del sot-

tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio espressamente delegato, che ne assumono la responsabilità contabile.

3. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con aggiornamento mensile ed indicazione analitica di tutti i soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

4. Non possono mai partecipare a voli di Stato soggetti esterni all'amministrazione pubblica, che vi collaborino a qualunque titolo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco viene trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.

6. Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, comprese le forze di polizia ed i servizi di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia. ».

ART. 12-*quinquiesdecies*.

(Soppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le

regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

ART. 12-*sexiesdecies*.

(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposi-

zioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

ART. 12-septiesdecies.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di

seguito denominati « consorzi BIM », sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 12-duodevicies.

(Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 12-undevicies.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 250.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 abitanti »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: « Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, » sono sostituite dalle seguenti: « I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità ».

ART. 12-vicies.

(Modifica dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 37.

(Composizione dei Consigli).

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da 35 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;

c) da 30 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

d) da 15 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

e) da 10 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

f) da 8 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;

g) da 6 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:

a) da 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.

3. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. ».

ART. 12-*vicies semel*.

(Modifiche all'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali).

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni

capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione superiore a 500.000;

b) non superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le Province a cui sono assegnati 30 consiglieri »;

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi il Consiglio e il Sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri. ».

ART. 12-*vicies bis*.

(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici « Promo-Italia »).

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: « decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « decreti legislativi di cui al comma 1 » e le parole: « dai medesimi commi » sono sostituite dalle seguenti: « dal medesimo comma ».

2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. – *(Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia")*.
– 1. Il Governo è delegato ad adottare,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera *a*), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'ICE antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 14, commi 17-27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottato ai sensi del presente comma:

1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST);

3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);

4) FINEST Spa;

5) camere di commercio italiane all'estero;

6) istituti italiani di cultura all'estero;

b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera *a*) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi della medesima lettera;

d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera *a*) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:

1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;

5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia", quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffu-

sione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 14, commi 17-27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);

6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;

7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, istituito ai sensi della lettera a), in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" di cui al numero 5).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma.

3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, sono abrogati ».

ART. 12-*vicies ter*.

(*Soppressione di ulteriori enti*).

1. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi i seguenti enti:

1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;

3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;

4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;

5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;

6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;

7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;

8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;

9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;

10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;

11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;

12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;

13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;

14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

- 15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
- 16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
- 17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
- 18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
- 19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
- 20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
- 21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
- 22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
- 23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
- 24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
- 25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
- 26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Temi;
- 27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
- 28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
- 29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
- 30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano;
- 31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
- 32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
- 33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Basso Toce » di Gravellona Toce;
- 34) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Bacchiglione » di Vicenza;
- 35) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Mella » di Brescia;
- 36) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Tesna superiore e affluenti » di Vicenza;
- 37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Toce » di Domodossola (Novara);
- 38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno » (Perugia);
- 39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia » di Campogalliano (MO);
- 40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Tergola-Muson Vecchio » di Camposampietro (PD);
- 41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria.

ART. 12-*vicies quater*.

(*Contratti di conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e affidamento di studi ed incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni*).

1. All'articolo 3, dopo il comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. modificazioni, è aggiunto il seguente: « 1-*ter*. I provvedimenti di cui al 20, e successive alle lettere *f-bis* e *f-ter*) possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per il rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura

burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.

ART. 12-*vicies quinquies*.

(Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico).

1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, sono costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le Amministra-

zioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli».

2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.

3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

ART. 12-*vicies sexies*.

(Riduzione stipendi manager pubblici).

1. A decorrere dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione

anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il doppio del valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

ART. 12-*vicies septies*.

(*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*).

1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 e che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione pre-

visti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. A decorrere dall'anno 2012 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

ART. 12-*vicies octies*.

(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e l'istituzione di un « Palazzo Italia » a Bruxelles).

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata « Palazzo Italia », situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province auto-

nome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. 33. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

(Inammissibile limitatamente al capoverso art. 12-ter, comma 6 e al capoverso art. 12-*vicies bis*, comma 2)

*Dopo il comma 2-*quater*, aggiungere il seguente:*

*2-*quinquies*.* Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* confluiscono integralmente nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale sono prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive.

*Conseguentemente, al comma 36, dopo la parola: all'erario, è inserita la frase: salvo quanto disposto dal comma 2-*quater* del presente articolo.*

2. 26. Cambursano, Merloni.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento ».

*3-*bis*.* A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.

*3-*ter*.* Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al

pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

3-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a *3-ter* sono attribuite per 880 milioni di euro a decorrere dal 2012 alle finalità di cui all'articolo 12-*bis*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

« ART. 12-*bis*.

(Soppressione dei ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale).

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014";

b) le parole: "105 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.883 milioni di euro";

c) le parole: "al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "al periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2011 ed agli anni 2012, 2013 e 2014";

d) l'ultimo periodo è soppresso ».

2. 9. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-quater e alla parte consequenziale)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento ».

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

3-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a *3-ter* sono attribuite per 80 milioni di euro a decorrere dal 2012 al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 - legge di stabilità 2011 al fine di inserire la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo tra i livelli essenziali dei servizi sanitari e per 800 milioni di euro alla riduzione del saldo di finanza pubblica per i comuni sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2012.

2. 18. Nannicini, Baretta.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-quater)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-ter. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

3-quater. Una quota non inferiore al 3 per cento del Prelievo erariale unico è destinata annualmente, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'attuazione di misure di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi al gioco.

2. 27. Cambursano, Borghesi, Barbato.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-quater)

Al comma 3 sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: A decorrere dal 1° ottobre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'accisa gravante sulle sigarette di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, relative ai tabacchi lavorati, è aumentata in modo tale da assicurare, per le sigarette, un maggior gettito non inferiore a 75 euro per chilogrammo di prodotto, calcolato sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta. Con il medesimo decreto sono aumentate nella medesima misura le accise sugli altri tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 350 milioni di euro per il 2011 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate alla riduzione del concorso al riequilibrio dei saldi di finanza pubblica a carico degli enti locali.

2. 25. Reguzzoni, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

I commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

b) al comma 5, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1,000 euro »;

c) al comma 8, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

d) al comma 12, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

e) al comma 13, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro ».

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese ».

4-ter. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro.

4-quater. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° dicembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.

2. 12. Baretta, Fluvi.

Il comma 4, è sostituito dai seguenti:

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

b) al comma 5, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

c) al comma 8, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

d) al comma 12, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

e) al comma 13, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro ».

4.1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro ».

4.2. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

4.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.

4.4. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a dare comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo

regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4.5. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

4.6. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento

delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

4.7. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso.

4.8. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'Iva, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 36-bis a 36-quater.

2. 21. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali ».

2. 10. Garavini.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-quater. Entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano, senza indicarne l'entità.

5-quinquies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 giugno 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera un accordo, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, che replichi i contenuti della bozza di convenzione fiscale parafata del 10 agosto 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federa-

rale di Germania e di quella del 24 agosto 2011, tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito.

5-sexies. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma *5-quater*, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma *5-quinquies* concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera.

5-septies. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma *5-quater*, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma *5-quinquies* concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera, sono aumentate del 50 per cento in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma *5-quater*, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta.

5-octies. Quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da *5-quater* a *5-septies*, sono destinate per l'anno 2012, all'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale complessivamente sostenute dagli enti locali virtuosi per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.

2. 17. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-quater. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indi-

cazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-quater*, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

2. 13. Baretta, Fluvi, Rubinato.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il mancato gettito, della quota spettante alla Regione siciliana, derivante dalla riduzione dal 27,5 per cento al 20 per cento dell'aliquota sulle rendite finanziarie relative a depositi di conto corrente, liberi o vincolati, e quelli postali, è compensato con un aumento, di pari importo, dei trasferimenti statali alla Regione stessa.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 35-octies, aggiungere il seguente:

35-novies. Alla lettera *f-quater*) dell'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sopprimere le parole: «una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

2. 5. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri.

Sopprimere i commi 29 e 30.

2. 31. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Sopprimere il comma 35-octies.

2. 11. Fedi, Garavini.

Al comma 35-octies, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 15. Montagnoli, D'Amico, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni.

Dopo il comma 35-octies aggiungere il seguente:

35-novies. Al fine di dare piena attuazione al punto franco intercluso nel Porto di Messina, istituito e delimitato dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1951, n. 191, la cui permanenza in vigore è stata ritenuta indispensabile dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, nel rispetto della normativa comunitaria vigente per le zone franche, con decreto del Ministero per l'economia e le finanze, previa intesa con la Regione Siciliana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni per l'applicazione del regime doganale di punto franco; nel medesimo termine è altresì adottato il regolamento di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1951, n. 191. Sono fatte salve le speciali disposizioni di maggiore favore di cui alla legge 15 marzo 1951, n. 191, in quanto non contrastanti con la normativa comunitaria vigente per le zone franche.

2. 6. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri.

Sostituire il comma 36, con il seguente:

36. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di

economia e finanze dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate confluiranno, nell'esercizio successivo, in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno integralmente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

*** 2. 2.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Sostituire il comma 36, con il seguente:

36. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanze dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate confluiranno, nell'esercizio successivo, in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno integralmente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

*** 2. 4.** Merloni, Cambursano.

Dopo il comma 36-quinquies inserire il seguente:

36-quinquies.1. All'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il numero 6-sexies è soppresso.

2. 29. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 36-novies, aggiungere i seguenti:

36-novies.1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti in un pubblico registro che

possiedono i beni, indicati nel decreto da emanarsi ai sensi del comma 36-*novies*.6, devono indicare gli estremi identificativi della o delle persone fisiche che esercitano, anche in linea di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni in questione.

36-*novies*.2. I beni, indicati nel decreto da emanarsi ai sensi del comma 36-*novies*.6, esistenti nel territorio dello Stato e acquisiti o posseduti da società od enti non residenti o entità giuridiche comunque non soggette ad iscrizione in pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dalla indicazione della o delle persone fisiche che esercitano, anche in linea di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.

36-*novies*.3. L'indicazione della persona o delle persone fisiche indicate nei commi 36-*novies*.1 e 36-*novies*.2 deve essere effettuata per la prima volta entro il 30 giugno 2012, e ribadita successivamente entro il 30 giugno di ogni anno.

36-*novies*.4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi precedenti devono comunicare le risultanze loro pervenute all'Agenzia delle Entrate con cadenza semestrale.

36-*novies*.5. Le disposizioni previste ai commi 36-*novies*.1 e 36-*novies*.2 non si applicano alle società od enti aventi più di 15 soci o partecipanti.

36-*novies*.6. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate è delegato ad emanare, entro il 30 aprile 2012, un decreto con il quale sono individuate, per tipologia e valore, le categorie di beni cui si applicano i commi 36-*novies*.1 e 36-*novies*.2.

36-*novies*.7. I beni le cui indicazioni, ancorché richieste dai commi 36-*novies*.1 e 36-*novies*.2, vengano omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, risultino palesemente squilibrate rispetto al valore dei medesimi sono sottoposti a confisca. Il procedimento di confisca è affidato agli incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi della persona o delle persone in testa alle quali è verificato

il palese squilibrio si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 74 del 2000. Lo squilibrio si considera palese quando il valore complessivo dei beni riferito, anche per quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti ad imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette sempreché vengano fornite adeguate informazioni relative al donante.

2. 7. Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 36-duodecies, aggiungere il seguente:

36-*duodecies*.1. Alle società partecipate integralmente o parzialmente dallo Stato è fatto divieto di localizzare le proprie sedi ed avere il proprio domicilio fiscale negli Stati e nei territori aventi regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 107, del 10 maggio 1999. Tale divieto si applica altresì al possesso di quote di società partecipate integralmente o parzialmente dai medesimi soggetti di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 36-undecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo sussiste altresì per i rapporti con operatori finanziari esteri.

2. 34. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 36-duodevicies, aggiungere il seguente:

36-*duodevicies*.1. Al fine di semplificare nonché rendere trasparente e tracciabile il procedimento di fatturazione e registrazione elettronica delle operazioni imponibili nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli altri enti pubblici nazionali, in osservanza del decreto legislativo

20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del regolamento di attuazione della fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 35. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiunge i seguenti:

36-vicies quinquies. Al comma 33 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « 10 per cento delle somme giocate » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento delle somme giocate ».

36-vicies sexies. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire le parole: « 3 per cento » con le seguenti: « 6 per cento ».

36-vicies septies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;

alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;

alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

2. 23. Polledri.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2463, secondo comma, il numero 8) è sostituito dal seguente: « le persone cui è affidata l'amministrazione e i soggetti incaricati del controllo contabile »;

b) l'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2477 – (*Controllo legale dei conti*). – L'atto costitutivo prevede la nomina di un revisore dei conti o di collegio sindacale composto da tre o cinque membri.

Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 della sezione VI-bis del presente Capo; se l'atto costitutivo non dispone diversamente il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Il revisore dei conti o i membri del collegio sindacale sono responsabili in solido con gli amministratori della società nei confronti della società o di terzi nei casi in cui siano stati commessi i reati di cui al Capo I del Titolo XI del presente libro ».

2. 8. Bitonci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili fino ad un massimo annuo di euro 5.000 le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma ».

- 2. 45.** Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. Dopo il comma 15-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: « 15-*quinquies*. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società o cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera ».

- 2. 46.** Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che lo rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia

bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.

- 2. 48.** Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: « all'importo non documentato. » sono aggiunte le seguenti: « Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato ».

- 2. 51.** Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bitonci, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni

anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente».

36-vicies sexies. La ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (ed operazioni *intraday*) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento;

2. 49. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. Al fine di consentire all'Amministrazione della giustizia di fronteggiare l'incremento di attività derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono determinate, fermo quanto disposto dal comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria da riassegnare:

a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della

sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura pari al 49 per cento da devolvere al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato».

2. 30. Palomba, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. 43. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. 42. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27,

comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

- 2. 41.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

- 2. 40.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

- 2. 39.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera *f*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

- 2. 38.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27,

comma 3, lettera *g*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

- 2. 37.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

- 2. 36.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:

36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera *i*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

- 2. 44.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e conseguente aumento del gettito fiscale).

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nullaosta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la

sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del governo competente, mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accet-
tante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
- f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della domanda di nulla osta, presentata ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

- a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio territoriale del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del governo competente verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione stessa e la questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui essa è riferita.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o

convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo

stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

2. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Riforma degli assetti proprietari del sistema bancario italiano e liberalizzazione del settore mediante il superamento del sistema di controllo delle banche da parte delle Fondazioni bancarie).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private, disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, deve essere istituita senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato entro il 1° gennaio 2012. Dalla data di istituzione, la nuova autorità attua, altresì, un processo di graduale e progressivo superamento del presente assetto proprietario delle imprese bancarie che autorizza le fondazioni bancarie ad assumere il controllo, diretto o indiretto, delle società bancarie, nonché il controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati, realizzando un processo di liberalizzazione del settore bancario stesso ispirato ai principi di concorrenza.

2. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Divieto del diritto di voto per banche che posseggano quote maggiori del 15 per cento del capitale azionario di imprese operanti in settori non bancari o finanziari).

1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 6 inserire il seguente:

« 6-bis. Le banche e gli intermediari finanziari che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne conseguua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti ».

2. 03. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Gli articoli 23, 24, 25, 26, 26-ter, 27, 27-ter e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. 04. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti anche ad attività commerciali).

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

2. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.

*** 2. 05.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti anche ad attività commerciali).

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

2. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.

*** 2. 014.** Borghesi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Aumento dei canoni di concessione).

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marit-

time sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al gennaio 2012.

2. La misura minima del canone di 338,39 euro di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2011, è elevata a 1.000 euro. Si applica la misura minima di 1.000 euro alle concessioni per le quali la misura annua, determinata ai sensi del comma 1 risulta inferiore alla misura stabilita dal periodo precedente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

4. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni stradali statali sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per

l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni stradali statali rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e di sorgente secondo i criteri del documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 16 novembre 2006.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati incrementi del gettito nel caso in cui le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare i canoni di concessione per le acque minerali entro il termine di cui al comma 5.

7. A decorrere dall'anno 2012 i contributi previsti dall'articolo 5 dell'allegato n. 10 annesso al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono aumentati del 10 per cento.

8. È fatto divieto ai titolari delle concessioni richiamate ai commi precedenti di traslare l'onere derivante dall'aumento dei canoni sugli utenti dei servizi oggetto di concessione.

2. 06. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e delle società, nonché rettifica delle dichiarazioni pregresse ad effetto immediato).

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse*). —

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'autodeterminazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti, che possono trasmetterle on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio delle imposte, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contri-

butiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio delle imposte la documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'ufficio delle imposte, se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede a una nuova rettifica a modifica della precedente comunicandola al medesimo contribuente.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio delle imposte provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte a un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, l'ufficio delle imposte può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta

giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addvenire a una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente è considerata valida.

13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui ai commi da 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Si applicano le procedure stabilite dal presente articolo ».

2. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale ».

2. 07. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Contrasto all'evasione fiscale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* **2. 08.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* **2. 021.** Baretta, Fluvi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure miranti al rafforzamento della riscossione).

1. Le disposizioni del presente articolo, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.

2. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sostituire le parole: « può essere operato al massimo con cadenza semestrale » con le seguenti: « può essere operato solo con scadenze sorteggiate » e, di conseguenza, al comma 2, lettera a), punto 3) sostituire le parole: « e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre; » con le seguenti: « e della non ripetizione per periodi di tempo sorteggiati nell'ambito della programmazione periodica e del coordinamento degli accessi di cui al punto 2); ».

3. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

« m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità; »;

b) al comma 2, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni.» con le seguenti: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni.»;

c) al comma 2, lettera n), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: “devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta...” con le seguenti: “possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta...” »;

d) e, al comma 2, lettera n), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

“b-bis) l'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia

delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente.” ».

4. Al comma 2, articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere *gg-ter*); *gg-quater*); *gg-sexies*); *gg-septies*) sono abrogate;

b) la lettera *gg-quinquies*) è sostituita con la seguente:

«*gg-quinquies*) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento.».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire una o più aste per la cessione con il metodo della cartolarizzazione delle cartelle esattoriali accertate e non riscosse a partire dall'anno 2000 e fino al 31 dicembre 2010, ponendo come base minima una somma da anticipare all'erario in quattro rate annuali rispettivamente pari a 5 miliardi per l'anno 2012, 10 miliardi per l'anno 2013 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e pari al 30 per cento del valore dei ruoli dedotte le somme già riscosse.

6. Ai soggetti che si aggiudicano le aste di cui al comma 1 sono attribuiti per la riscossione delle cartelle esattoriali carto-

larizzate i poteri assegnati dalle norme vigenti, come modificate dalla presente legge, alle pubbliche amministrazioni e alla società Equitalia spa.

- 2. 09.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.

- 2. 010.** Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i commi da 8 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 9 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il ter-

mine previsto dal comma 8, sono avviate le procedure di evidenza pubblica competitiva finalizzate all'assegnazione delle frequenze analogiche liberate progressivamente a seguito dell'adozione della tecnologia digitale terrestre, riservandone una quota significativa ai servizi innovativi di telecomunicazione. La base d'asta delle procedure richiamate è determinata tenendo in considerazione i possibili utilizzi commerciali delle frequenze, nonché della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea ».

2. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: « da 8 a 12 » con le seguenti: « 8 e 9 ».

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l'AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma.

- 2. 017.** Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Eliminazione dall'imponibile dell'Irap del costo del lavoro per le imprese private).

1. A decorrere dall'anno fiscale 2012 e fino all'anno 2014 la quota di imposta

regionale sulle attività produttive calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme versate a titolo di contributi obbligatori previdenziali dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituisce credito d'imposta.

2. A decorrere dall'anno fiscale 2012 e fino all'anno 2014 la quota di imposta regionale sulle attività produttive calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme corrispondenti al costo del lavoro complessivo sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituisce credito d'imposta.

3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati dai soggetti passivi dell'imposta in relazione al pagamento delle imposte erariali a loro carico e delle imposte da loro trattenute come sostituti d'imposta.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone le misure attuative del presente articolo.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle seguenti misure:

a) a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014 è introdotto un contributo straordinario dell'1 per cento sul patrimonio immobiliare di valore superiore a 5 milioni di euro. Sono soggetti al pagamento del contributo straordinario sul patrimonio le società di capitali, gli istituti di credito, le assicurazioni, le fondazioni, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, sia in contabilità ordinaria che in semplificata e le persone fisiche. Non sono soggetti al contributo gli immobili di cui sono proprietari gli enti pubblici per fini istituzionali o statutarie. Il contributo straordinario si applica alla data di chiusura del periodo di imposta o al patrimonio al 31 dicembre di ogni anno, con la predetta aliquota dell'1 per cento. Il contributo straordinario non è deducibile dalle imposte sui redditi né dall'imposta regionale sulle at-

tività produttive. Il contributo straordinario non è dovuto se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche. L'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta IRES e sono dovuti gli acconti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione del contributo straordinario sul patrimonio immobiliare di cui al presente comma.

b) È aumentata di due punti percentuali l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 20 per cento di cui alla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono soppressi l'articolo 6, comma 7, lettera *d)* della legge 13 maggio 1999, n. 133 e l'articolo 1, comma 261, lettera *g)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e pertanto, con la medesima decorrenza di cui al presente comma, riacquistano vigore le disposizioni di cui alle lettere *d)*, *e)* e *g)* della citata Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

c) All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

d) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

e) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alle lettere b) e c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

f) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

2. 011. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al prece-

dente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1 sono destinate per il 30 per cento alla liquidazione dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2011 ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e per il 70 per cento a consentire alle province e ai comuni con più di 5.000 abitanti di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 relativi ai debiti iscritti nel conto dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2010.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del comma 2.

2. 020. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Garavini.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 del presente decreto.

2. 012. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Società di rating).

1. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di manipolazione del mercato tali da determinare alterazione del prezzo dei prodotti finanziari, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa verifica entro quindici giorni la sussistenza in capo alle società che esercitano attività di rating dei requisiti di cui al regolamento (CE) 1060/2009 del 16 settembre 2009 con particolare riferimento agli obblighi di registrazione, per la conseguente adozione, in termini di somma urgenza, dei provvedimenti di propria competenza.

2. 013. Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per lavori di manutenzione e di riparazione effettuati da prestatori d'opera presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera *i-octies*, è aggiunta la seguente:

«*i-novies*) le spese sostenute, per un importo non superiore a 2.000 euro annui, per l'effettuazione, presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di lavori di manutenzione e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera. Dette spese devono essere certificate da fattura contenente la specificazione della natura e dalla qualità dei lavori eseguiti e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

2. 015. Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«ART. 94-bis. – (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione) – 1. Per i soggetti di cui alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di O.I.C.R. e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai compo-

menti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi.

4. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dell'articolo 96 » è inserito il paragrafo seguente: « Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti ».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato e per quelle relative a titoli mediante i quali è acquisito o integrato il controllo o il collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al presente comma al momento della conclusione delle stesse. Sono considerati strumenti finanziari, al fini dell'applicazione del presente comma, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al primo periodo del presente comma per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

7. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione a progetto costituiscono parte integrante della base Imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo ».

2. 016. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 289/2002 è così modificato: « Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, di ammontare non superiore a duecentocin-

quantamila euro, emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2010, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso ».

2. 018. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misura assegni familiari).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 20 per cento in presenza di quattro o più figli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 26 milioni di euro.

2. 019. Polledri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Comunicazione annuale della consistenza dei rapporti finanziari).

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma

sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e i relativi contenuti tecnici.

3. I dati comunicati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. 022. Baretta, Fluvi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

8. L'imposta di cui al comma 3 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

9. Il valore complessivo dell'imposta di cui al comma 3 è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro, la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni

del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue

articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito « Istituto ». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario

predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza conta-

bile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al

risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal gennaio 2012.

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutati in 7

miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012 sono destinati, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura delle seguente disposizione:

a) dopo l'articolo 7-bis, aggiungere i seguenti:

ART. 7-ter.

(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF, per i primi tre esercizi di Imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 7-*quater*.

(Credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Aumento del costo del lavoro a tempo determinato finalizzato al finanziamento della formazione permanente dei lavoratori precari. Limiti all'utilizzo di lavoratori a tempo determinato. Sostegno al reddito dei lavoratori economicamente dipendenti. Credito all'iniziativa imprenditoriale dei giovani. Fondo di garanzia per l'autonomia dei giovani).

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso, per il quinquennio 2011-2015, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, per la durata di tre anni dall'assunzione.

2. In caso di lavoratori rientranti nella definizione di « lavoratore svantaggiato » di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti compatibili con il mercato comune, ivi incluse le lavoratrici svantaggiate per genere ai sensi del medesimo regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ogni lavoratore e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2002.

3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'im-

posta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi. In società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 12 gennaio 2012, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o rientrino nella definizione di « lavoratore svantaggiato » di cui al citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo

dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2010, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i lavoratori a tempo determinato e per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione in-

volontaria è Incrementata di un punto percentuale.

9. Un terzo dell'importo derivante dall'incremento dell'aliquota contributiva di cui al comma 9 è destinato al « Fondo per la formazione dei lavoratori a tempo determinato », a tal fine istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento delle misure per il sostegno al reddito e il reinserimento dei medesimi lavoratori.

10. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 1. Salve le ragioni di carattere sostitutivo, è consentita l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nella misura massima del 20 per cento dei lavoratori impiegati presso lo stesso datore di lavoro, ovvero nella misura prevista dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che almeno il 50 per cento dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nei trentasei mesi precedenti sia stato convertito in contratti di lavoro a tempo indeterminato ».

11. Nelle more della riforma in senso universalistico del sistema degli ammortizzatori sociali, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari all'80 per cento del reddito percepito l'anno precedente, e comunque non superiore a 12.000 euro, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito lordo non superiore a 24.000 euro e non inferiore a 2.000 euro;

b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'assicurazione del credito a valere sul Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa nella misura del 100 per cento, limitatamente ai seguenti soggetti:

a) imprese individuali 11 cui titolare abbia un'età non superiore a trentacinque anni e non sia già titolare d'Impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società;

b) società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a trentacinque anni che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società;

c) società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a trentacinque anni, che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i due terzi da giovani fino a trentacinque anni di età.

13. I requisiti soggettivi di cui al comma 12 devono essere posseduti alla data di richiesta dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo.

14. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, di seguito denominato « fondo », con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, finalizzato al

rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 19.

15. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:

a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non pro/it, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;

b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e master. In Italia e all'estero;

c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

16. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.

17. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25,000 euro.

18. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

19. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento con-

credibile. Nel caso in cui il giovane investa una quota del capitale maturato nell'ambito della Dote nel progetto formativo, professionale o imprenditoriale per il quale richiede il finanziamento, la prestazione di garanzie si intende riconosciuta nella misura del 100 per cento limitatamente all'importo corrispondente a tale quota.

20. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

21. Le convenzioni di cui al comma 19 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 23, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 15.

22. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

23. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di

funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie.

2. 023. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

8. L'imposta di cui al comma 3 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

9. Il valore complessivo dell'imposta di cui al comma 3 è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di confi-

gurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro, la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle

amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito « Istituto ». L'Istituto eser-

cita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non infe-

riori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012.

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza

adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutati in 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012 sono destinati, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura delle seguenti disposizioni:

a) dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Misure fiscali a sostegno delle lavoratrici con figli).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-*quinqües*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49,

comma 1, 50, comma 1, lettere a), c), c-*bis*) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiunti va a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al comma 1-*quinqües* spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-*quinqües* per i figli di età superiore a otto anni.

1-*septies*. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-*quinqües* è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

1-*octies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-*quinqües* e 1-*sexies* del presente articolo.

1-novies. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, circa gli effetti della presente disciplina nelle aree ammesse al beneficio, nonché circa l'efficacia stimata e la sostenibilità finanziaria della sua estensione a

tutto il territorio nazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti legislativi conseguenti ».

- 2. 024.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

ART. 3.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui nell'esercizio dell'attività di impresa privata è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato da una norma recante:

a) adempimento dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) adempimento dell'articolo 41, secondo comma, della Costituzione;

c) sanzioni penali, nonché sanzioni amministrative poste a tutela della salute umana, della conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

d) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Le disposizioni del presente articolo:

a) in attuazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento statale e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali;

b) ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* ed *m)* della Costituzione, garantiscono la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché assicurano ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio;

c) costituiscono norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Ai sensi del comma 2, lettera *a)*, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 integra le previsioni dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ordine ai criteri per l'esercizio delle deleghe legislative conferite per la semplificazione normativa. Alla scadenza del termine di cui al comma 1:

a) le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma sono individuate dal Governo, che è autorizzato a dichiararne l'abrogazione con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel quale è definita anche la conseguente diretta applicazione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) fatti salvi i rapporti giuridici esauriti, gli atti generali delle amministrazioni dello Stato incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma sono disapplicati, con conseguente diretta applicazione degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3-bis. Ai sensi del comma 2, lettera *b)*, le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal presente articolo in attuazione delle disposizioni in essa contenute. Nelle more della regolazione di cui al primo periodo, alla scadenza del termine di cui al comma 1 si applica alle regioni a statuto ordinario la disposizione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3-ter. Ai sensi del comma 2, lettera *c)*, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo, nelle more della regolazione di cui al primo periodo, alla scadenza del termine di cui al comma 1 si applica alle regioni a statuto speciale la disposizione di

cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3-quater. Gli enti locali provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguare i rispettivi statuti, gli atti normativi e gli atti generali da essi emanati ai principi dettati dalla presente articolo. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, si applicano le lettere *a) e b)* del comma 3.

3. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

5. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi da *5-bis* a *5-undecies* sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

5-bis. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

5-ter. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

5-quater. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

5-quinquies. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

5-sexies. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

5-septies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria

prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai

fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

5-octies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

5-novies. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

5-decies. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

5-undecies. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

5-duodecies. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

5-terdecies. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

5-quaterdecies. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

5-quinquiesdecies. Le associazioni professionali di cui al comma *5-quaterdecies* possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

5-sexiesdecies. Ai fini della registrazione di cui al comma 15 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma *5-septies* devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

5-septiesdecies. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione pro-

fessionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

5-duodevicies. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 5 a *5-septiesdecies*.

* **3. 27.** Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

5. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi da *5-bis* sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni, le disposizioni dei presenti commi non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

5-bis. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

5-ter. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

5-*quater*. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

5-*quinquies*. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

5-*sexies*. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

5-*septies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria

prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai

fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

5-octies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

5-novies. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

5-decies. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

5-undecies. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

5-duodecies. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

5-terdecies. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

5-quaterdecies. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

5-quinquiesdecies. Le associazioni professionali di cui al comma *5-quaterdecies* possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

5-sexiesdecies. Ai fini della registrazione di cui al comma *5-quinquiesdecies* del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma *5-septies* devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

5-septiesdecies. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

5-duodevicies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 5 a *5-septiesdecies*.

* **3. 8.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'accesso alle professioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma quinto, della Costituzione è libero e non può essere assoggettato a restrizioni numeriche o territoriali. Gli ordini professionali si organizzano secondo principi di autonomia, assicurano la formazione e l'aggiornamento permanente degli iscritti, tutelano il diritto del cliente a fruire di prestazioni di adeguato standard professionale e di assicurazione nei confronti dei danni potenzialmente derivanti dall'imperizia del professionista, vigilano sul rispetto delle regole deontologiche. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro della giustizia con proprio decreto da adottare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, emana norme volte a garantire, nelle diverse professioni, l'effettività dei suddetti principi, nonché le modalità di remunerazione e di durata del tirocinio, la forma di impiego dei giovani

professionisti tale da assicurare tutela dei diritti ed equità dei compensi, possibilità di istituire società di professionisti.

3. 4. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Sostituire i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 ed 11-bis con i seguenti:

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, le norme che regolano l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si adeguano al principio di libertà, di impresa e di garanzia della concorrenza, mediante la procedura di adeguamento di cui al comma 1 e nel termine ivi previsto.

7. Gli effetti del vano decorso del termine, di cui al comma 1, si applicano anche alle norme contenenti restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente.

8. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso oggetto di interpretazione restrittiva.

9. Il termine « restrizione », ai sensi dei commi 7 ed 8, comprende tutte le misure contemplate dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE ed in ogni caso:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una

attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 possono essere revocate con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dalle conseguenze del vano decorso del termine richiamate al comma 7; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico derivanti da una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente e della salute umana;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

3. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

3. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 12, capoverso lettera d) sostituire le parole: È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura oneri di parte corrente con le se-

guenti: da definire con uno più decreti del Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. 6. Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

12-ter. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

12-quater. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

12-quinquies. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma *12-quater*, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

12-sexies. Negli esercizi commerciali di cui al comma *12-quinquies* la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

3. 10. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

12-ter. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

12-quater. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

12-quinques. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma *12-quater*, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

12-*sexies*. Negli esercizi commerciali di cui al comma 12-*quinquies* la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

12-*septies*. Agli esercizi commerciali di cui al comma 12-*quinquies* si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

12-*octies*. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio ».

3. 30. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

12-*ter*. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

12-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 12-*ter* sono nulle, per violazione di norma imperativa

di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

12-*quinquies*. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature selfservice e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti »;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: « 22-*bis*. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti ».

12-*sexies*. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico Spa assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

12-septies. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico Spa svolge le attività di cui al comma 12-sexies ».

3. 11. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

12-ter. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: « 2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima ».

12-quater. CONSAP Spa è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

12-quinquies. Ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-quater. Nel rispetto delle disposizioni

introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

12-sexies. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della vigente normativa in materia di attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli articoli da 23 al 27 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le citate attività sono soggette alla sola comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato in cui l'impresa ha sede legale all'Isvap delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario;

b) l'impresa può insediare la sede secondaria nel nostro Paese o nominare una persona indipendente incaricata di agire per conto dell'impresa stessa, anche in regime di prestazione di servizi senza dovere ricevere la comunicazione dell'Isvap;

c) l'impresa non è tenuta a nominare un rappresentante nel nostro Paese incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.

12-septies. Il Governo invia il testo del decreto di cui al comma 12-sexies alle

Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

3. 29. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Cimadoro, Monai.

(Inammissibile limitatamente ai commi 12-sexies e 12-septies)

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

12-ter. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: « 2-*quater*. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo, L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima ».

12-*quater*. CONSAP Spa è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

12-*quinquies*. Ai sensi dell'articolo 58 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-*quater*. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte

dei gruppi di cui al comma 12-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

3. 12. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

12-ter. Nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'uso delle risorse e della riduzione dei tempi d'attesa nelle strutture sanitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene predisposta nei pronto soccorso l'attivazione dei percorsi brevi a gestione infermieristica per pazienti non critici. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la definizione dei corsi per la certificazione degli infermieri ad operare in interventi di primo soccorso e le modalità di attuazione del presente comma.

3. 7. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

12-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono differiti i termini per il pagamento dei tributi e stabilite le date di posticipazione delle prossime scadenze alla data di liquidazione dei crediti maturati alle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica della Libia, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività. In

relazione e per effetto della sospensione, non sono applicati soprattasse, interessi, pene pecuniari e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi non versati, nei termini e con le modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. 13. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente: 12-ter. Il comma 4, dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente: « 4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 46-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni previsione contraria alla presente disposizione.

3. 19. Montagnoli, Bitonci, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290).

1. Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e del gas naturale » e le parole: « e di gas naturale » sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, nonché qualsiasi altro soggetto o ente pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2011, quote superiori al 20 per cento e, a decorrere dal 31 dicembre 2017, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale »;

c) al comma 5, le parole: « di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4 e 4-bis ».

3. 07. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di garantire gli assetti concorrenziali nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481,

sono stabilite, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni volte all'attuazione dell'obbligo di cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna società operante nel settore, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nel medesimo settore, è tenuta a dismettere le quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale.

2. Al fine di contribuire alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di un mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione, Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ad assumere partecipazioni, anche di controllo, nelle società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. stessa.

3. 013. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Liberalizzazione dell'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserire il seguente:

« 3-bis. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente: « ART. 22. (*Apertura di sale cinematografiche*). 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;

b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territorio regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza ».

3. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici e universitari).

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

3. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.

4. Nell'esercizio della propria autonomia le università possono stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.

5. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per

l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con la medesima decorrenza di cui al comma 6 sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente articolo e, in particolare:

a) all'articolo 172, secondo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono soppresse le parole da « cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici » fino alla fine dell'articolo;

b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n.168 è soppresso;

c) l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 sono soppressi;

d) al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 161, comma 1, sono soppresse le parole « siano muniti di diploma di laurea e »;

2) all'articolo 173, comma 1, sono soppresse le parole « muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed »;

3) all'articolo 182, comma 1, sono soppresse le parole « muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado »;

4) all'articolo 190, comma 1, sono soppresse le parole « abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e ».

3. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione te-

levisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.

2. Le risorse realizzate mediante la predetta gara sono impiegate per lo sviluppo della banda larga nelle regioni del Mezzogiorno ».

3. 03. Commercio, Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci.

(Inammissibile, limitatamente al comma 2)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.

2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma i sono interamente destinate a garantire la copertura della quota nazionale di finanziamento dei fondi strutturali europei ».

3. 016. D'Antoni.

(Inammissibile, limitatamente al comma 2)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Liberalizzazione delle vendite sottocosto).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « le vendite sottocosto e » sono soppresse;

b) al comma 3 aggiungere le seguenti parole: « ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 18 sulle vendite sottocosto ».

3. 04. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Liberalizzazione della vendita di giornali quotidiani e periodici).

1. All'articolo 3, comma 1, capoverso del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « e di somministrazione di alimenti e bevande », sono inserite le seguenti: « nonché l'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici ».

3. 05. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Liberalizzazione del prezzo dei libri).

1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono abrogati.

3. 06. « Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti ».

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Principi generali a salvaguardia della concorrenza all'interno del mercato della raccolta pubblicitaria operante nel sistema delle comunicazioni visive e sonore e poteri di accertamento e sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il sistema delle comunicazioni sonore e televisive, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai principi di tutela della concorrenza nel mercato della pubblicità, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati, assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.

2. I soggetti esercenti attività radiotelevisiva in ambito nazionale, a qualunque titolo, possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al primo periodo sono quelli derivanti da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni nonché i ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione.

3. I soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e via satellite. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui al presente comma si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta.

4. I soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale o comunque esercenti a qualunque titolo in ambito nazionale attività radiofoniche possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubbli-

cità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico.

5. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2017, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. I soggetti che comunque detengono, anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali o periodici, fermo restando il rispetto dei limiti per ogni singolo settore.

7. Ai fini di cui al comma 6, si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica; comunicazione audiovisiva anche per il tramite della rete *internet*; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

8. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel mercato delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato, non possono conseguire nel settore della ra-

diotelevisione e dei media affini ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle pubblicità nel sistema delle comunicazioni sonore e televisive al fine di garantire e tutelare la libera concorrenza.

10. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi ha interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi precedenti.

11. Qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti che un'impresa o un gruppo di imprese si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti previsti nei commi precedenti, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti mediante la riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare i limiti. Qualora riscontri l'esistenza di una posizione dominante, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché essa sia sollecitamente rimossa, proponendo alle imprese che si trovano in posizione dominante di adottare la rimozione e stabilendo nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute.

12. Sono fatti salvi i poteri e le competenze attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le competenze attribuite dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e dall'articolo 51 del testo unico della radiote-

levisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

3. 08. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure in favore dell'attività dei giovani professionisti, dell'accesso e del libero esercizio della professione forense, di dottori commercialisti ed esperti contabili e a tutela della concorrenza nei servizi professionali).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « le disposizioni legislative e regolamentari » sono inserite le seguenti: « anche speciali o riferite a determinate categorie di professionisti »;

2) alla lettera a), le parole: « l'obbligatorietà » sono sostituite dalle seguenti: « la fissazione »;

3) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli ordini non possono vietare in generale la pubblicità su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro della professione. Ogni valutazione operata da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto e specifico e deve essere motivata dal mancato rispetto del buon costume o della veridicità o della continenza o della trasparenza dei messaggi »;

4) alla lettera c), dopo le parole: « da parte di società di persone » sono inserite le seguenti: « o di capitali » e le parole: « l'oggetto sociale relativo all'atti-

vità libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che » sono soppresse;

5) dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente:

c-bis) il divieto di esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e il divieto per il medesimo professionista di partecipare a più di una società »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo, è consentita la gestione di pratiche giudiziali da parte di società di professionisti appartenenti a discipline e ad albi diversi, fermo restando che la rappresentanza in giudizio è in quel caso effettuata personalmente dai soli soci o dipendenti che sono abilitati all'esercizio della professione forense ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 ».

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* E abrogata ogni norma legislativa o regolamentare che imponga minimi contributivi obbligatori annui a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza professionali e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla cassa di riferimento ».

2. Il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile si interpreta nel senso che la disciplina prevista per la determinazione del compenso è relativa a rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini professionali in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera.

3. È data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a pro-

fessioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propeudeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.

4. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « È abilitato all'iscrizione all'albo degli avvocati chiunque abbia svolto regolarmente la pratica professionale a sensi di quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, numero 5, del presente decreto, e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 »;

b) all'articolo 3, primo comma, le parole: « con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, » e le parole: « di giornalista professionista, » sono soppresse;

c) all'articolo 8, secondo comma, le parole: « per un periodo non superiore a sei anni, » sono soppresse;

d) all'articolo 17, primo comma, il numero 6 è soppresso;

e) gli articoli da 19 a 24 sono abrogati.

5. Il capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, le lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono soppresse;

b) all'articolo 36:

1) la lettera *b)* del comma 3 è soppresa;

2) la lettera *b*) del comma 4 è soppressa;

c) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale »;

d) gli articoli 45, 46 e 47 sono abrogati.

3. 09. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Liberalizzazione dei servizi postali).

1. Al fine di garantire il pieno completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali nel rispetto della normativa comunitaria, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità. Il decreto si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

b) trasferimento delle funzioni esercitate dall'Agenzia di cui alla lettera *a*) in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nonché integrazione delle relative competenze in materia di regolamentazione del settore postale;

c) previsione di un affidamento diretto di breve durata del servizio univer-

sale in capo a Poste Italiane S.p.A, e comunque non superiore a 2 anni, al fine di consentire lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che consenta la piena realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore postale che consenta l'accesso al servizio anche da parte di operatori già presenti sul mercato o potenziali nuovi entranti, senza pregiudicare il ruolo di vigilanza sociale che il servizio postale universale è chiamato ad adempiere nell'ambito del territorio nazionale ed in particolare nelle aree più disagiate del Paese;

d) designazione del fornitore del servizio universale nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e non già sulla base del criterio dell'eventuale pregresso rapporto con la pubblica amministrazione nel settore specifico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. ».

3. 010. Monai, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure di sostegno alle emittenti locali).

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « una

quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9», sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore al 20 per cento delle predette maggiori entrate, viene utilizzata per le finalità di cui al comma 9».

3. 011. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure di sostegno alle emittenti locali).

All'articolo 1, comma 13-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «solo per equivalente» sono inserite le seguenti: «sempreché non vi siano altre frequenze disponibili».

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non inferiore ad un euro ad abitante servito attraverso gli impianti legittimamente operanti prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze».

3. 012. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«ART. 3-bis.

(Liberalizzazione del mercato dei trasporti).

1. Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del mercato dei trasporti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, di seguito denominata «Autorità», avvalendosi di un'apposita sezione distaccata, svolge funzioni di regolamentazione nel settore dei

trasporti, promuovendo e garantendo lo sviluppo di:

a) condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. La sezione di cui al comma 1 è costituita attingendo a personale comandato, in numero non superiore alle trenta unità, proveniente dalle amministrazioni competenti nei settori del trasporto indicati al comma 1, lettera b), e caratterizzato da profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche capacità tecniche.

3. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotta un'idonea regolamentazione, volta a:

a) verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale rispettino i principi della concorrenza e della trasparenza;

b) assicurare che la prestazione del servizio di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale avvenga in condizioni di

eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili;

c) formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

e) garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto;

f) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti;

g) determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;

h) svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto;

i) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati;

l) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione con-

tabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità.

4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera e), sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettera l) del presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori ».

3. 014. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Dismissione del patrimonio immobiliare).

1. Il Ministro della difesa rende noti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi, distinti per territorio regionale, dei beni immobili in uso al Ministero della difesa non necessari a scopi istituzionali e che non sono stati avviati a procedure di valorizzazione, i quali possono essere trasferiti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a Comuni, Province, Regioni. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione degli elenchi possono essere presentati all'Agenzia del demanio progetti di valorizzazione finalizzati all'alienazione dei beni immobili di cui al precedente periodo da parte di soggetti pubblici o privati, contenenti le necessarie autorizzazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali progetti pos-

sono prevedere l'utilizzo di fondi d'investimento immobiliari chiusi compartecipati da Stato ed enti pubblici locali e regionali, ai sensi del citato articolo 33, ovvero prevedere procedure dirette di alienazione attraverso gare ad evidenza pubblica. In nessun caso un bene immobiliare inserito nei progetti di valorizzazione di cui al periodo precedente può essere conferito al fondo o avviato ad alienazione prima della definitiva approvazione dell'autorizzazione urbanistica. Ciascun progetto di valorizzazione deve contenere la destinazione ad usi pubblici ovvero alla realizzazione di unità immobiliari da immettere sul mercato degli affitti a canoni sostenibili di una quota non inferiore al trenta per cento delle cubature autorizzate e delle superfici coinvolte.

2. L'Agenzia del demanio coordina la valutazione dei progetti di cui al precedente comma, sulla base di criteri stabiliti previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i progetti valutati positivamente, l'Agenzia del demanio, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti di valorizzazione di cui al comma 1, dispone il trasferimento dei beni nella proprietà degli enti pubblici locali e regionali, ovvero dei fondi pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato. I beni contenuti negli elenchi di cui al precedente comma 1 per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione, ovvero se presentati non abbiano ricevuto una valutazione positiva, vengono inseriti negli elenchi dei beni trasferibili secondo le ordinarie procedure disposte dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 gli enti pubblici locali o regionali possono procedere alla dismissione di parti del loro patrimonio immobiliare. Anche in tale caso il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato.

4. Nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle regioni, agli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con esclusione del settore idrico. La partecipazione al programma di dismissioni consente l'accesso al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. La mancata partecipazione comporta l'aumento del 5 per cento del concorso dell'ente al patto di stabilità interno, che si eleva al 15 per cento nel caso delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che la mancata partecipazione sia adeguatamente motivata con relazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 febbraio 2012 e dal medesimo autorizzata. Le modalità di dismissione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione.

5. Nel caso di infrastrutture caratterizzate da monopolio naturale, quali porti ed aeroporti, la dismissione non può superare il 49 per cento delle quote azionarie ma può prevedere la cessione dei compiti gestionali e operativi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite normative di regolazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche locali nei settori ancora privi di

regolazione, ivi compresa l'istituzione di apposite agenzie di regolamentazione aventi carattere federale.

6. Dalle misure di cui al presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2016 da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Conseguentemente:

1) *all'articolo 4, comma 32, sopprimere la lettera d);*

2) *all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole da: rispettivamente fino a: dicembre 2013 e da in società fino a: rilevanza economica.*

3. 015. Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Tutela della concorrenza nel settore del credito).

1. All'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente « Recesso e portabilità dei conti correnti »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di

trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ».

3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

6. Il comma 61, dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente: « 61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai

diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente ».

* **3. 017.** Messina, Borghesi, Barbato, Ci-madoro, Monai.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Tutela della concorrenza nel settore del credito).

1. All'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente « Recesso e portabilità dei conti correnti »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ».

3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

6. Il comma 61, dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: « 61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente ».

* **3. 021.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria

attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati », ».

3. 019. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

ART. 4.

Sopprimerlo.

- 4. 4.** Baretta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Causi.

Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

1. Gli enti locali gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica secondo criteri di economicità ed efficienza conformandosi ai principi e alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea. Conseguentemente la gestione dei predetti servizi può avvenire: *a)* attraverso il modello *in house* mediante affidamento della gestione ad un organismo pubblico sul quale – a termini della normativa e giurisprudenza comunitaria – l'ente locale affidatario eserciti un controllo diretto analogo a quello da esso esercitato sulle proprie strutture interne con conseguente esclusione dell'affidamento a società sotto qualsiasi forma costituite; *b)* mediante l'affidamento della gestione a imprenditori o società in qualsiasi forma costituite identificati mediante procedura competitiva. In tali casi si applicano i commi 9, 10, 11 del presente articolo.

2. In tutti i casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* si applicano i commi da 18 a 26 del presente articolo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, al fine di evitare che le inefficienze e le diseconomie della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica siano finanziate mediante ricorso all'imposizione locale con conseguente aggravio tributario a carico dei contribuenti, le imposte, tasse e addizionali previste dagli articoli 4, 5, e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 possono essere intro-

dotte esclusivamente dagli enti locali che abbiano proceduto all'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica mediante procedura competitiva. Gli aumenti tariffari dei servizi pubblici locali, qualora siano gestiti mediante il modello *in house*, possono essere deliberati dagli enti locali solo nei casi in cui il sistema tariffario sia regolato da un organismo o autorità indipendente.

- 4. 7.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui le società già costituite abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; e non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime ».

- 4. 3.** Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Sopprimere il comma 14.

- 4. 2.** Lanzarin, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente articolo le gestioni di servizi pubblici locali secondo il modello *in house*, che siano conformi al diritto comunitario, purché, previo parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:

a) assenza in un'ottica dinamica di perdite per la società;

b) l'assenza di aggravii di spesa per gli enti pubblici proprietari;

c) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

d) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

e) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media di settore;

f) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa inferiore alla media di settore;

g) il raggiungimento anticipato degli obiettivi della normativa di settore rispetto alle scadenze stabilite.

4. 1. Rubinato.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Dismissione del patrimonio delle Regioni, delle Province e dei Comuni).

1. I Comuni, le Province e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa depositi e prestiti unità immobiliari appartenenti al

patrimonio degli stessi Comuni, Province e Regioni.

2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa depositi e prestiti.

3. All'articolo 20, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « autonomia finanziaria » sono sostituite con le seguenti: « autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente ».

4. 02. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Vendita delle società municipalizzate con esclusione di quelle che offrono servizi idrici e contestuale liberalizzazione del settore in cui opera la società).

1. Entro il 31 dicembre 2013, gli enti locali devono rispettare i principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, realizzano la gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito « servizi pubblici locali », liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità attiva. Le procedure di vendita e dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico ovvero degli enti strumentali dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale come definite all'articolo 114, comma

1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 deve avvenire in tutti i casi in cui l'ente locale cui abbia la proprietà di un pacchetto azionario da cui si evince la partecipazione di maggioranza, di controllo o di minoranza delle stesse.

2. La liberalizzazione del settore in cui operava la società ceduta deve avvenire in corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie. È quindi abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nei settori in cui operavano le società municipalizzate partecipate e dismesse dagli enti locali territoriali. Da tale disciplina è esclusa ogni società che fornisca un servizio pubblico locale idrico.

3. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti pubblici interessati dal provvedimento sono tenuti a redigere una relazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione attiene allo stato di attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. La relazione deve essere pubblicata nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. La relazione deve comunque essere redatta per motivare in quella sede, allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Fermo restando i limiti stabiliti al comma 1, l'eventuale ritardo è consentito esclusivamente nel caso in cui esso sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento. Nel caso di inadempienza non imputabile alle condizioni oggettive sopra descritte, l'ente pubblico è tenuto a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal 31 dicembre 2013, l'importo corrispondente al valore attuale delle azioni in proprietà dell'ente

stesso. Se entro tale ulteriore termine la somma così individuata non viene versata, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando si effettua la vendita.

4. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Dismissioni di partecipazioni dello Stato).

1. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali, onde realizzare un complesso di entrate straordinarie per una somma pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012, pari a 1,5 miliardi per l'anno 2013, e pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. I programmi di dismissione di cui al comma 1, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione dei citati programmi.

3. Il programma di cui al comma 1 può avvenire anche con il conferimento delle quote azionarie da dismettere ad una o più società costituite da capitali privati mediante procedimento di cartolarizzazione che assicuri all'atto di tale conferimento almeno l'ottanta per cento del valore di mercato delle partecipazioni cedute.

4. Dal programma di alienazione di cui al comma 1 sono escluse le partecipazioni in società operanti nei settori del servizio idrico.

5. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

6. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo al netto degli oneri inerenti alle medesime.

7. Allo scopo di intervenire tempestivamente per concorrere al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica definiti nel documento di economia e finanza per il triennio 2012-2014, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 59, assicurano introiti pari a 300 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, un miliardo di euro per l'anno 2013 e tre miliardi per ciascuno degli anni 2014-2015, derivanti dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente, finalizzato al ripianamento dei debiti, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.

8. Le entità delle dismissioni di cui al comma 1 che ciascuna Regione, ciascuna Provincia autonoma e ciascun ente locale devono conseguire sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Qualora non si realizzassero i proventi di cui al precedente comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente.

4. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure per favorire l'emersione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e delle relative pertinenze).

1. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 2, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

5. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 1, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 11 comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

4. 04. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio Genovese, Marchi, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- 5. 1.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture gravemente danneggiate dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito parte del territorio della regione Umbria, e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto 22 dicembre 2009 del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione del Piano di interventi straordinari già approvato dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza 3 marzo 2010, n. 3853, del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 1, comma 25 del presente decreto.

- 5. 2.** Sereni, Bocci, Gozi, Trappolino, Vermi.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-*sexies* è aggiunto il seguente: « 5-*septies*. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità. ».

- 5. 3.** Vannucci.

ART. 5-bis.

Al comma 1, dopo le parole: regioni dell'obiettivo convergenza, aggiungere le seguenti: e di quelle che, ai fini della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, beneficiano di un regime di sostegno transitorio a titolo di *phasing in* nell'obiettivo Competitività e occupazione;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: commi 126 e 127, con le seguenti: commi 126, 127 e 132.

5-bis. 1. Calvisi.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Soppressione dei consorzi di bonifica e delle autorità d'ambito territoriale ottimale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli

enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

5. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche e obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 2.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2.

5-bis. 01. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Dismissioni di immobili).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con proprio decreto un programma quadriennale di alienazioni delle proprietà immobiliari pubbliche con procedure di evidenza pubblica conformi al diritto comunitario, con esclusione dei beni vincolati, tutelati, ovvero di interesse culturale, storico, artistico, archeologico, architettonico, paesaggistico e ambientale, che assicuri un introito pari a un miliardo di euro per l'anno 2012, 5 miliardi per l'anno 2013, 8 miliardi per l'anno 2014 e 10 miliardi per l'anno 2015. Tali introiti sono conferiti, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle amministrazioni centrali, al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mentre sono finalizzati al ripianamento dei debiti delle autonomie locali, ove accertati, o alla spesa per investimenti delle medesime, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali.

2. Qualora non siano attivate le procedure di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente al valore degli immobili.

5-bis. 02. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono ricorrere alla giurisdizione amministrativa, competente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, esclusivamente attraverso l'azione di accertamento tesa a ottenere una pronuncia che verifichi la sussistenza o l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti interdittivi doverosi, nei confronti dell'attività non consentita dalla legge. Fino a quando la pronuncia di merito è inibita dall'articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo può comunque adottare le misure cautelari necessarie, ai sensi degli articoli 55 e 61 del citato codice ».

6. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

a) il comma 1116 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso « articolo 260-bis »;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011 n. 52.

3. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. 4. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , per le imprese e per gli altri soggetti obbligati all'iscrizione al sistema SISTRI. In considerazione della mancata operatività del sistema SISTRI, il contributo già versato dai predetti soggetti per gli anni 2010 e 2011 è imputato alle annualità successive, a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema.

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono individuate norme di semplificazione e relative istruzioni tecniche ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sulla base dei seguenti criteri:

a) possibilità di effettuare tutti gli adempimenti gestionali mediante le associazioni di categoria o il gestore del servizio pubblico incaricato in luogo del produttore iniziale; a tal fine sono previste modalità tecniche di accesso al SISTRI che consentano ai soggetti incaricati di adempiere agli obblighi previsti, anche attraverso sistemi di interoperabilità secondo i normali standard tecnologici semplificando e velocizzando le procedure;

b) adozione di modalità semplificate specifiche per i conferimenti presso piattaforme fisse, o presso piattaforme mobili o mezzi di trasporto attrezzati alla ricezione dei rifiuti che stazionano temporaneamente in aree preposte, con particolare semplificazione per i conferimenti effettuati nei limiti di cui all'articolo 212, comma 8, primo capoverso, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; a tal fine sono previste le modalità affinché la tracciabilità dei conferimenti sia garantita dal soggetto gestore della piattaforma senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;

c) introduzione di semplificazioni per i circuiti organizzati nella forma della microraccolta presso i singoli produttori di rifiuti, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo modalità che tengano conto della molteplicità dei soggetti produttori e della varietà dei rifiuti conferibili per ciascun ciclo di microraccolta; a tal fine sono previste le modalità affinché la tracciabilità dei conferimenti sia garantita dal soggetto gestore della microraccolta stessa senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;

d) adozione di modalità semplificate e adeguate nei casi in cui i rifiuti siano

prodotti al di fuori dell'unità locale dalle attività di cui all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) sono fatte salve le modalità di gestione semplificate disposte con accordi e contratti di programma di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

6. 3. Rubinato.

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

6-quater. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

6. 1. Montagnoli, Comaroli, Bitonci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. All'articolo 267, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: « 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 40.000 euro ».

6. 2. Montagnoli, Comaroli, Bitonci.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Al comma 61 della legge 21 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunti i seguenti periodi: « Al fine di integrare le

risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota – prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di

euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 6. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile)

ART. 6-ter.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

« ART. 6-quater.

(Proroga della riscossione dei tributi non versati nella Regione Abruzzo)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2013.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2013 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate” ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

« ART. 19-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'arti-

colo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 3.

5. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

6. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

7. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

8. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

9. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

10. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 3 a 8, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

11. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma ~ è sostituito dai seguenti:

“4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6 del 2010 e n. 6 del 2011 recanti Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

12. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse,

concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

13. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

14. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

15. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

16. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

17. Dall'attuazione dei commi da 11 a 16 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

18. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

19. Ai fini di cui al comma 18, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 19 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

21. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

22. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

23. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi 21 e 22 è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

24. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 18 a 23, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

25. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

26. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato" ».

6-ter. 01. Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

« ART. 6-quater. — (Misure per la tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture). — 1. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità » aggiungere le seguenti: « con esclusione di ogni altro genere di appalto di opere servizi e forniture ».

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *f)*, *g)*, *l)*, *m)* e *dd)* sono soppresse. ».

6-ter. 02. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6-ter, apporre il seguente:

ART. 6-quater – *(istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato « Fondo », al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La CDP Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione annua pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti in favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto ad istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori

stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine, la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitorie.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo discendono oneri pari ad un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui ai commi da 7 a 10.

7. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

8. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

9. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

11. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 9.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: 4 punti con le seguenti: 5 punti.

6-ter. 03. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 6-ter aggiungere il seguente:

ART. 6-quater – *(Riduzione del debito degli enti locali)*. – 1. I Comuni, le Province e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa depositi e prestiti SpA unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, Province e Regioni.

2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA.

3. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o affittato a terzi, i Comuni, le province e le Regioni che dispongono di partecipazioni di controllo di società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità debbono provvedere all'estinzione dei mutui anche attraverso il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti SpA di dette partecipazioni di controllo.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il trasferimento avverrà previa valutazione redatta da società specializzata indicata dalla Cassa depositi e prestiti SpA.

5. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera *d*) le parole « autonomia finanziaria » sono sostituite dalle seguenti « autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente ».

6-ter. 04. Merloni, Cambursano.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 13 dell'articolo 3 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

7. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, le parole: 4 punti percentuali, sono sostituite dalle seguenti: 5 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme in materia di esenzione per gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra).

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, l'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7. 27. Di Giuseppe, Messina.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure a sostegno degli utenti dei mezzi pubblici.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 1.801,75 milioni di euro per l'anno 2012 e 901,75 milioni.

7. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure provvisorie a sostegno delle piccole

e medie imprese beneficiarie che operano nel settore per l'adozione di materiale rotabile e sistemi di gestione del traffico ad alta efficienza energetica.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 1.801,4 milioni di euro per l'anno 2012 e 901,4 milioni.

7. 4. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure provvisorie a sostegno delle piccole e medie imprese beneficiarie che operano nel settore per l'adozione di materiale rotabile e sistemi di gestione del traffico ad alta efficienza energetica.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 1.816,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 916,2 milioni.

7. 5. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 16-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:*

1.835,8 milioni di euro per l'anno 2012 e 935,8 milioni.

7. 6. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 1.860 milioni di euro per l'anno 2012 e 960 milioni.

7. 7. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e disposizioni collegate. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di una quota parte del gettito per misure provvisorie di sostegno alle piccole e medie imprese di autotrasporto affinché siano adottati mezzi a basso consumo.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 1.895 milioni di euro per l'anno 2012 e 995 milioni.

7. 8. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettera

f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 2.041,28 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.141,28 milioni.

7. 9. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui alla Tabella A, punto 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, salvo che per le aziende che svolgono collegamenti obbligati con le isole. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è inoltre delegato a decidere misure provvisorie di sostegno per le piccole e medie imprese che operano nel settore della pesca.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 2.292 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.392 milioni.

7. 10. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure provvisorie a sostegno alle piccole e medie aziende che operano nel settore

agricolo e assimilati affinché siano adottati mezzi a basso consumo e ad alta efficienza energetica.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 2.616,80 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.716,80 milioni.

7. 11. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui alla Tabella A, punto 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 3.413,59 milioni di euro per l'anno 2012 e 2515,59 milioni.

7. 12. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 12, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure provvisorie a sostegno dei soggetti beneficiari affinché siano adottati mezzi a basso consumo.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 1.814,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 914,2 milioni.

7. 13. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'agevolazione di cui all'articolo 21, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 14. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 15. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni, *con le seguenti:* 1.800,22 milioni di euro per l'anno 2012 e 900,22 milioni.

7. 16. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 17. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'agevolazione di cui all'articolo 52, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 18. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'agevolazione di cui all'articolo 52, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 19. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla tabella A, punto 11 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 20. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ad eccezione che per le attività che attengono alla ricerca.

7. 21. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 1, del

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 22. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'agevolazione di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è delegato ad adottare misure provvisorie di sostegno per le piccole e medie imprese che operano nel settore.

7. 23. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 26. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui alla Tabella A, punto 15, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 25. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui alla Tabella A, punto 16, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

7. 24. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 7-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-bis.

« 1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4-*quinquies* dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.

3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca una oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile. ».

2. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sopprimere la lettera *h*).

3. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.

4. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100

milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.

5. Le misure di cui al comma 4 possono consistere:

a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;

b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;

c) nella progressiva riduzione dell'imposta regionale per le attività produttive.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabilite le modalità applicative del comma 5, l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo, garantendo un congruo periodo per la transizione al nuovo assetto del settore. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 8.

8. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b), le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,1 per cento »;

c) alla lettera e), le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d), le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e), le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 8,5 per cento ».

9. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, e destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.

10. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata « Banca ».

11. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.

12. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.

13. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna.

14. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 è sostituito dal seguente: « 1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Nei trasporti nazionali e internazionali il risarcimento dovuto dal vettore per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata non può essere superiore all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'indennizzo viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta ed il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore

se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni. ».

7-bis. 024. Borghesi, Cambursano, Monai.

(Inammissibile, limitatamente ai commi da 2 a 14)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Misure sui ritardati pagamenti della PA).

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata « Impresa Sicura Spa », presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato « Fondo ». Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie

dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e le amministrazioni pubbliche titolari del debito.

7-bis. 01. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. Per gli interventi per la difesa del suolo e per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con particolare attenzione agli edifici scola-

stici, nonché per la demolizione dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio sismico e idrogeologico, sono stanziati 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinati alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli *eurofighter Typhoon*.

7-bis. 02. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

7-bis. 03. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, ultimo periodo, è così sostituito: « L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisi o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara »;

b) il comma 1-bis, è sostituito dal seguente comma:

« 1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5 »;

c) conseguentemente, all'articolo 111, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola: « esecuzione », aggiungere le seguenti: « , nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata »;

d) nonché, all'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere, dopo la parola: « stazione appaltante » le seguenti: « , nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-bis, comma 1-bis del Codice ».

7-bis. 04. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

Misure per favorire la competitività delle imprese agricole).

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni delle organizzazioni di produttori di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collaborazione commerciale degli stessi in altri Paesi;

d) pianificazione della produzione, prevenzione e gestione delle crisi.

3. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dall'anno 2011, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 20 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione. Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e i criteri le modalità di ripartizione delle risorse appositamente stanziati sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 14. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni

altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

7. Ai fini di cui al comma 6, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

8. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 7 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

9. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

10. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

11. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

12. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

13. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

7-bis. 05. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. La fiscalità di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, si applica anche ai soggetti che avviano attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare

che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

« 4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 20011, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 612010 e n. 612011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della

loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 ».

7-bis. 06. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Misure di semplificazione a sostegno della competitività del settore agricolo).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione ».

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiunta-

mente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma *3-bis*.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi *3-bis* e *3-ter* ».

3. All'articolo *9-bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

« *2-ter.* In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, il numero di codice fiscale dei lavoratori, la data presunta di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte, il livello di inquadramento, e il riferimento al contratto collettivo applicato. A ciascun lavoratore è consegnata copia della comunicazione di assunzione, secondo la legislazione vigente. ».

4. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* La richiesta si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il

proprio diniego nel termine, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente, e regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici con al meno 51 giornate;

b) il lavoratore stagionale abbia rispettato nell'anno precedente le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo ».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Fermo restando il limite di nove mesi, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro ».

5. Per favorire la semplificazione del sistema dei controlli a carico delle imprese soggette a certificazione, all'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano *a)* il controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) il controllo relativo agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal Comune per le industrie insalubri ».

b) il comma 4 è abrogato.

6. Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate. »;

b) al comma 8 è soppressa la parola: « prioritariamente ».

7. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli Organismi Pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze, mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate" ».

7-bis. 07. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Misure a favore del ricambio generazionale nel settore agricolo e banca delle terre agricole).

1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata « Banca », entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.

3. La Banca è accessibile sul sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. Nel sito *internet* dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.

5. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Nucleo operativo per la mediazione, di seguito denominato « Nucleo », con lo scopo di favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari, nonché di garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti nonché sugli aspetti tecnici ed economici proprio di ciascuna attività.

6. Il Nucleo è articolato in sottosezioni regionali, provinciali e, ove necessario, comunali. Le sottosezioni del Nucleo di cui al primo periodo agiscono secondo le linee guida stabilite dal Nucleo medesimo e di concetto con esso, avvalendosi delle strutture territoriali già esistenti.

7. Per le finalità di cui al comma 5, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.

8. Al fine di rendere fruibile a livello territoriale la Banca, l'ISMEA predisporre

un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile anche sul sito *internet* dell'ISMEA.

9. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.

10. Ai fini di cui al comma 9, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.

11. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata « Agenzia ».

12. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmini di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

13. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e VISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comporta-

mento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 12.

14. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Qualora i beni di cui al comma 3 siano terre demaniali a vocazione agricola, sono assegnati attraverso la mediazione del Nucleo operativo istituito presso l'ISMEA a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 3.

3-*ter*. Le regioni e gli enti locali che sono titolari della proprietà di terreni agricoli destinano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età qualora si tratti di terre demaniali a vocazione agricola ».

15. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « subentranti nella conduzione dell'azienda agricola » e sono inserite le seguenti: « ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda »;

b) al comma 2-*bis*, la parola: « subentranti » è soppressa;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

7-*bis*. 08. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 sopprimere la lettera b);

2) Al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: « in servizio o » sono soppresse;

3) Al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: « in servizio o » sono soppresse;

4) Al comma 2 lettera c) i numeri 1, 3 e 4 sono soppressi;

5) Al comma 2 lettera e) sopprimere il numero 1;

6) Al comma 2 sopprimere la lettera d);

7) Al comma 2 sopprimere la lettera f);

8) Al comma 2 lettera g) numero 3, secondo periodo, dopo le parole: « delle cause di incompatibilità » aggiungere le seguenti: « o in caso della mancanza dei requisiti richiesti dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e all'articolo 5, comma 1, lettera a) »;

9) Al comma 2 lettera g) numero 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « i giudici che si trovano in una situazione di incompatibilità possono entro 15 settembre 2011 chiedere il trasferimento a domanda ai posti vacanti presso altra commissione tributaria »;

10) Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

11) Sostituire il comma 7 con il seguente:

« Al fine di rispondere all'esigenza di ricollocare il personale dell'Amministrazione della difesa in situazione di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento alle sedi giudiziarie e alle soprintendenze in carenza di organico, tramite separati accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli dell'esercito in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, negli organici dei dicasteri indicati. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte degli stessi dicasteri, circa le esperienze professionali e i titoli di studio vantati dagli interessati e diretta ad accertare l'idoneità a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le amministrazioni di destinazione. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dei beni culturali, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con gli accordi di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento ».

12) Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. All'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La parte ricorrente con l'istanza prevista dall'articolo 33, deve proporre

all'altra parte la conciliazione della controversia;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La conciliazione ha luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza nella quale la commissione, nel caso non si sia raggiunto l'accordo fra le parti, può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5".

c) il comma 4 è abrogato ».

13) Sostituire il comma 12, con i seguenti:

« 12. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione della finanza pubblica e al rilancio della competitività economica del Paese, l'Agenzia delle entrate provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione relativa alla situazione tributaria relativa al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento e alla conseguente formulazione di un elenco dei soggetti inadempienti.

12-bis. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter, che non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per effetto dell'adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ancorché prescritte, si applica un'imposta straordinaria aggiuntiva sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto della sanatoria di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con un'aliquota 20 per cento delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati.

12-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 12, sono assegnate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate all'adozione di misure permanenti finalizzate, per una quota pari al 50 per cento alla riduzione dell'indebitamento netto e per la restante quota all'adozione di misure per lo sviluppo delle imprese, con priorità di intervento per le imprese innovative ».

14) Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

« 13-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *gg-ter*, *gg-quater*, *gg-sexies* e *gg-septies*, sono soppresse;

b) dopo la lettera *gg-undecies*) aggiungere la seguente:

“gg-duodecies): 1) Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 i comuni, le unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendono effettuare direttamente o per tramite di società da loro istituite nei modi di legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, possono affidare le relative attività al Servizio per la riscossione delle entrate locali, di cui al successivo numero 2), mediante apposita convenzione;

2) Il Servizio per la riscossione delle entrate locali esercita le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali della lettera *gg-quater*, in qualità di concessionario dell'ente locale affidante;

3) L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le attività strumentali al Servizio per la riscossione delle entrate locali, costituendo apposito soggetto giuridico avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'Associazione stessa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le

modalità di costituzione del predetto soggetto giuridico, nonché di effettuazione della riscossione coattiva e delle attività connesse e complementari in materia di entrate degli enti locali”.

c) Dopo il comma 2-*novies* aggiungere il seguente:

« 2-*decies*. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante versamento diretto al Comune di cui all'articolo 4, a mezzo conto corrente postale intestato a detto Comune, o mediante l'utilizzo di un modello di versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto dirigenziale, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli per il versamento dell'imposta al Comune”.

Le modifiche indicate entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2012 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « di importo non inferiore a euro tremila » sono sostituite

dalle seguenti: « di importo non inferiore a euro trecento ».

7-*bis*. 09. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

(Inammissibile, limitatamente al comma 1, numeri da 1 a 12 e 14)

*Dopo l'articolo 7-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 7-*ter*.

1. L'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. – (*Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, la celere definizione delle controversie e la trasparenza dell'attività amministrativa e la tutela della concorrenza*).

– 1. I presidenti degli uffici giudiziari acquisiti i contributi dei magistrati dell'ufficio e, in quanto possibile, dei presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le relazioni dei dirigenti amministrativi entro il 31 gennaio di ogni triennio redigono un programma per la gestione del contenzioso civile, amministrativo e tributario pendenti. Il programma, per la magistratura ordinaria, è trasmesso per il parere al consiglio giudiziario competente, che si pronunzia entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento. Per le altre magistrature il parere è espresso dagli organi territoriali di autogoverno, ove esistenti i presidenti degli uffici giudiziari effettuano una verifica annuale della programmazione in atto, fornendo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un aggiornamento dei risultati progressivamente raggiunti ovvero delle difficoltà e criticità riscontrate che ne hanno impedito o rallentato il conseguimento.

2. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi, e tributari concretamente raggiungibili nel triennio in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto degli standard di rendimento dei magistrati, così come individuati dal Consiglio superiore della magistratura ovvero dagli organi di auto governo delle altre magistrature, della concreta situazione dell'organico dell'ufficio giudiziario;

c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell'adozione delle tecnologie dell'informazione della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Con il medesimo programma di cui al comma 1 si dà atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per il triennio precedente ovvero sono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma di cui al comma 1.

5. I programmi previsti dal presente articolo, completato l'iter di formazione, sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ovvero agli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e militare per le valutazioni e gli interventi di competenza.

6. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al-

l'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai laureati in materie giuridiche, selezionati in base ai titoli, tra cui il tempo impiegato a conseguire la laurea magistrale, la votazione riportata e l'argomento della tesi, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

7. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e approfondimento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività. Ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 6. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 6 di terzi finanziatori.

8. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 ottobre 2011, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:

a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;

b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico;

c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.

9. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia e il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 dicembre 2011, un Piano straordinario di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, sulla base dei seguenti principi e con i seguenti obiettivi:

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) l'ampliamento della competenza territoriale e la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con trasferimento di porzioni di territorio dai tribunali di più

grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) l'accorpamento delle sedi più piccole, tra loro o all'ufficio territorialmente contiguo, dei tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio e lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

b) tenere conto, ai fini indicati dalla lettera *a)*, anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per magistrato n pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari; anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *b)* e rispettate le finalità di cui alla lettera *e)*;

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per realizzare le finalità di cui

alla lettera e), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari di pace e amministrativo;

f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori e la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato; prevedere, in decorso a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i 75.000 abitanti;

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, trasferendola definitivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

« 23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:

a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),

della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze ».

11. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.

12. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative all'esercizio 2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno.

13. Ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale della magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

14. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

« ART. 240. – (*Divieto di accordo bonario e divieto di arbitrato*). – 1. È fatto divieto di ricorrere all'accordo bonario per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico.

2. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti »;

b) gli articoli 241, 242 e 243 sono abrogati.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo non si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

16. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10 e 11 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente articolo ed al potenziamento del processo telematico.

17. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico

nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 17.

19. La violazione dei divieti di cui al comma 17 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

20. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

21. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 20 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma successivo.

22. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-bis e 30 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

23. I commi 20, 21 e 22 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici ».

24. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

25. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al comma 2, le parole: « e l'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 » sono soppresse e le parole: « si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « si applica ».

26. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: « altri eventi che, per intensità ed estensione, » sono sostituite dalle seguenti: « altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione, ».

27. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

28. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle emergenze possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.

29. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

30. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Dipartimento », adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

31. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

32. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 30.

33. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

34. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 33 avviene tenendo conto:

a) dell'esperienza professionale già maturata;

b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;

c) del principio di rotazione.

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dai commi 33 e 34.

36. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 37 e 38.

37. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministra-

zione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.

38. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 37 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

39. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui ai commi 33, 34, 35, 36, 37 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.

40. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10 e 11 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente all'articolo 2, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 49 de decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate e seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro »;

b) al comma 5, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro »;

c) al comma 8, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro »;

d) al comma 12, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro »;

e) al comma 13, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro ».

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro ».

7-bis. 010. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese).

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

« 18. Le funzioni in precedenza attribuite all'ICE e le inerenti risorse di personale, il cui numero complessivo è determinato con il decreto di cui al comma 18-ter, nonché quelle finanziarie e stru-

mentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione di quanto previsto al comma 18-bis, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero degli affari esteri, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ed entro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione o di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché quelle destinate alla copertura dei costi relativi al personale di cui al primo periodo, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite a decorrere dal 2012 in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Per gli anni successivi al 2013 la dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18-bis. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite. Le relative risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento delle Sezioni sono trasferite, in accordo al comma 18, al Ministero degli affari esteri. Le unità di personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, sono attribuite alle Sezioni per la promozione degli scambi in seno alle Rappresentanze diplomatico-consolari in aggiunta al contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1967, n. 18, mantenendo i rispettivi regimi contrattuali. Ciascuna Sezione per la pro-

mozione degli scambi è gerarchicamente subordinata al Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione.

18-ter. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Ministero degli affari esteri tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui ai commi 18 e *18-bis*, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse. Con il medesimo decreto sono definite le modalità attuative attraverso cui il Ministero degli affari esteri esercita le attività e le funzioni già attribuite al soppresso ICE dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, come nei commi successivi.

18-quater. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico e composta, oltre che dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze o da persone dagli stessi designate, da un rappresentante, rispettivamente, di R.ETE. Imprese Italia, della Confederazione generale dell'industria italiana, e della Associazione bancaria italiana. I poteri di Indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico.

18-*quinquies*. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza operativa alle imprese italiane all'estero, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è istituita l'Agenzia per la promozione degli scambi. All'Agenzia è trasferita una quota delle risorse di cui al Fondo indicato al comma 18, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti e le funzioni, di seguito riportati:

a) assistenza e consulenza all'internazionalizzazione delle imprese;

b) servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

c) promozione della formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese;

d) assistenza e la consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export.

18-*sexies*. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico che annualmente relaziona al Parlamento sull'attività. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

18-*septies*. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore, che lo presiede, e da otto componenti designati rispettivamente: due dal Ministro dello sviluppo economico, uno ciascuno dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da Rete Imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana

e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni. L'Agenzia provvede all'organizzazione delle proprie strutture e della rete estera.

18-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti al Ministero degli affari esteri, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche, le risorse umane, strumentali e finanziarie non oggetto di tale decreto sono definitivamente acquisite al Ministero dello sviluppo economico. Con autonomo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi trenta giorni si provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito a tale ultimo ministero.

18-*novies*. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 18-*octies* con i quali sono in particolare individuate le articolazioni del Ministero degli affari esteri necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti e alla costituzione dell'Agenzia, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati.

Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il Ministro degli affari esteri nomina un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

18-*decies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

7-bis. 011. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Incentivi per gli interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 11, tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un

valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

5. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2012 e ad 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte delle risorse di cui ai commi da 6 a 19.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 6, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi del-

l'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

9. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

11. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

12. Dall'attuazione del commi da 8 a 11 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo.

14. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e

regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

15. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

16. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovragionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

17. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

19. Dall'attuazione dei commi da 13 a 18 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7-bis. 012. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti).

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito, per l'anno 2012, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2013, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

4. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con Istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai

sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n.6/2010 e n.6/2011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7-bis. 013. Meta, Tullo, Boffa, Bonavita-cola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Velo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nei primi sei mesi dell'anno 2011 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2010, il limite massimo dei crediti di imposta e del contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2012.

2. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2012, 2013 e 2014 un credito di imposta nella misura del 30 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012/2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui ai commi da 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

7. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

9. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti “Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle au-

tovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

10. Dall'attuazione dei commi da 6 a 9 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7-bis. 014. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica e la ricerca industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge, con priorità di intervento nelle aree sottoutilizzate.

2. Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 9.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

6. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per

i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

8. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

9. Dall'attuazione del commi da 5 a 8 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7-bis. 015. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-*ter*.

(Potenziamento delle strutture sanitarie nel Mezzogiorno).

1. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e di migliorare l'offerta di servizi sanitari nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dei servizi territoriali, anche al fine di ridurre l'emigrazione sanitaria è disposta l'asse-

gnazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, per la realizzazione di un programma di investimenti anche per strutture fisiche e per beni strumentali coerenti con i Piani di riordino approvati ed in linea con gli indirizzi nazionali.

2. I programmi di investimento possono essere proposti dalle Regioni meridionali che hanno adottato misure, se necessarie, per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e per garantire il rientro dai deficit sanitari.

3. I programmi di investimento sono approvati, previa intesa tra Stato e Regioni e nei limiti spesa in essa contenuti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 7 e 8.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a

37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, cia-

scuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

8. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completo mento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale,

nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionante della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza, la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.

7-bis. 016. D'Antoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Programma straordinario di opere ed interventi tesi ad accrescere i beni pubblici nelle regioni meridionali).

1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, vara un programma straordinario di opere pubbliche, cantierabili in sei mesi, da realizzarsi nelle regioni meridionali, e coerenti con gli obiettivi di servizio 2007-2013 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. In

particolare le opere da finanziare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;

b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;

c) realizzare i migliori standard di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica e implantistica, nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le strutture sanitarie e socio-assistenziali coerenti con i piani di riordino varati dalle Regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;

d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tecnologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;

e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato garantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della totalità delle acque restituite ai corpi idrici;

f) favorire la mobilità urbana ed extraurbana sostenibile anche attraverso lo sviluppo delle reti ferrate e delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in grado di migliorare la mobilità inframeridionale;

g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorità per i sistemi di sicurezza, e l'impiego di nuovo materiale rotabile;

h) potenziare le università attraverso l'offerta formativa e i servizi di residenzialità, costituendo almeno un polo di eccellenza, secondo gli standard nazionali, in ciascuna regione, anche per attrarre utenza dall'area di futuro libero scambio dell'area mediterranea.

2. Al fini di cui al comma 1, è stanziato 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del programma straordinario di opere pubbliche non vengono computate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle amministrazioni responsabili dei relativi procedimenti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 4 e 5 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 6 e 7.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertita, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non

oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazioni, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente

comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.

7-bis. 017. D'Antoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria le risorse stanziata nella legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità 2011, sono incrementate di 80 milioni per gli anni 2012 e 2013. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il sesto periodo è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera e) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi ».

3. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari all'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 2 per cento del fatturato ».

7-bis. 018. Levi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Iva settore turismo).

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, in via transitoria, nel periodo fra il 19 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, nonché alle altre prestazioni e servizi turistico-balneari si applica l'aliquota IVA ridotta nella misura del 7 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli ambiti di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al termine del periodo transitorio, il Governo, tenuto conto degli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, adotta le iniziative necessarie, in sede europea, per il riconoscimento dell'aliquota iva ridotta in favore del settore del turismo.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere, fino a concorrenza dei medesimi, sulle maggiori entrate di cui ai commi da 5 a 13 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 14 a 16.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

8. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

9. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 8, l'imposta si determina appli-

cando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

10. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 8.

11. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 8 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

12. L'imposta di cui al comma 8 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

13. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

14. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro, la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti co-

loro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

15. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400; si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza, la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commis-

sione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale

copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

7-bis. 019. Marchioni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono stanziati 2 miliardi di euro in ragione di anno, da destinare:

a) per un ammontare pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione delle risorse del Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

b) per un ammontare pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 al miglioramento e al potenziamento della dotazione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica;

c) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;

d) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale lagunare si intende

il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia;

e) per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione degli stanziamenti per la realizzazione e il completamento dei corridoi ferroviari n. 1 e n. 8;

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 3 e 4 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 5 a 8.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle difettive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », al fini della loro completa dismissione entro e non

oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

6. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali del servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente

comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito « Istituto ». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti al dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012 lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patri-

monio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali la Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e

criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 1 risparmio devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

7-bis. 020. Mariani, Meta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

(Inammissibile, limitatamente al comma 1)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Soggetti danneggiati dagli eventi bellici libici).

1. A seguito degli eventi bellici verificatisi in Libia, è disposta a cura del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri una ricognizione delle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in quel Paese: la ricognizione prende in esame la posizione delle persone fisiche e giuridiche che hanno dovuto interrompere le proprie attività con abbandono dei siti e degli impianti e conseguente rimpatrio delle maestranze a partire dal mese di febbraio dell'anno 2011. La ricognizione stima i danni riferiti a cantieri e stabilimenti abbandonati, gli oneri per mancati pagamenti di crediti maturati, gli impegni doganali fiscali e contributivi non assolti per causa di forze maggiore e le spese sostenute per il periodo di inattività, ivi comprese quelle del personale forzatamente inattivo.

2. Con successivo provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, non impegnate per le finalità della medesima legge, determina i rimborsi a favore delle persone fisiche e giuridiche interessate dalla presente norma fissando i criteri per la documentazione dei danni subiti, le modalità di richiesta dei risarcimenti e la ripartizione tra i soggetti interessati, nel limite delle risorse disponibili e verificando le eventuali coperture assicurative esistenti.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 può prevedere, nel limite delle medesime risorse, la sospensione temporale delle obbligazioni fiscali dei soggetti coinvolti per la quota parte riferita alle attività in

Libia nonché per gli impegni doganali riferibili ad operazioni verso la Libia fino alla normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e la Libia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire la sospensione delle azioni legali riferite a richieste di rientro per finanziamenti, mutui bancari ed ipotecari di qualsiasi genere e natura, fidi e finanziamenti specifici per le attività svolte in Libia erogati da istituti bancari.

7-bis. 021. Vannucci.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.

7-bis. 022. Gentiloni, Meta, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Velo.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Modifiche alla legge 2 agosto 2011, n. 130).

L'articolo 4-bis della legge 2 agosto 2011, n. 130 (conversione del decreto-

legge 107 del 12 luglio 2011, è soppresso.

7-bis. 023. Reguzzoni, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. – *(False comunicazioni sociali).* – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi »;

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. – *(False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei ereditari).* – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al

quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi »;

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

« ART. 2625. – (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni ».

2. L'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« ART. 173-*bis*. – (*Falso in prospetto*). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati; ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

3. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: "e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni" sono soppresse.

4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

b) all'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse ».

7-*bis*. 025. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-*ter*.

(Contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili).

1. È istituito, a decorrere dall'anno di imposta 2012, un contributo ecologico, di seguito, « contributo » sui consumi di combustibili fossili impiegati in processi di combustione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 ottobre 2011 sono adottate le modalità di fissazione e riscossione del contributo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di produrre effetti economici analoghi a quanto avviene per le attività incluse nel sistema ETS (Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE), l'aliquota è modulata sulla base:

delle emissioni di gas-serra dello specifico processo di combustione;

del prezzo di mercato dei permessi ad emettere gas serra;

di un fattore moltiplicativo crescente per i primi 3 anni di applicazione del contributo e poi fisso al valore del terzo anno e pari rispettivamente a 0,8; 1; 1,2;

b) dal contributo sono esentati i soggetti esercenti attività incluse nella Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE (ETS) limitatamente allo svolgimento di operazioni direttamente funzionali a tali attività;

c) il gettito derivante dal contributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche di cui al precedente comma 1;

d) il contributo si configura come strumento organico al nuovo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2011 in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE, al fine di ridurre i costi di implementazione del piano stesso;

e) sono previste forme di deducibilità del contributo sui combustibili per auto-trazione riservate alle sole persone fisiche che dimostrino di non avere alternative al pendolarismo lavorativo in automobile, per quantità limitate e in misura parametrata in modo decrescente al reddito.

7-bis. 026. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter

NMVOC (Composti Organici Volatili Non Metanici).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, viene istituita una tassa sulle emissioni di NMVOC (Composti Organici Volatili Non Metanici) pari a 50 euro a tonnellata/anno con progressione negli anni seguenti: 100 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1° gennaio 2013, 150 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1 gennaio 2014 e 200 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Sono soggetti alla normativa gli stabilimenti produttivi regolamentati e monitorati dalla Direttiva IPPC del 2008 (2008/1/CE).

Il gettito, calcolato in 200 milioni di euro, derivante dal tributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche.

7-bis. 027. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-quater.

(SO₂/NO_X).

1. Il comma 385 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di modifica dell'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: " la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) aumenta secondo la seguente progressione: 150 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1 gennaio 2012; 200 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1° gennaio 2013, 250 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1° gennaio 2014 e 300 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1° gennaio 2015. La tassa sulle emissioni di ossidi da azoto (NO_x) aumenta secondo la seguente progressione: 250 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1° gennaio 2012; 350 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1° gennaio 2013, 400 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1° gennaio 2014 e 475 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Sono soggetti alla normativa gli stabilimenti produttivi regolamentati e monitorati dalla Direttiva IPPC del 2008 (2008/7/CE).

Il gettito, calcolato in gettito 80 milioni di euro per SO₂ e in 250 milioni di euro per NO_X, derivante dal tributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche.

7-bis. 028. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

***8. 3.** Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Misure di sostegno al sistema delle relazioni industriali e per la coniugazione della flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza economica e professionale dei lavoratori).

1. Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative di cui non sia cessata la vigenza, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.

2. Il contratto collettivo aziendale di cui al primo comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la stipulazione – intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro

associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda superi i 50.000 euro – siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:

a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accertata l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;

b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudiziale circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione.

8. 6. Cambursano, Merloni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Misure di sostegno al sistema delle relazioni industriali e per la coniugazione della flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza economica e professionale dei lavoratori).

1. Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.

2. Il contratto collettivo aziendale di cui al primo comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di

licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la sua stipulazione – intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda annua superi i 40.000 euro – siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:

a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accertata l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;

b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudiziale circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione.

8. 5. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. Il contratto collettivo aziendale, stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, per le materie, secondo le regole e le procedure previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.

8. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Laddove, prima della decorrenza del loro termine di efficacia, non sia stata data attuazione all'articolo 39 della Costituzione, la proroga o il rinnovo dei contratti di cui al primo periodo, ovvero delle intese di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, ha effetto solo nei confronti degli iscritti ai sindacati sottoscrittori.

8. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 9.

Sopprimerlo.

- *9. 1.** Schirru, Gatti, Bellanova, Beretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Sopprimerlo.

- *9. 2.** Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* È vietato predisporre unità lavorative speciali destinate esclusivamente all'occupazione di persone assunte ai sensi della presente norma. È vietato impiegare una percentuale superiore al 15 per cento di persone assunte ai sensi della presente legge nelle singole imprese o nelle singole

unità produttive che si avvalgono della modalità di compensazione indicata nell'articolo 5, commi 8, *8-bis* e *8-ter* ».

1-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5, commi 8, *8-bis* e *8-ter* della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma *1-bis*, è costituito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Comitato tecnico incaricato di definire linee guide applicative e rilevare, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione della nuova disposizione. Al Comitato tecnico, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, partecipano rappresentanti nominati dalla Conferenza Stato-regioni, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle persone con disabilità. I dati evidenziati confluiscono nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 21 della stessa legge 12 marzo 1999, n. 68.

- 9. 3.** Schirru, Gatti, Bellanova, Beretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

ART. 11.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Fatta eccezione per, aggiungere le seguenti: i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale o umanitaria.

11. 1. Gatti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti promotori di cui al comma 1, devono garantire, nei limiti delle risorse disponibili, adeguati contributi economici ai tirocinanti che tengano conto delle condizioni economiche, sociali e lavorative nonché della residenza in aree svantaggiate e di eventuale onere sostenuto a seguito di trasferimento della residenza o domicilio in altra regione da parte di un lavoratore o praticante nell'espletamento del tirocinio formativo o di orientamento di cui al comma 1.

11. 2. Di Biagio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni riguardanti le graduatorie ad esaurimento del personale docente).

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « per il biennio 2009-2010 », sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014 »;

2) le parole: « nell'anno accademico 2007-2008 », sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009 »;

b) al comma 2:

1) le parole: « il primo corso », sono sostituite dalle seguenti: « il primo, il secondo e il terzo corso »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

c) al comma 3:

1) le parole: « nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica », sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria »;

2) le parole: « ai corsi quadriennali sopra indicati », sono sostituite dalle seguenti: « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011-2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008,

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma i del presente articolo.

3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. È abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 introdotto dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

11. 02. Di Stanislao.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni a favore dello sviluppo e dell'occupazione nel settore ittico).

1. Al fine di favorire le azioni a sostegno dello sviluppo della concorrenza e

della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 35, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa, nel limite di 5 milioni di euro, relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, così come disposto dall'articolo 2, comma 5-*undecies*, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

11. 01. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

ART. 12.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 603-bis. — (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assume, impiega o comunque utilizza una persona o ne organizza l'attività lavorativa con violenza, minaccia inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ovvero mediante la dazione o la promessa a chi ha autorità sulla persona di denaro o altri vantaggi, costringendola a prestazioni lavorative che ne comportano grave sfruttamento, è punito con la reclusione da tre a otto anni e la multa da 2000 a 8.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque svolge attività di intermediazione al lavoro o comunque recluta, avvia o destina al lavoro presso altri manodopera, da utilizzare ed effettivamente impiegata nelle condizioni di sfruttamento di cui al comma 1.

Costituiscono indice di grave sfruttamento, anche separatamente valutabili, ai fini dei commi 1 e 2 una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo giornaliero e settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

e) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale

da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda più di tre persone ovvero minori in età non lavorativa ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato ovvero se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

« ART. 603-ter — (*Pene accessorie*). — La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i medesimi delitti importa altresì l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento per un periodo di due anni, aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3) ».

2. All'articolo 416, comma 6, del codice penale sostituire le parole: « e 602 » con le seguenti: « , 602 e 603-bis ».

3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, » sono inserite le seguenti: « 603-bis, ».

12. 1. Bellanova, Damiano, Gatti, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi).

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: « con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e » e le parole: « previste dalla legge » sono soppresse;

2) le parole: « con l'arresto fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a cinque anni »;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati »;

b) il primo comma è sostituito dal seguente: « Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo

idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni »;

c) al sesto comma, le parole: « per i fatti previsti dal primo e terzo comma » sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. — (Circostanza aggravante). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate ».

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: « con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, » e le parole: « , se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, » sono soppresse;

2) dopo le parole: « od occultano » è inserita la seguente: « consapevolmente »;

3) le parole: « con l'arresto fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a quattro anni »:

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata ».

12. 01. Di Pietro, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per gli anni 2011, 2012 e 2013.

13. 9. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: membri degli organi costituzionali, aggiungere le seguenti: e dei consigli regionali.

13. 19. Dal Lago.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente:

“Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra di loro, determinano l'ammontare di dette quote, uniformandosi a tutte le seguenti condizioni:

a) che ciascuna delle dodici quote annuali sia in misura tale da non superare il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate;

b) che le quote percepite in un anno non superino il limite costituito dal trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) che le quote percepite in un anno dal parlamentare siano recuperate nella misura del 50 per cento, a valere sulle successive corresponsioni di emolumenti a qualunque titolo gravanti a carico del bilancio della camera di appartenenza, laddove dalla dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 emerga che il parlamentare ha percepito per il medesimo

anno, oltre agli emolumenti provenienti dalle camere, anche un reddito da lavoro uguale o superiore al 15 per cento dell'ammontare annuo delle citate quote. Resta impregiudicata l'applicazione delle procedure di cui alla legge n. 60 del 1953 in ordine alla dichiarazione di incompatibilità per le medesime attività lavorative per cui il recupero è stato effettuato”.

2-bis. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al primo comma, le parole: « possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni » sono sostituite dalle seguenti: “correlano gli emolumenti di cui al presente articolo al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni, nonché degli altri organi collegiali della camera di appartenenza ».

13. 16. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo.

***13. 12.** Polledri, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che

svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo.

***13. 15.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

13. 10. Donadi, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che percepiscano qualsiasi altro reddito in misura uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1.

13. 7. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La carica di parlamentare o di membro del Parlamento europeo spettante al-

l'Italia è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun emolumento per la carica sopravvenuta e, se corrisposto, esso è recuperato dopo la dichiarazione di decadenza ».

13. 17. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma del Senato in senso federale la carica di membro della Camera dei deputati è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali. Resta fermo altresì il divieto di cumulo con ogni altro emolumento previsto dall'articolo 83 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al

momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta ».

13. 1. Rubinato.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono incompatibili con qualsiasi altra carica *fino a:* legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni *con le seguenti:* , a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono incompatibili con i seguenti incarichi eletti o di nomina:

1. parlamentare europeo;
2. consigliere e assessore regionale;
3. consigliere e assessore provinciale;
4. consigliere e assessore comunale;
5. sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;
6. membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
7. membro di consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico.

13. 8. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Bressa, Amici, Zaccaria, Giovannelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di natura monocratica.

***13. 2.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di natura monocratica.

***13. 11.** Favia, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti *con le seguenti:* 15.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* data di indizione delle elezioni relative alla;

2) *al quarto periodo, sostituire le parole:* per la carica sopraggiunta *con le seguenti:* per la carica incompatibile con il mandato parlamentare.

13. 18. Cera, Carlucci, Rubinato.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché con l'incarico di assessore nelle giunte regionali, provinciali e comunali, e con gli incarichi di vertice o la posizione di componente, comunque denominato, degli organismi, enti e istituzioni di cui all'allegato A del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13. 3. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: « Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro di Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Le incompatibilità di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012 ».

13. 4. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le cause di incompatibilità di cui al presente comma devono essere rimosse entro trenta giorni dalla loro insorgenza, a pena di decadenza dalle cariche di deputato e di senatore.

13. 5. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 3, con il seguente aggiungere i seguenti:

3-bis. La carica di parlamentare è incompatibile con l'esercizio dell'attività di imprenditore e della libera professione.

3-ter. I membri del Parlamento per i quali sussista o si determini l'incompatibilità prevista dal precedente comma debbono, entro il 31 gennaio 2012, optare fra l'esercizio dell'attività di imprenditore e della libera professione ed il mandato parlamentare.

13. 13. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

« 4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "della Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "e per le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi,";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data".

4-bis. All'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Qualora la data di svolgimento delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sia fissata nell'intervallo temporale di cui al primo comma, la data di convocazione degli elettori coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati" ».

13. 6. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« ART. 7.

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché quelle referendarie si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data ».

13. 14. Favia, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riordino del sistema nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il sistema nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 verrà riordinato in base alla progressiva abolizione del monopolio INAIL in materia, fermo restando il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Conseguentemente:

a) il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro sarà liberalizzato;

b) sarà garantito l'accesso e l'esercizio dell'attività di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte di imprese private di assicurazione o di riassicurazione nel rispetto dei criteri e requisiti, in quanto compatibili, definiti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) a carico dei datori di lavoro permarrà l'obbligo di stipulare, con oneri interamente a proprio carico, una polizza assicurativa per tutti i lavoratori da essi dipendenti, come individuati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) per il mercato residuale, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo assicurativo da parte dei datori di lavoro che non abbiano avuto accesso alla sottoscrizione di un contratto con imprese private di assicurazione, rimarrà in vigore la disciplina contenuta all'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

e) dall'attuazione della presente disposizione normativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

13. 0. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

« ART. 13-bis.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome

non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma ».

13. 0. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« ART. 13-bis.

(Indennità, rimborsi e riduzione dei Ministri).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento.

2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale o europeo non è riconosciuto nessun trattamento economico né alcun rimborso per le spese di trasporto, di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti della rispettiva assemblea parlamentare.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, con il disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti

retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso ».

13. 0. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« ART. 13-bis.

(Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, sono autonomamente deliberate, entro il 31 dicembre 2011, riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i compensi spettanti ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso dell'anno 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.

3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle

spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta ».

13. 0. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: "per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 2.000 euro" ».

13. 0. 5. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« ART. 13-bis.

(Modifiche alla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di riduzione dei rimborsi elettorali).

1. All'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento", con le seguenti: "è ridotto di

un ulteriore 30 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento";

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

"le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore all'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto" ».

13. 0. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« ART. 13-bis.

(Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione).

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 e sono poste in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.

6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data

di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.

9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

13. 0. 7. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e

criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto conso-

lidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6 del 2010 e n. 6 del 2011 recanti « Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche », ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 4 a *4-quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100

milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

14. 2. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 2.

14. 1. Calvisi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Accorpamento o soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

14. 01. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese,

Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Ricognizione a fini soppressivi degli enti strumentali delle Regioni).

1. Entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti strumentali e di quelli dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare difformità tra gli enti costituzionalmente previsti e quelli esi-

stenti ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del 50 per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.

14. 02. Cambursano, Borghesi.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 15.

(Riduzione ed accorpamento delle Province).

1. In attesa della revisione costituzionale concernente l'abrogazione delle province, sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al gennaio 2009, inferiore a un milione di abitanti.

2. Non possono, in ogni caso, essere istituite nuove Province.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse possono assumere, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

4. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 3 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro

per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 5 con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia di aggregazione.

7. Nel caso in cui dall'applicazione del presente articolo consegue la soppressione di tutte le province nel territorio regionale le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse.

8. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

9. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo ».

15. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 15.

(Suppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori).

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 2 milioni di abitanti.

2. Le funzioni esercitate dalle Province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse. Con decreto del Ministro dell'interno sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse adeguati.

3. Non possono, in ogni caso, essere istituite province in regioni con popolazione inferiore a 2 milioni di abitanti.

4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. La soppressione delle province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse».

15. 3. Merloni, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 15.

(Suppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori).

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le funzioni esercitate dalle Province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse. Con decreto del Ministro dell'interno sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 2 milioni di abitanti.

4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento alla unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si

procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province sopresse».

15. 2. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

« ART. 15-bis.

(Disciplina delle città metropolitane).

1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) le funzioni delle province;
- b) le funzioni dei comuni ove, nell'ambito della città metropolitana, non siano esistenti enti come tali riconosciuti;
- c) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- d) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;
- e) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- f) la mobilità e la viabilità metropolitane;
- g) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- h) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

4. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 3 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al periodo precedente, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili».

15. 01. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Ruminato, Sereni, Vannucci, Ventura.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Suppressione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e aggregazione dei territori ai comuni limitrofi).

1. Ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni previste dal testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in attuazione degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, con i quali si demanda al legislatore statale il compito di configurare l'assetto delle istituzioni territoriali in modo da organizzare la gestione delle funzioni amministrative secondo i principi della proporzionalità e dell'adeguatezza, nonché di semplificare il sistema amministrativo e di dare effettività ai principi di responsabilità e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono soppressi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed aggregati i rispettivi territori ai comuni limitrofi sulla base di criteri di prossimità, di conformità orografica e di assetto delle infrastrutture di collegamento al capoluogo;

b) è disposta la revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato mediante la riorganizzazione degli stessi sulla base della nuova articolazione comunale.

2. Il Governo provvede, con appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 a disciplinare le mo-

dalità di attuazione delle presenti disposizioni ».

15. 03. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

« ART. 15-bis.

(Esclusione del conteggio dei dividendi delle società municipalizzate dai bilanci degli enti locali ai fini del corretto funzionamento del patto di stabilità interno).

1. A decorrere dal 2012, per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le entrate derivanti da dividendi relativi a partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali. Sono ridotti in misura proporzionale, per il conseguente onere finanziario, tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 ».

15. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Unioni di comuni).

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, all'unione di comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

l) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte tramite l'unione. Ogni comune può far

parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottima e omogenea per definire le unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei comuni, nonché lo Statuto adottato dalle costituende unioni. L'adesione all'unione ha una validità pari ad almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un commissario *ad hoc* che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro centottanta giorni dalla sua nomina.

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione possono essere modificati con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse e stabilisce la sede dell'unione da situare presso uno dei comuni della medesima unione.

3. Lo statuto prevede che il consiglio dell'unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni dell'unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il consiglio elegge il presidente tra i sindaci dei comuni dell'unione. Il consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione. Le giunte dei sin-

goli comuni che aderiscono all'unione sono soppresse.

7. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione del piano regionale. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto nomina un commissario *ad hoc* che provvede a quanto disposto entro 180 giorni dalla sua nomina ».

16. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Al comma 1, dopo le parole: tutte le funzioni amministrative aggiungere le seguenti: ad esclusione delle funzioni del Sindaco di cui all'articolo 54 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle funzioni a lui attribuite come organo monocratico dell'ente.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2014 con il seguente: Decorsi cinque anni dalla loro istituzione;

al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle funzioni ad esso attribuite quale organo monocratico dell'ente;

al comma 13, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: garantendo la rotazione di tutti i Sindaci dell'Unione durante l'arco della legislatura;

al comma 17:

a), sostituire la lettera b) con la seguente: « b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 9 consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; ».

b) sopprimere la lettera c);

c) alla lettera d), sostituire le parole: « dieci consiglieri » con le seguenti:

« dodici consiglieri », sopprimere i commi 19 e 20.

16. 1. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 11.

16. 2. Bitonci, Lanzarin, Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti i consiglieri comunali non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza.

16. 3. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è sostituito dai seguenti:

« 5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento

a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

5-bis. A decorrere dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed Istituti di credito di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche non può superare di una volta e mezzo il valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento ».

16. 02. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

1. All'articolo 17 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 50.000 abitanti sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 abitanti »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: « Nei comuni con popolazione superiore a 300.000

abitanti », sono sostituite dalle seguenti: « I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente:

5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente della circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità.

16. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

1. L'articolo 37 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. – *(Composizione dei consigli).*
— 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da 35 membri nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;

e) da 30 membri nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e

250.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore sono capoluoghi di provincia;

d) da 15 membri nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

e) da 10 membri nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

16. 04. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Soppressione delle comunità montane e dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di co-

muni ai sensi dell'articolo 32 del suddetto testo unico n. 267 del 2000, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati consorzi BIM, sono soppresi.

6. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppresi ai sensi del comma 5 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

7. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

8. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 5 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

16. 05. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia").

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: « decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « decreti legislativi di cui al comma 1 » e le parole: « dai medesimi commi » sono sostituite dalle seguenti: « dal medesimo comma ».

2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - *(Delega al governo in materia di promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, nonché di istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia").* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'imma-

gine turistica e commerciale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottato ai sensi del presente comma:

1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa);

3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);

4) FINEST Spa;

5) Convention Bureau Nazionale Spa;

6) camere di commercio italiane all'estero;

b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero adottato ai sensi del presente articolo;

d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera a) degli enti operanti nel settore della promozione economica e del-

l'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:

1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero;

3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

4) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati « Promo-Italia », quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati « Promo-Italia » subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, della INFORMEST, della FINEST Spa e delle camere di commercio italiane all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);

5) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;

6) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della

struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati « Promo-Italia » di cui al numero 4).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma.

3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

17. 01. Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Ufficio per il processo).

1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzate denominate: "ufficio per il processo", mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio del processo sono previste unità operative assegnate alle se-

zioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili per l'ufficio per il processo, dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento di funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali; di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione; di collaborare all'espletamento degli incombenzi strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.

2. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i Presidenti di sezione o i Procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura o i provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.

3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria è autorizzato:

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di

spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2011 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2012 e le restanti unità da assumere negli anni 2011 e 2012;

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2011;

c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine e nei termini di cui alla precedente lettera b), ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2011.

4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con la quota residua del maggior gettito deri-

vante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché con le seguenti misure:

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

a) «3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento »;

b) all'articolo 268 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica (CIT) istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Ai procuratori generali presso la corte di appello e al procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto.

17. 02. Di Pietro, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Istituto di previdenza generale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito « Istituto ».

2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del gennaio 2012. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.

5. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

6. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7. Alla costituzione degli organi di cui al comma 6 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012.

8. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.

9. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

17. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Voli blu).

1. L'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111, è sostituito da seguente: « Art. 3. – *(Voli blu)*. 1. I voli di Stato sono limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale ».

18. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Alloggi di enti previdenziali pubblici).

1. Sono estesi i diritti opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà degli enti residenziali pubblici che risultino privi del titolo alla data del 31 dicembre 2009, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti. Sono esclusi dal beneficio i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse da quelle previste dall'articolo 633 del codice penale.

18. 01. Morassut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Alienazione di alloggi di enti previdenziali pubblici).

1. Le procedure di alienazione a favore dei conduttori degli alloggi di enti previdenziali pubblici attualmente di proprietà dell'INPS sono concluse entro il 31 dicembre 2012 sulla base di quanto stabilito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e agli stessi patti e condizioni fissate dalla medesima legge.

18. 02. Morassut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Alloggi di enti previdenziali pubblici).

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2009.

2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: posizione debitoria maturata al 30 dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: posizione debitoria maturata al 30 dicembre 2009.

18. 03. Morassut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizione per favorire l'occupazione femminile).

1. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, è sostituito dal seguente: In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*) punto XI del regolamento (CE) n. 2204 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.

2. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

« ART. 56-bis. — (*Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro*). — 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale, di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione

dell'onere sui prezzi al consumo. Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, del presente decreto-legge le parole: « 4 punti percentuali », sono sostituite con le seguenti: « 5 punti percentuali »;

b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento », sono sostituite con le seguenti: « nei limiti del 95 per cento »;

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « ella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera *c*) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

18. 04. Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

**DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
(C. 4612 Governo, approvato dal Senato)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

DIS. 1.

Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

2. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, le circoscrizioni giudiziarie sono modificate nei termini seguenti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono soppressi tutti i tribunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non hanno sede nelle città capoluogo di provincia e sono contestualmente istituiti tribunali provinciali in ogni città che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge è capoluogo di provincia, con competenza territoriale sull'intero territorio provinciale ad esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

b) in deroga a quanto previsto nella lettera *a)*, a Cagliari è istituito un tribunale interprovinciale, con competenza sulle province di Cagliari, di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano;

c) nel termine indicato alla lettera *a)* è istituito, presso il tribunale di sorveglianza presente nella città sede di distretto di Corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, l'ufficio di sorveglianza distrettuale, con competenza su tutto il territorio del distretto di corte di appello o della sezione distaccata e contestualmente sono soppressi tutti gli altri uffici di sorveglianza;

d) nel medesimo termine di cui alla lettera *a)* il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della

magistratura, determina con proprio decreto le nuove piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali provinciali e alle procure della Repubblica presso i tribunali provinciali, nonché agli uffici di sorveglianza distrettuali, tenendo conto dei carichi di lavoro arretrati dei tribunali esistenti e di quelli soppressi, ed in particolare delle sopravvenienze civili e penali degli ultimi tre anni, del numero di abitanti della circoscrizione giudiziaria e della necessità di contrasto alla criminalità organizzata e, per gli uffici di sorveglianza distrettuali, anche alla media della popolazione carceraria nel territorio di riferimento relativamente all'ultimo triennio;

e) l'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato;

f) alla data del 1° gennaio 2012 tutte le sezioni distaccate dei tribunali sono soppresse e le loro competenze assorbite dai tribunali provinciali, ad eccezione delle sezioni distaccate di Capri, Ischia, Lipari e Portoferraio e di quelle situate nel distretto di corte di appello di Cagliari e della sezione distaccata di corte di appello di Sassari. Il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può istituire ulteriori sezioni distaccate nel numero massimo di cento, da localizzare prioritariamente nelle città già sede dei tribunali soppressi.

3. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari soppressi sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla

soppressione degli uffici giudiziari di cui al precedente comma si intende fissata davanti all'ufficio giudiziario che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.

4. Nello stesso termine di cui al comma 1, lettera *a*), il Ministro della giustizia determina con propri decreti gli organici del personale amministrativo dei tribunali provinciali, delle relative procure della Repubblica e degli uffici di sorveglianza distrettuali, anche assegnando a detti uffici il personale già in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Dis. 1. 2. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) l'ampliamento della competenza territoriale e la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con trasferimento di porzioni di territorio dai tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) l'accorpamento delle sedi più piccole, tra loro o all'ufficio territorialmente contiguo, dei tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da

valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio e lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

b) tenere conto, ai fini indicati dalla lettera *a*), anche dei dati relativi alle sopravvenienze *pro capite* civili e penali totali e per magistrato in pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *b*) e rispettate le finalità di cui alla lettera *c*);

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per realizzare le finalità di cui alla lettera *c*), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari di pace e amministrativo;

f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori e la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio,

tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato; prevedere, in decorso a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i 75.000 abitanti;

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, trasferendola definitivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Dis. 1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi.

Al disegno di legge di convenzione, dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una riforma degli ordinamenti professionali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, comma 5, della Costituzione unicamente per l'accesso alle professioni regolamentate, garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

b) rivedere il numero di ordini professionali e le riserve legali di attività allo scopo di ridurre il numero e limitarne l'esistenza ai soli casi in cui ciò sia strettamente necessario alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti;

c) garantire che gli ordini professionali assicurino la qualità e l'affidabilità

delle prestazioni offerte dai propri iscritti. A tal fine, gli ordini esercitano le funzioni connesse alla verifica del rispetto degli obblighi deontologici da parte dei propri iscritti, con esclusione di qualsiasi attribuzione regolamentare, di indirizzo o di verifica precedente o successiva sulle scelte di natura economica o organizzativa degli iscritti;

d) garantire che il tirocinio per l'accesso alla professione preveda l'effettivo svolgimento dell'attività formativa. Prevedere che al tirocinante sia corrisposto un equo compenso. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, il tirocinio potrà essere svolto in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale specialistica;

e) prevedere l'istituzione di un organo nazionale di disciplina e di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, la cui composizione preveda la partecipazione anche di soggetti diversi dai professionisti iscritti, ai quali affidare l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari. Prevedere che la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale sia incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;

b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o di capitali o di associazioni tra professionisti,

fermo restando che li medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Possono acquisire partecipazioni, anche di maggioranza o totalitarie, al capitale sociale delle società di capitali anche soci di mero investimento.

3. È libera la pubblicità informativa, effettuata con ogni mezzo ed avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Si applicano alla pubblicità dei servizi professionali le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 145 del 2007, n. 146 del 2007 e n. 206 del 2005.

4. A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Conseguentemente, all'articolo 3 del decreto-legge, sopprimere il comma 5.

Dis. 1. 01. Merloni, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1.1.

(Riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e l'innalzamento) dell'età pensionistica).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro per le pari opportunità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a introdurre, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, una nuova disciplina organica del sistema degli ammortizzatori sociali. Dall'attuazione della delega non possono derivare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La delega di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare:

a) i trattamenti in caso di sospensione temporanea del lavoro dipendente per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;

b) i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

c) l'estensione volontaria dei trattamenti di cui alla lettera b) ai lavoratori autonomi;

d) l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati;

e) la disciplina dei contributi sociali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo si conforma ai principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2 e, con riferimento a ciascuno degli oggetti di delega previsti dal comma 2 del presente articolo, anche ai principi e criteri direttivi particolari previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

4. Sono esclusi dalla delega di cui al comma 1 gli interventi di tipo assistenziale previsti nei casi in cui non sia riconosciuto il diritto ai trattamenti di cui al comma 2, lettere a) e b).

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) definizione di un sistema a due livelli: il primo relativo ai trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro; il secondo relativo ai trattamenti in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione esteso a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore pubblico e del settore privato;

b) introduzione di un unico istituto per ciascuno dei due livelli previsti alla lettera *a)*, volto a sostituire, il primo, la cassa integrazione guadagni ordinaria, il secondo, l'indennità di disoccupazione ordinaria, la cassa integrazione guadagni straordinaria, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione speciale edile e le concessioni in deroga;

c) introduzione di misure volte a evitare che i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, di cui alla lettera *a)*, numero 1), siano utilizzati come sostitutivi del licenziamento, apportando, in particolare, modifiche alla normativa vigente che prevedano la riduzione della durata e dei tassi di copertura rispetto all'ultimo stipendio, il divieto di utilizzo «a zero ore» e l'esclusione della possibilità di deroghe;

d) estensione dei trattamenti di cui alla lettera *a)* ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;

e) previsione che le singole categorie di lavoratori autonomi, qualora decidano

volontariamente che i propri associati versino i contributi per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente, possano beneficiare del trattamento in caso di cessazione dell'attività, comprensivo degli sgravi contributivi e dei contributi previsti a favore delle imprese che li assumono. Per i lavoratori parasubordinati, e in particolare per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti previsti dalla presente lettera è obbligatoria;

f) previsione che il tasso di copertura dei trattamenti di cui alla lettera *a)* rispetto all'ultimo stipendio, nonché la loro durata, siano equi e tali da consentire l'effettiva attivazione degli strumenti per la ricerca di una nuova occupazione e per la partecipazione a percorsi formativi;

g) previsione che l'erogazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia legata in modo vincolante a politiche per il reinserimento dei lavoratori e che l'erogazione di tale indennità sia strettamente vincolata alla sottoscrizione da parte del lavoratore disoccupato di un patto di servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che lo impegni alla ricerca attiva del lavoro, ad accettare congrue offerte di lavoro e a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi competenti e preveda la sospensione o la decadenza dal beneficio nel caso in cui il medesimo lavoratore rifiuti i percorsi formativi o le convocazioni del servizio per l'impiego o le offerte di lavoro congrue al suo profilo professionale, anche a termine;

h) previsione che l'autorizzazione all'erogazione dei trattamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il coordinamento e l'assistenza tecnica delle politiche attive rivolte ai suoi beneficiari e l'applicazione delle sanzioni

siano affidati a un'agenzia nazionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, integrata con rappresentanti delle regioni, avente tra i propri fini istituzionali l'aumento delle condizioni di occupabilità dei disoccupati e la riduzione dei tempi di rientro nel mercato del lavoro, al fine di contenerli entro i termini di durata dei sussidi;

i) riconoscimento alle imprese che dispongono licenziamenti della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per il trattamento di disoccupazione qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità una congrua offerta di lavoro;

l) previsione della possibilità per le regioni di disporre benefici più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

a) introduzione di un unico trattamento di integrazione della retribuzione in caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, anche in imprese con meno di quindici addetti, limitato strettamente ai casi di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

b) previsione che l'integrazione salariale possa essere disposta fino a un massimo di tre mesi continuativi, escludendo la possibilità di sospensioni « a zero ore » e di deroghe;

c) garanzia di un'integrazione del salario pari al 65 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprensiva degli oneri figurativi, per i primi sei mesi di disoccupazione;

d) esclusione dal diritto al trattamento previsto dal presente comma dei lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;

e) previsione che il beneficiario del trattamento, in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva, non possa successivamente beneficiare, prima di dodici mesi, dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 4 e che comunque il prestatore di lavoro non possa ricevere il trattamento previsto dal presente comma e l'indennità di disoccupazione per una durata complessivamente superiore a ventisette mesi nell'arco di un quinquennio;

f) riconoscimento della possibilità di erogazione di un sussidio integrativo a carico dell'impresa.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

a) istituzione di un unico trattamento assicurativo per lo stato di disoccupazione, denominato « indennità di disoccupazione », sostitutivo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, della cassa integrazione guadagni straordinaria, dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione speciale edile e delle concessioni in deroga previsti dalla normativa vigente, esteso a tutti coloro che, a prescindere dal settore e dall'attività, sono passati dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;

b) previsione che abbiano diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, assicurati da almeno due anni, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati che abbiano versato i contributi

conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, che abbiano maturato dodici contributi mensili o cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano perso il posto di lavoro per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, per i lavoratori del settore edile, per i collaboratori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché per i detenuti che abbiano maturato i contributi prima dell'arresto o in carcere, i requisiti di cui al periodo precedente sono ridotti a dieci contributi mensili o a quarantatré contributi settimanali per il lavoro prestato nei due anni precedenti la data di licenziamento;

c) estensione dell'indennità di disoccupazione ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;

d) garanzia di un sussidio pari al 65 per cento dell'ultimo salario lordo percepito per i primi sei mesi di disoccupazione e pari al 55 per cento dell'ultimo salario lordo percepito dal settimo al diciottesimo mese nonché di un reddito minimo, aggiornato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione all'andamento dei prezzi rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pari a 500 euro per la durata massima di sei mesi, a favore di chi abbia accumulato un periodo di permanenza nello stato di disoccupazione superiore a diciotto mesi;

e) previsione che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione sia vincolata alla sottoscrizione da parte del disoccupato, entro due mesi dalla cessazione del

rapporto di lavoro, di un patto di servizio che stabilisca i reciproci obblighi del servizio competente e del disoccupato, che impegni quest'ultimo all'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, alla ricerca attiva del lavoro, a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi per l'impiego o dalle agenzie per il lavoro accreditate. Nel caso in cui lavoratore rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente senza giusto motivo, oppure non accetti le offerte di lavoro congrue rispetto al suo profilo professionale, anche a termine, con le garanzie e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, prevedere la sospensione per almeno tre mesi o la decadenza dal trattamento di disoccupazione in relazione alla gravità dell'addebito, stabilendo i casi in cui sono disposti i due tipi di sanzione;

f) previsione che la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione debba essere presentata dal lavoratore al centro per l'impiego competente, contestualmente alla dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro e alla sottoscrizione del patto di servizio di cui alla lettera e);

g) previsione che il patto di servizio definisca: i servizi erogati dal centro per l'impiego o da un soggetto pubblico o privato accreditati; gli impegni assunti dal lavoratore per la ricerca attiva di una nuova occupazione e per la partecipazione a interventi formativi o a progetti proposti dai servizi per l'impiego; i doveri del lavoratore, in particolare per quanto riguarda la sua immediata disponibilità all'accettazione di una congrua offerta di lavoro; le sanzioni in caso di inadempienza, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);

h) previsione che il centro per l'impiego, dopo aver verificato la conformità formale della domanda del lavoratore alle disposizioni di legge, comunichi all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 6 i dati anagrafici e professionali del medesimo lavoratore ai fini della loro successiva trasmissione all'INPS per la valutazione di merito e per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione;

i) previsione che il centro per l'impiego comunichi, altresì, all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati i nominativi dei lavoratori inadempienti, ai sensi di quanto previsto alla lettera *e*);

l) previsione che l'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati notifichi all'INPS i nominativi dei lavoratori inadempienti e i motivi dell'inadempienza, affinché l'Istituto provveda a sospendere l'erogazione del sussidio o a sancirne la decadenza, valutate le comunicazioni ricevute dalla medesima Agenzia, dandone comunicazione agli interessati;

m) previsione che l'impresa o l'agenzia per il lavoro che assume un lavoratore disoccupato beneficiario dell'indennità di disoccupazione abbia diritto, oltre che agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità, di un contributo pari al 100 per cento del sussidio residuale maturato dal lavoratore nel caso di assunzione a tempo indeterminato e di un contributo pari al 50 per cento del sussidio residuale maturato nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo di almeno due anni; riconoscimento, altresì, alle imprese che dispongono un licenziamento della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per l'indennità di disoccupazione dovute qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mo-

bilità un'offerta di lavoro, anche a termine, adeguata al suo profilo professionale.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

a) previsione che anche i lavoratori autonomi possano beneficiare dei trattamenti previsti in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4 quando le associazioni di categoria di appartenenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, abbiano deciso di procedere volontariamente al versamento dei relativi contributi, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente dal punto di vista finanziario;

b) previsione che le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi individuate alla lettera *a)* possano gestire le attività attribuite ai centri per l'impiego, fatte salve le competenze in materia di erogazione e di sospensione dei sussidi attribuite all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 6;

c) prevedere che l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti di disoccupazione sia obbligatoria per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), ai fini dell'istituzione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

a) previsione che il ruolo di Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di

disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, di seguito denominate « Agenzia », sia affidato all'agenzia tecnica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali « Italia Lavoro Spa »;

b) previsione che l'Agenzia, operando in accordo con le regioni, persegua le finalità di promuovere lo sviluppo delle politiche attive per l'occupabilità, per il reinserimento dei lavoratori aventi diritto ai trattamenti di cui agli articoli 3 e 4, per la riduzione dei tempi medi di rientro nel mercato del lavoro e per la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale;

c) assegnazione all'Agenzia dei compiti di gestire e di coordinare il processo di erogazione dell'indennità di disoccupazione, in collaborazione con le regioni e con le province; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per la progettazione e per l'erogazione dei servizi per la formazione e per il ricollocamento dei beneficiari del trattamento di disoccupazione, quali accoglienza, percorsi di orientamento, adeguamento delle competenze professionali, accompagnamento professionale, promozione dell'occupazione anche attraverso la creazione d'impresa, in conformità con quanto stabilito dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla medesima legge, nonché, per quanto di propria competenza, con atti di indirizzo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle regioni; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per rafforzare i servizi rivolti alle imprese, quali analisi dei fabbisogni professionali, consulenza sul sistema delle convenienze, preselezione, nonché per l'inserimento, ove richiesto dall'impresa, degli annunci di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; di fornire, previo

accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per elevare la qualità dei servizi erogati ai disoccupati e alle imprese, per innalzarne gli standard di efficacia e di efficienza, nonché per il coinvolgimento operativo di tutti gli attori della rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego, in conformità con quanto stabilito, per quanto di propria competenza, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle regioni; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per rafforzare i servizi rivolti alle imprese, quali analisi dei fabbisogni professionali, consulenza sul sistema delle convenienze, preselezione, nonché per l'inserimento, ove richiesto dall'impresa, degli annunci di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per elevare la qualità dei servizi erogati ai disoccupati e alle imprese, per innalzarne gli standard di efficacia e di efficienza, nonché per il coinvolgimento operativo di tutti gli attori della rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego, in conformità con quanto stabilito, per quanto di propria competenza, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) previsione di forme e modalità di rappresentanza delle regioni nell'ambito degli organismi dirigenti o d'indirizzo dell'Agenzia;

e) previsione che l'Agenzia tenga un elenco aggiornato, in collaborazione con i centri per l'impiego, dei nominativi e dei curriculum dei lavoratori disoccupati che hanno sottoscritto il patto di servizio nella borsa continua nazionale del lavoro di cui alla lettera c), registrando tutte le variazioni sullo stato occupazionale, fatto salvo il diritto dell'interessato di aggiornare la propria scheda anagrafico-professionale, con esclusione della possibilità di non rendere pubblica la propria disponibilità a ricevere offerte di lavoro;

f) affidamento all'Agenzia del compito di creare un sistema informativo di monitoraggio e valutazione, statistici e qualitativi, delle attività di gestione dell'indennità di disoccupazione, delle attività di reinserimento dei disoccupati, dell'efficacia e del gradimento delle politiche attive per il lavoro da parte dei disoccupati beneficiari del trattamento di disoccupazione e delle imprese, che comprenda anche un'analisi delle sanzioni erogate nei confronti dei lavoratori inadempienti, attraverso un rapporto semestrale da trasmettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Parlamento, alle regioni e alle province;

g) istituzione di un fondo, da finanziare tramite la fiscalità generale, per rafforzare il sistema dei servizi pubblici per l'impiego e per assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

a) determinazione dell'entità dei contributi sociali, proporzionali alle retribuzioni, a carico delle imprese e dei lavoratori, con l'obiettivo di garantire, entro l'anno 2012, l'autosufficienza finanziaria del sistema dei trattamenti di cui agli articoli 3, 4 e 5, intesa come capacità di copertura dei fabbisogni finanziari senza ricorso alla fiscalità generale;

b) possibilità di adottare, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a) e fino alla data ivi prevista, uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi, anche a cadenza annuale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge;

c) previsione che le risorse finanziarie derivanti dal versamento dei contributi

sociali per i trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 confluiscono in due appositi fondi, denominati « Fondo per i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro » e « Fondo per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro », assicurando una netta separazione, contabile e gestionale, tra le risorse allocate in tali Fondi e quelle volte a finanziare le altre forme di integrazione e di sostegno del reddito.

10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, non superiori a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa previdenziale ai sensi di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

11. All'articolo 1, comma 6, lettera b), alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « 60 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 ».

12. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, le parole: « e 60 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « o a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 ».

13. Le Tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono sostituite dalle Tabelle A e B di cui all'allegato 1 annesso.

Allegato 1
(Articolo 14)

« TABELLA A
(Articolo 1, comma 6)

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2012	60	60

TABELLA B
(Articolo 1, commi 6 e 7)

	Lavori dipendenti pubblici e privati		Lavori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 2
2012	95	60	96	61
2013	95	61	96	62
2014	96	61	97	62
2015	96	62	97	63
2016	97	62	98	63
2017	97	63	98	64
2018	97	63	98	64
2019	97	64	98	65
2020	97	64	98	65
dal 2021	97	65	98	65

Dis. 1. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. C. 4612 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

321

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 9 settembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

C. 4612 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea sarà avviata il prossimo lunedì 12 settembre, alle ore 15. Avverte che, anche sulla base di quanto convenuto lo scorso 7 settembre nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame in sede consultiva sul provvedimento si concluderà nella seduta odierna.

Passa quindi ad illustrare il provvedimento, approvato dal Senato con notevoli modifiche derivanti da ultimo dal maxiemendamento del Governo, che reca una serie di norme rientranti nella competenza della X Commissione.

L'articolo 1, comma 28-*bis*, inserito nella fase di conversione del decreto in esame, modifica la norma prevista dall'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, che conferisce ai due Ministeri dell'economia e degli esteri (MiSE e MAE) il potere di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e di internazionalizzazione delle imprese. Più in particolare, la disposizione in esame amplia la composizione della cosiddetta « cabina di regia » prevedendo che ad essa partecipi anche un rappresentante di R.ETE. Imprese Italia.

L'articolo 3 reca una serie di misure volte alla liberalizzazione dell'esercizio delle professioni e delle attività economiche. I primi due commi dell'articolo recano alcune disposizioni di principio preliminare alle disposizioni sostanziali contenute nei commi successivi. Il comma 1 – modificato nel corso dell'esame del Senato – impone a comuni, province, regioni e Stato di adeguare « i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'at-

tività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Le limitazioni a tale principio sono indicate tassativamente dalla disposizione che prevede deroghe alla libertà di impresa esclusivamente nei seguenti casi: vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; disposizioni relative all'attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportino effetti di finanza pubblica. La decorrenza della fattispecie è legata al termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione che, peraltro, potrebbe apparire in contraddizione con i requisiti di necessità ed urgenza imposti dalla Costituzione per i decreti-legge. Il comma 3 stabilisce un meccanismo di abrogazione a termine per tutte le disposizioni normative statali ad oggi esistenti, che risultino incompatibili con quanto previsto dal comma 1. A tale proposito, la relazione illustrativa sottolinea che lo scopo della disposizione è quello di ridurre gli inutili oneri amministrativi e procedurali che limitano la libertà d'impresa. Alle norme così soppresse si sostituiscono automaticamente gli istituti della segnalazione di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi; inoltre, nelle more della scadenza del predetto termine, l'adeguamento delle norme al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere, può avvenire anche con gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Infine, entro il 31 dicembre 2012, il Governo può adottare uno o più regolamenti al fine di individuare le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel comma in esame e definire la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio sancito dal comma 1. Il comma 4 prevede l'adempimento dell'ob-

bligo di adeguamento da parte di Comuni, province e regioni al principio di libertà economica come indice di virtuosità degli enti territoriali, cui è collegato il meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra le singole amministrazioni. I commi da 6 ad 11 dell'articolo 3 sono volti a superare il più possibile la tendenza (stratificatasi nel tempo nell'ordinamento italiano sin dagli inizi del XX secolo) a dettare una regolamentazione legislativo-amministrativa delle attività economiche tale da subordinarne l'esercizio o le modalità di svolgimento a preve valutazioni amministrative. A questo fine, al tradizionale criterio dello svolgimento dell'attività economica subordinatamente a certe condizioni e limiti si oppone (comma 6) l'affermazione del principio della «libertà d'impresa» sia nell'accesso che nell'esercizio, salvo eventuali restrizioni dettate per ragioni di pubblico interesse tassativamente menzionate ed interpretate restrittivamente. In particolare, il comma 7 precisa che le disposizioni che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono assicurare sia la libertà di impresa che la garanzia della concorrenza: pertanto, eventuali limitazioni all'accesso e all'esercizio delle stesse debbono interpretarsi in senso restrittivo e comunque, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1. Tale principio generale di tendenziale libertà vale anche per le cosiddette «professioni regolamentate» per le quali, tuttavia, il comma 5 detta una normativa ad hoc, che tiene conto del vincolo dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di queste specifiche professioni previsto dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione. Molto rilevanti sono le disposizioni dei commi 8 e 9. Il primo stabilisce un meccanismo di abrogazione automatica a termine per tutte le disposizioni ad oggi esistenti che prevedono restrizioni all'accesso ed esercizio di attività economiche. Il termine per l'effetto abrogativo è di 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi il 13 dicembre 2011). In particolare, al fine di consentire ai soggetti interessati (operatori economici, amministrazioni, giudici

e altri interpreti delle norme) di individuare concretamente le disposizioni oggetto di abrogazione, la norma detta due criteri ermeneutici: da un lato, precisa (secondo periodo del comma 7) che le disposizioni in materia di restrizioni all'accesso e all'esercizio della attività economica vanno interpretate in modo restrittivo; dall'altro (comma 9), detta un elenco di fattispecie, istituti giuridici e atti e provvedimenti amministrativi che configurano il concetto di « restrizione » all'accesso ed esercizio di attività economica, e che conseguentemente sono destinati a cadere sotto l'effetto abrogativo a termine sopra menzionato. In base a tale elenco per « restrizione » (destinata ad abrogazione automatica) si intende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; si ricorda che il testo della lettera *d)* è stato modificato in corso di esame eliminando il

riferimento anche a distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione.

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

Infine, i commi 10 e 11 sono finalizzati ad evitare che il meccanismo abrogativo delle restrizioni all'attività economica operi in modo troppo rigido sia nella determinazione delle norme sottratte all'abrogazione, sia, all'opposto, nell'individuazione delle norme soggette ad abrogazione. Pertanto, qualora (comma 10 della norma in esame) si ritengano esistenti nell'ordinamento restrizioni, diverse da quelle di cui al comma 9, che tuttavia appaiono meritevoli di abrogazione, il Ministro di settore competente può proporre la eliminazione mediante regolamento delegificante; qualora all'opposto (comma 11), appaia opportuno mantenere, per talune attività economiche, restrizioni altrimenti soggette all'abrogazione automatica ai sensi dei sopra descritti commi 8-9, il Governo può (con DPCM su proposta di concerto del Ministro di settore competente e del Ministro dell'economia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) mantenere tali restrizioni, purché esse corrispondano a tre criteri generali e cioè siano funzionali a ragioni di

interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla salute umana; un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata; non discriminatorie basate sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

L'articolo 6, comma 1, reca alcune modifiche all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 relativo alla SCIA, alla denuncia e alla dichiarazione di inizio attività. Le modifiche prevedono, tra l'altro, la possibilità da parte dei soggetti interessati di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di eventuale inerzia, di esperire l'azione avverso il silenzio come disciplinata dal decreto legislativo n. 10472010 (in materia di riordino del processo amministrativo). Nel corso dell'esame al Senato è stato invece soppresso il comma 4 dell'articolo 6 che estendeva a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione in ambito di orari e giorni di apertura, introdotta per le sole città d'arte e località turistiche dal comma 6 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'articolo 7 aumenta l'addizionale Ires per le imprese operanti nel settore petrolifero e in quello dell'energia elettrica (c.d. Robin Hood tax) estendendo la platea delle imprese soggette all'imposta e includendovi quelle operanti nel campo delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche. In particolare, l'addizionale dell'aliquota Ires per il settore petrolifero, del gas e della energia elettrica – introdotta dal comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 – è innalzata al 10,5 per cento per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 (comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge in esame).

A questo proposito ricorda che il comma 16 dell'articolo 81 del DL n. 112 del 2008, ha introdotto, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, una addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) fissata in misura originariamente pari al 5,5 per cento

e portata al 6,5 per cento dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (c.d. Robin Hood tax). Il comma 1, introducendo modifiche al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, prevede l'applicazione dell'addizionale Ires in questione alle imprese con volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro, purché abbiano contestualmente un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro (è stata pertanto abbassata la precedente soglia di 25 milioni di euro, stabilita dal decreto-legge n. 112 del 2008); alle imprese operanti nella trasmissione, dispacciamento e distribuzione di energia elettrica (precedentemente l'addizionale era applicata solo per le imprese di produzione o commercializzazione di energia elettrica); alle imprese operanti nel trasporto e distribuzione del gas naturale (precedentemente l'addizionale riguardava solo le imprese di ricerca, coltivazione, produzione o commercializzazione di gas naturale), mentre sembrerebbero escluse dall'applicazione dell'addizionale Ires in questione le imprese operanti per il trasporto e distribuzione del petrolio; alle imprese produttrici di energia elettrica da fotovoltaico, biomasse ed eolico (precedentemente tali soggetti erano espressamente esclusi). Conseguentemente alla nuova disciplina, talune categorie di imprese già soggette all'addizionale del 6,5 per cento in base al decreto-legge n. 112 del 2008 vedono tale addizionale accresciuta al 10,5 per cento. Altre imprese, prima del tutto esenti da tale addizionale, vi sono oggi invece assoggettate con la medesima aliquota del 10,5 per cento.

Il comma 2 prevede che il nuovo regime dell'addizionale Ires si applichi – in deroga al principio generale di non retroattività fiscale sancito dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 – a decorrere dal gennaio 2011 e, quindi, anche per gli 8 mesi già decorsi dall'inizio di quest'anno.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 (aumento della platea dei soggetti operanti nei settori energetici obbligati alla contribuzione) e 3 (aumento di 4 punti percentuali dell'aliquota Ires) non rilevino ai fini della de-

terminazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Il comma 5 dispone, inoltre, che i soggetti obbligati alla contribuzione, così come prevista ai commi 1 e 3 del decreto in esame, abbiano il divieto di traslare l'onere sui prezzi al consumo previsto dal comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni.

Il comma 6, infine, stima maggiori entrate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Con riferimento alle descritte misure, sottolinea, infine, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha inviato a Governo e Parlamento una segnalazione (del 26 agosto 2011) in merito agli effetti che la norma in esame potrebbe comportare nei settori dalla medesima regolati.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Andrea LULLI (PD) esprime innanzitutto un parere nettamente contrario sul complesso del provvedimento in esame, recante la nuova manovra finanziaria del Governo. Sottolinea con viva preoccupazione l'assenza di misure di rilancio economico e per lo sviluppo in un contesto di stagnazione economica sempre più allarmante, come dimostrano i dati forniti anche in queste ore dalle autorità economiche. Si chiede al riguardo come il Governo possa realmente conseguire il promesso pareggio di bilancio nel 2013 in un contesto economico così sfavorevole per la crescita che le misure previste non fanno altro che peggiorare. Sottolinea come si tratti senza dubbio anche di una questione di credibilità della politica economica che il nostro paese deve realizzare, crisi di credibilità che sta causando costi elevatissimi per i cittadini. Occorre, a suo giudizio, che il governo sia consapevole della necessità di uno sforzo unitario da parte delle principali forze politiche per porre mano senza ulteriore ritardo alle necessarie riforme strutturali che l'Europa

si attende e che la crisi economica che riguarda soprattutto i paesi dell'occidente rende improcrastinabili. Ritiene fondamentale che nello scorcio di legislatura che resta si realizzino le più ampie convergenze politiche possibili per approvare le misure e gli interventi che purtroppo non sono previsti neanche in questa ennesima manovra finanziaria e che devono mirare a rendere più efficiente lo Stato, a liberalizzare i settori economici che possono garantire una rapida ripresa dell'economia, a ridurre la pressione fiscale sulle imprese. Ritiene al riguardo che le misure relative all'IVA e alla tassazione delle rendite finanziarie così come sono strutturate non possono produrre la necessaria redistribuzione del carico fiscale.

Preannuncia che il partito democratico intende presentare in Aula solo pochi e qualificanti emendamenti, promuovendo così un confronto nel merito ed evitando l'ennesimo voto di fiducia.

Sottolinea più in generale come sia doveroso lavorare per aprire una fase politica nuova, che preveda anche un nuovo esecutivo ovvero pensare realmente a nuove elezioni. Occorre evitare lo sterile gioco fra le parti tra maggioranza ed opposizione, né è possibile immaginare che una coalizione di parte possa realisticamente affrontare le misure di rilancio del paese, di riforma profonda dello Stato che includono anche interventi dolorosi come nel settore del *welfare*.

Sottolinea come sia necessario che ciascuno si assuma la responsabilità delle proprie scelte al fine di scongiurare ulteriori conseguenze negative e soprattutto per consentire al nostro Paese di guardare avanti.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara preliminarmente che anche il suo gruppo avrebbe apprezzato di più questa manovra finanziaria se avesse previsto interventi finalizzati ad una rapida attuazione del federalismo ma la gravità della crisi economica-finanziaria non consente al momento grandi spazi di modifica.

Quanto alle osservazioni del collega Lulli sulla necessità di aprire una nuova

fase politica, sottolinea come la legittimità democratica di un Governo passi attraverso il voto popolare e quindi non intravede in questo momento alternative percorribili.

Con riferimento alla crisi economica che questa manovra finanziaria mira a contrastare, desidera, più in generale, osservare che in Europa sono mancate quelle misure di politica monetaria che invece la Fed americana ha stabilito con importanti iniezioni di liquidità nel sistema economico. In Europa, al contrario, anche grazie all'egemonia tedesca si è scelto di avere altre priorità come la difesa dal rischio di una ipotetica inflazione più elevata. Ricorda come l'opposizione ha più volte spinto perché le misure per lo sviluppo fossero finanziate in deficit e considera una fortuna non aver intrapreso tale strada.

Fabio GAVA (PdL) ritiene opportuno ricondurre il dibattito all'oggetto della discussione in corso. Pur considerando utile il dibattito sulle ricette più efficaci per affrontare una crisi economico-finanziaria senza precedenti, riesce difficile immaginare che la BCE possa intraprendere politiche diverse in un contesto internazionale in cui prevalgono ancora molte diffidenze fra gli Stati.

Per quanto concerne nello specifico la situazione italiana, occorre a suo giudizio fermare l'espansione della spesa pubblica, cominciare a pensare a ridurre anche il raggio di intervento di uno Stato troppo pesante ed adeguare lo stile di gestione economica tendendo presente i dati negativi relativi ai principali indicatori economici.

Non è possibile modificare la manovra economica, che certamente è anche più pesante di quella considerata già molto dolorosa fatta dal governo Amato nel 1992, in un contesto quasi di ricatto che deriva dalle speculazioni finanziarie dei mercati. Pur esprimendo il rammarico, in qualità di membro della Commissione Attività produttive, di non poter discutere nel merito di misure per lo sviluppo, che sono solo parzialmente presenti nell'articolo del decreto – legge, ritiene che in questo quadro occorra tenere presente gli equilibri generali e gli interessi da calibrare.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. C. 4612 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	327
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	338

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 9 settembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

C. 4612 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla V Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo: ritiene che si tratti di un provvedimento importante, che interviene a correzione della manovra di luglio, con misure volte a consentire l'anticipo al 2013 del pareggio di bilancio, segnalando

come l'evoluzione degli scenari economici globali, in un quadro contraddistinto da una forte instabilità dei mercati finanziari e dal pericolo di un ulteriore rallentamento della crescita, abbia indotto, infatti, il Governo, dopo la manovra di luglio, ad intervenire urgentemente con un'ulteriore manovra correttiva, proprio al fine di mettere in sicurezza i conti pubblici, quale presupposto indispensabile per lo sviluppo economico del Paese, in un contesto, ormai a dimensione mondiale, in cui è messa alla prova la credibilità degli Stati nazionali e l'esigibilità del loro debito sovrano. Fa notare, peraltro, che l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 81 della Costituzione, avvenuta nella giornata di ieri, va nel senso di rendere strutturale ed obbligatorio il pareggio annuale di bilancio.

Ricorda che il provvedimento è stato già approvato dal Senato e attende ora un sollecito *iter* di discussione presso la Camera dei deputati, anche al fine di confermare un segnale incisivo e attendibile a livello internazionale, che dia testimonianza di una forte capacità di reazione

del Paese a fronte della grave crisi in atto; grazie anche al fermo richiamo del Capo dello Stato, i saldi sono stati rafforzati con misure che hanno reso più credibile la manovra correttiva e che hanno consentito, per ora, un giudizio interlocutorio, in attesa dei riscontri concreti, da parte dell'Unione europea, della Bce e dell'OCSE, dopo le perplessità con cui erano stati accolti gli emendamenti del Governo e del relatore presso la Commissione Bilancio del Senato.

Osserva che anche l'andamento dei mercati, in concomitanza con il voto del Senato e nei giorni seguenti, induce ad un moderato ottimismo, sebbene ritenga doveroso ricordare che nei processi di crisi che si stanno vivendo è presente una componente di natura internazionale, che sfugge al controllo di Governo e Parlamento e condiziona tuttavia i comportamenti delle istituzioni pubbliche: in sostanza, un Paese può conoscere un inesorabile declino da solo, se non è in grado di fare la propria parte nell'opera di risanamento dei conti pubblici, mentre non può salvarsi da solo in un contesto internazionale in cui i rapporti economici e finanziari sono parte di un sistema di vasi comunicanti. Rileva che l'Italia, con tutte le sue fragilità, non è il solo Paese che versa in condizioni di tale difficoltà da far dubitare, a volte, che la politica nel suo complesso, sia all'altezza delle sfide da affrontare: questo è un punto che deve essere tenuto presente, a suo giudizio, in un dibattito che voglia essere onesto e costruttivo e che vada oltre la propaganda di chi pensa che le difficoltà italiane siano da addebitarsi esclusivamente all'attuale Governo. Evidenzia, peraltro, come la situazione richieda tuttora il massimo di attenzione, anche perché, prima o poi, tornerà a tendenze normali l'ombrello protettivo che nella fase di transizione ha assicurato la Bce, con l'acquisto dei titoli italiani; dopo che la manovra di luglio non era stata in grado di garantire i mercati e gli osservatori internazionali, è stata, quindi, sicuramente opportuna e necessaria la «svolta di Ferragosto», anche se hanno pesato le

incertezze prima e le prese di posizione poi, spesso contrastanti, emerse anche all'interno della maggioranza. Prende atto, in questo ambito, che la manovra resta caratterizzata da una componente importante sul versante delle entrate e quindi della pressione fiscale: il che pone l'esigenza di un particolare impegno nell'ambito della delega fiscale e assistenziale, che è parte integrante della manovra nel suo complesso, anche perché il pareggio di bilancio, se raggiunto nel 2013, dovrà comunque essere messo in sicurezza per gli anni successivi.

Concentrandosi, quindi, sui profili di più diretta competenza della Commissione, osserva che il provvedimento reca diverse disposizioni di interesse, sulle quali valuta opportuno soffermarsi con attenzione.

In primo luogo, segnala che l'articolo 1, oltre ad incamminarsi lungo il sentiero scosceso dell'accorpamento degli enti della previdenza pubblica (dopo che nel corso di ben due legislature si era trovato un sostanziale equilibrio intorno all'assetto vigente), contiene talune importanti norme in materia di rapporti di lavoro pubblici e privati.

In proposito, fa presente che i commi da 3 a 5 di tale articolo prevedono che le amministrazioni pubbliche già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche; in particolare, le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 marzo 2012, alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello generale in misura non inferiore al 10 per cento, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10 per cento, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale; alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Rileva, quindi, che il comma 7 del medesimo articolo 1 stabilisce che, nel caso in cui si registri uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati dal Documento di economia e finanza (DEF) o

non siano rispettati gli obiettivi di risparmio stabiliti dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, per i ministeri, l'amministrazione competente disponga, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento. Ricorda, peraltro, che il Senato ha soppresso una disposizione, contenuta al comma 7 del testo originario del decreto-legge, che prevedeva che il mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio comportasse, per quanto di rispettiva competenza, il differimento del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tre rate annuali posticipate e senza l'erogazione dei relativi interessi.

Fa notare, poi, che il comma 14 apporta modifiche alla nuova disciplina sulla liquidazione degli enti dissestati, recentemente introdotta dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevedendo la decadenza degli organi (con esclusione del collegio dei revisori o sindacale) degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, in caso di mancata deliberazione del bilancio consuntivo nel termine stabilito dalla normativa vigente ovvero di realizzazione di disavanzi di competenza per due esercizi consecutivi; la disposizione in esame, in particolare, in taluni casi specifici prevede la nomina di un commissario, il quale può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – ossia, può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro – anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quarant'anni. Segnala, quindi, che il comma 16 proroga, per il triennio 2012-2014, proprio l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, introdotto dal testé citato articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale si consente a queste

ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni, mentre il comma 17 modifica, a sua volta, l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernente la possibilità di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo: la disposizione, in particolare, è volta a stabilire che la facoltà di trattenimento in servizio viene esercitata unilateralmente dall'amministrazione, sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su sua richiesta. Rileva, inoltre, che il comma 19 modifica la disciplina della mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda possa essere disposto anche nel caso in cui la vacanza di organico sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando comunque la neutralità finanziaria.

Si sofferma poi sul comma 20, che accelera – con una misura che definisce di carattere strutturale e a risparmio certo e crescente, ancorché affidato ad un percorso graduale – il progressivo elevamento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, prevedendo che l'innalzamento progressivo inizi dal 2014 (anziché dal 2020), con l'entrata a regime della disciplina il 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032), mentre il comma 21 modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disciplina delle decorrenze iniziali (cosiddette « finestre ») dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e anzianità) per il personale del « comparto scuola », stabilendo che i trattamenti decorrano dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello di maturazione dei requisiti.

Sottolinea che i commi 22 e 23 intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento (13 agosto 2011) e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla medesima data; in particolare, si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo) e si incrementa a 24 mesi (rispetto ai 6 mesi previsti dalla legislazione previgente) il posticipo per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato. Osserva, inoltre, che il comma 23-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, consente, nel rispetto di determinate procedure, la deroga al blocco del *turn-over* del personale del servizio sanitario regionale, qualora essa sia necessaria al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Segnala, quindi, che il comma 24 stabilisce che, a decorrere dal 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data. Con una modifica introdotta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, sono state espressamente escluse dall'applicazione della predetta disposizione le festività del 25 aprile (festa della liberazione), del 1° maggio (festa del lavoro) e del 2 giugno (festa nazionale della Repubblica).

Evidenzia che il comma 29, al fine di consentire una più razionale allocazione del personale pubblico, prevede che, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo

svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto; nelle more della disciplina contrattuale è obbligatorio far riferimento ai criteri datoriali, che sono oggetto di informativa preventiva, mentre il trasferimento è consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Rileva poi che l'ultima disposizione di interesse dell'articolo 1 è rappresentata dal comma 32, che modifica i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia stato titolare di un incarico dirigenziale per un periodo inferiore al minimo generale di tre anni a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo, prevedendo che in tali casi l'ultimo stipendio (ossia il parametro preso come riferimento per la base pensionabile nel sistema retributivo per l'anzianità antecedente il 1992) sia costituito dall'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico di durata inferiore a tre anni.

Passando all'articolo 2, osserva che il comma 1, modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, conferma l'applicabilità del cosiddetto « contributo di solidarietà » sugli emolumenti dei dipendenti pubblici, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché sui trattamenti pensionistici, introdotto dall'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011. Sottolinea che il comma 1-*bis* del medesimo articolo, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, introduce inoltre un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore a 300.000 euro lordi annui, per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2013, prorogabile anche per gli anni successivi al 2013 fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Ritiene che questa norma – rispetto alla norma iniziale, nella quale il contributo era posto al di sopra dei 90.000 e dei 150.000 euro – desti qualche perplessità,

se e la si paragona con quanto continua ad essere disposto per i dipendenti pubblici e per i pensionati.

Si sofferma, dunque, su quello che definisce il « cuore del dibattito » nelle materie di interesse della XI Commissione, che riguarda quanto disposto nel Titolo III e segnatamente nell'articolo 8, che reca disposizioni volte al sostegno della contrattazione collettiva di prossimità. In premessa, giudica opportuno ricordare che il Senato ha modificato il testo iniziale con riferimento a diversi aspetti che avevano suscitato un'ampia discussione e non poche polemiche, tra cui la questione della rappresentanza e rappresentatività. Segnala, infatti, che il comma 1 dispone che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda in base alla legge e agli accordi confederali vigenti (compreso, pertanto, quello del 28 giugno 2011), possano realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate – ritiene che sia importante l'indicazione puntuale delle finalità – alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Osserva, d'altronde, che anche Jean Claude Trichet, in una recente dichiarazione, ha ribadito che i Paesi dell'area dell'euro devono rendere più flessibile il mercato del lavoro e passare da un livello di contrattazione nazionale a uno aziendale, mentre lo stesso Governo spagnolo, per decreto, ha riconosciuto « priorità applicativa » alla contrattazione aziendale nelle materie più significative del rapporto di lavoro.

Osserva, quindi, che il comma 2 del medesimo articolo 8 elenca le materie

inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione che possono essere oggetto delle intese. In quest'ambito, sottolinea come abbia fatto molto discutere il fatto che tali intese negoziali possano riguardare pure le « conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro », ad eccezione del licenziamento discriminatorio e del licenziamento lesivo dei diritti riconosciuti alla lavoratrice. Senza volersi sottrarre alla problematicità di una norma che interviene in questa come in altre discipline rilevanti per il rapporto di lavoro, ritiene tuttavia che corra l'obbligo di fare talune precisazioni. A suo avviso, anzitutto, non si tratta di una modifica legislativa dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, poiché le parti ricevono dalla norma un'opportunità in più che possono far valere o meno, ma che è condizionata ad una intesa sindacale (la cui validità è comunque sottoposta a procedure anch'esse concordate). Inoltre, fa notare che secondo gli ordinamenti internazionali il lavoratore ha diritto ad una tutela in materia di licenziamento, azionabile in giudizio, ma la reintegra giudiziale nel posto di lavoro è una mera modalità con cui si esercita tale tutela, al pari del risarcimento del danno, che è poi la normale forma risarcitoria in materia di obbligazioni. Che la tutela tramite reintegra non sia un diritto inderogabile, peraltro, è – a suo giudizio – provato dall'ordinamento giuridico, che la riserva e riconosce solo ad una parte (numericamente minoritaria) del mercato del lavoro, tanto più che questa valutazione ha trovato riscontro persino in un *referendum* popolare del giugno 2003, che ha bocciato nei fatti, tramite il mancato raggiungimento del *quorum*, l'estensione *erga omnes* a tutti i lavoratori. Infine, rileva come non sia dimostrata, né sia sostenibile sul piano giuridico, la tesi per cui l'articolo 8 prefigurerebbe, in talune sue parti, una violazione delle norme costituzionali, come sostiene parte dell'opposizione (atteso, infatti, che alcuni gruppi che non sostengono il Governo hanno comunque votato a favore della norma al Senato).

Fa osservare, al riguardo, che la stessa Consulta non ha mai affermato il principio secondo cui la tutela reale *ex* articolo 18 dello Statuto dei lavoratori abbia una copertura costituzionale; al contrario, la Corte costituzionale aveva dichiarato ammissibile (con la sentenza n. 46 del 2000) il *referendum* abrogativo – svoltosi nel maggio 2000 e di segno opposto rispetto a quello già ricordato – dell'articolo in questione, tra le cui disposizioni rientra anche quell'obbligo di reintegra che è il tema dell'attuale polemica. Al contempo, giudica non condivisibile l'opinione di chi sostiene l'estraneità della materia di cui all'articolo 8 nell'ambito di un provvedimento orientato al risanamento dei conti pubblici: infatti, ad avviso del Governo e della maggioranza, il « pacchetto » contenuto nell'articolo 8 costituisce un contributo essenziale allo sviluppo, che è pur sempre uno degli obiettivi del provvedimento; sviluppo sicuramente favorito dalla possibilità di definire, attraverso la libera contrattazione, modelli organizzativi e produttivi flessibili ritenuti più idonei per assicurare un consolidamento della ripresa produttiva, ancora gracile ed incerta, se è vero che la legge non cambia di per sé il quadro delle regole, ma si affida alla esperienza delle parti sociali.

Sempre in relazione all'articolo 8, osserva che il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, è volto a specificare che nelle materie di cui al comma 2 le intese possono prevedere deroghe alle norme di fonte pubblica o contrattuale, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Intende ricordare, in proposito, che la contrattazione in deroga è diffusa nei principali Paesi europei ed ha consentito – nel caso della Germania – di rafforzare le relazioni industriali e di farne un elemento determinante della ripresa economica. Rileva poi che il comma 3 stabilisce che tutti i contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, siano efficaci nei confronti di

tutto il personale delle unità produttive cui il contratto si riferisce, a condizione che il contratto medesimo sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Infine, fa presente che il comma 3-*bis*, introdotto al Senato, prevede che le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, che espletino sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone, sono tenuti a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle condizioni di lavoro del personale.

Passando all'articolo 9, osserva che esso semplifica le procedure in base alle quali i datori di lavoro possono modulare tra le diverse unità produttive ed amministrative le quote obbligatorie di assunzione di categorie protette, prevedendo, in particolare, la semplice comunicazione in via telematica ai servizi provinciali competenti (in luogo dell'autorizzazione su richiesta motivata) e la compensazione anche tra diverse imprese, a condizione che esse abbiano sede in Italia e facciano parte di uno stesso gruppo d'impresa. Inoltre, fa notare che l'articolo 10 interviene sulla disciplina dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, prevedendo che possano impiegare parte delle proprie risorse per misure di formazione in favore di apprendisti e di collaboratori a progetto, mentre l'articolo 11 reca alcune norme generali in materia di tirocini formativi e di orientamento, prevedendo, in particolare, che possano essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti determinati dalle regioni e che i tirocini « non curricolari », ad esclusivo beneficio di neodiplomati e neo-laureati, debbano essere attivati entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio e non possano avere una durata superiore a sei mesi.

In conclusione, preso atto dell'urgenza di giungere alla definitiva approvazione del provvedimento in esame, anche nell'ottica di fornire elementi di certezza ai mercati, sia sul versante della tenuta dei saldi di bilancio sia sul terreno delle

prospettive di crescita del Paese, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione, tenuto conto, peraltro, dell'evidente esigenza di non apportare ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato. Resta inteso, a suo giudizio, che eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie, anche alla luce della rapidità con cui la manovra è stata concepita, potranno essere adottate con i successivi provvedimenti normativi che il Governo dovrà approvare in futuro.

Propone, pertanto, di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole, riservandosi di presentare una apposita proposta in tal senso, al termine del dibattito odierno.

Cesare DAMIANO (PD), pur ringraziando il relatore per l'esauriente lavoro svolto, dichiara di non condividere la valutazione positiva da questi espressa sulla manovra correttiva del Governo, che andrebbe giudicata, al contrario, fortemente iniqua dal punto di vista sociale e « depressiva » sul piano economico. Infatti, sebbene ritenga necessario un intervento rigoroso sul versante del risanamento dei conti pubblici, a fronte della grave crisi in atto, valuta comunque sbagliato far pagare esclusivamente ai ceti medio-bassi le conseguenze dell'attuale situazione, attraverso l'adozione di misure fortemente penalizzanti nei confronti di famiglie e lavoratori. Fa notare, peraltro, che la manovra del Governo, oltre ad essere socialmente ingiusta, non sembra in grado nemmeno di attivare adeguati processi di sviluppo, non contenendo misure a favore dell'innovazione e della ricerca, né programmando iniziative sul fronte delle politiche industriali, che appaiono ormai essenziali in un contesto economico globalizzato. Ritiene che tutto ciò si ripercuoterà negativamente sul mondo del lavoro, chiamato nell'imminente autunno ad affrontare una fase delicata, attesa la scadenza di numerosi trattamenti di integrazione salariale, che condurrà inevitabilmente ad un aumento vertiginoso dei tassi di disoccupazione.

Rileva che l'Esecutivo, dopo aver a lungo sottovalutato gli effetti della crisi, ha ora predisposto un intervento largamente insufficiente, spinto più dalle pressioni istituzionali europee che da propri convincimenti, peraltro incorrendo in continue contraddizioni, determinate dalla presenza di una maggioranza ormai divisa e fragile, preoccupata solo di salvaguardare i propri interessi a scapito del bene del Paese. Auspica, pertanto, un'evoluzione dei rapporti politici, che porti alla costituzione di un Governo autorevole, che sappia affrontare, a differenza dell'Esecutivo in carica, le gravi problematiche che affliggono il Paese, in primo luogo adottando misure che, invece di colpire lo stato sociale e il pubblico impiego, reperiscano risorse dai ceti più benestanti incidendo sui privilegi, attraverso la tassazione dei beni patrimoniali, delle rendite e delle transazioni finanziarie, nonché mediante la riduzione dei costi della politica, così come proposto, ormai da tempo, dal Partito Democratico.

Soffermandosi più nel dettaglio sul merito dell'articolato, esprime forti perplessità sull'articolo 8, che ritiene intervenga « a gamba tesa » sul tema della rappresentatività sindacale, materia che, a suo avviso, dovrebbe essere rimessa alle parti sociali e non dovrebbe essere trattata in un provvedimento di natura finanziaria come quello in esame. Fa notare, in proposito, che la norma approvata dal Senato sembra essere esclusivamente mirata a dividere il fronte sindacale, mettendo in discussione l'accordo raggiunto lo scorso 28 giugno tra le parti sociali, sia sul tema della partecipazioni delle RSU e dei lavoratori alle decisioni dell'azienda, sia sul tema della rappresentatività territoriale, punto essenziale sul quale l'Esecutivo pare abbia voluto accogliere le richieste del gruppo della Lega Nord Padania, mettendo in discussione fondamentali principi del diritto sindacale e del lavoro. Pur condividendo un processo di tendenziale decentramento nella contrattazione sindacale, ritiene grave riconoscere la derogabilità di leggi e contratti collettivi nazionali da parte dei contratti aziendali, soprattutto

laddove siano in gioco importanti e sostanziali diritti dei lavoratori connessi al reintegro nel posto di lavoro.

Giudica negativamente anche gli interventi posti in essere in materia previdenziale, per quanto concerne le donne del settore privato, facendo notare che le disposizioni approvate dal Senato appaiono ancora più gravi se si considera l'assoluta mancanza di misure tese a favorire la carriera delle lavoratrici e il loro accesso al lavoro, nonostante in passato fosse stato annunciato dal Governo che i risparmi dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel settore pubblico sarebbero stati reinvestiti in politiche a favore della conciliazione. Lamentando una generale opera di demolizione dei diritti previdenziali dei lavoratori, in materia di decorrenza dei trattamenti, reversibilità e diritti di riscatto, si chiede poi che peso possa aver svolto in tali iniziative il gruppo della Lega Nord Padania, che, almeno a parole, sembrerebbe schierato a difesa delle prerogative dei pensionati.

Stigmatizzato, inoltre, il comportamento assunto dal Governo nei confronti dei lavoratori del pubblico impiego, come dimostra anche l'intervento in materia di posticipo del trattamento di fine servizio, esprime un giudizio estremamente critico nei confronti della manovra, che appare lesiva dei diritti delle categorie più deboli, tra cui cita i soggetti disabili, danneggiati dall'impostazione negativa dell'articolo 9 del decreto in esame. Preso atto, peraltro, che il Governo sembra intenzionato a porre la questione di fiducia sul provvedimento, più per tenere unita la propria maggioranza che per garantire l'entrata in vigore di norme utili alla collettività, dichiara che il suo gruppo si batterà con forza per modificare un provvedimento fortemente sbagliato e contraddittorio.

Maria Grazia GATTI (PD), pur nella consapevolezza della gravità della situazione economico-finanziaria in cui versa il Paese, che richiede tempi celeri di intervento, ritiene che vi sia il tempo per apportare modifiche migliorative al testo del decreto-legge in esame, che viene in

scadenza tra oltre un mese: il suo gruppo, infatti, si è già dichiarato disponibile a un rapido passaggio alla Camera, che consentirebbe il ritorno del provvedimento al Senato e la sua definitiva approvazione entro la prossima settimana. Prende atto, tuttavia, che il Governo, alle prese con un grave problema interno alla propria maggioranza, non intende intervenire ulteriormente sul testo: esprime, pertanto, forti perplessità sull'impianto della manovra, la quale – piuttosto che su misure estemporanee e di corto respiro – avrebbe invece dovuto essere impostata su una forte iniziativa unitaria, più puntuale e precisa, a livello europeo.

Manifesta, peraltro, la propria preoccupazione per l'attuale clima dei rapporti istituzionali, laddove un Ministro della Repubblica cerca a tutti i costi lo scontro con una parte molto importante del mondo sindacale, non soltanto con atti concreti (come l'articolo 8 del decreto-legge in esame), ma anche attraverso battute offensive: chiede, dunque, al Ministro Sacconi di scusarsi pubblicamente per le gravi frasi pronunciate, nel corso di un dibattito pubblico, nei giorni scorsi.

Passando al contenuto del decreto, si sofferma anzitutto sull'atteggiamento punitivo assunto verso la pubblica amministrazione, che attesta la sfiducia del Governo nei confronti del lavoro pubblico, come dimostrato, ad esempio, dalla disposizione sul differimento del trattamento di fine servizio. Al contempo, stigmatizza l'ennesimo intervento sull'età pensionabile delle donne – sempre più progressivamente innalzata anche per il settore privato – che non è accompagnato da misure per la conciliazione e per l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, se è vero che il fondo derivante dai risparmi previdenziali, non solo è stato completamente svuotato, ma è anche stato reso improduttivo a causa della mancata convocazione della commissione che avrebbe dovuto occuparsi del suo utilizzo.

Dichiara poi di non comprendere le ragioni che hanno portato all'inserimento dell'articolo 8 nel testo della manovra, atteso che esso non influisce sui saldi e

viola palesemente i termini dell'accordo tra le parti sociali del 28 giugno 2011, segnalando la gravità del problema creato dall'autorizzare la contrattazione aziendale a derogare alle leggi senza alcun criterio direttivo: tale dato, a suo giudizio, assume proporzioni addirittura preoccupanti, se solo si pensa che talune disposizioni normative prevedono la nullità di pattuizioni contrarie alla legge. Si sofferma, inoltre, sul comma 3 dell'articolo 8, sulla cui legittimità esprime forti dubbi, ricordando come proprio la questione della retroattività degli accordi stipulati fosse stata tolta dal tavolo sindacale come condizione per facilitare l'accordo tra le parti sociali del giugno scorso.

Nell'indicare possibili questioni problematiche in ordine all'articolo 12, in tema di intermediazione illecita, con riferimento alla sua concreta applicabilità in rapporto alle deroghe della contrattazione aziendale e alla manodopera straniera, si concentra sul contenuto dell'articolo 11, in materia di tirocini, segnalando problemi attuativi in relazione alla normativa sui rifugiati e alla disciplina dei *master* formativi e stigmatizzando, in particolare, l'assoluta mancanza di un confronto su tale argomento con le regioni, che hanno piena competenza in materia, tanto che talune di esse stanno legiferando proprio in questi giorni.

In conclusione, invita la maggioranza a rivedere la propria posizione e a modificare, nel senso sinora indicato, il provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD) ritiene che il Governo abbia fornito una pessima immagine di sé, predisponendo, tra mille incertezze e contraddizioni, una manovra correttiva inefficace e fortemente punitiva nei confronti del ceto medio, del pubblico impiego e dei soggetti più deboli della società, quali donne e disabili.

Fa notare, peraltro, che nel provvedimento in esame non è stata assunta alcuna misura a sostegno della crescita, a testimonianza della totale assenza di un piano di sviluppo industriale organico e di lungo respiro, segnalando come sia in atto un

forte attacco nei confronti dei diritti dei lavoratori, dimostrato dall'articolo 8 del provvedimento, che giudica ideologico ed estraneo alle finalità di risanamento del bilancio che l'Esecutivo dovrebbe perseguire. Ritiene che tale disposizione, discostandosi dall'accordo raggiunto tra le parti sociali nel giugno scorso, miri esclusivamente a dividere i sindacati e a pregiudicare diritti fondamentali dei lavoratori, mettendo in discussione importanti principi giuridici quale quello della rappresentatività sindacale e prevedendo una gentile concessione a favore di qualche noto gruppo imprenditoriale.

Osserva poi che il provvedimento in titolo penalizza ingiustamente gli enti locali, i lavoratori del pubblico impiego e le donne del settore privato, nei confronti delle quali, in particolare, si inasprisce la disciplina dei requisiti di accesso alla pensione, in vista della realizzazione di risparmi di bilancio che appaiono risibili. Nel far notare che non si prevedono, al contrario, interventi a tutela dell'accesso al lavoro delle donne né adeguate politiche di conciliazione, ritiene importante dare seguito alle proposte annunciate su questa materia dal Partito Democratico, al fine di dar vita ad un *welfare* finalmente moderno ed efficiente che sostenga le esigenze delle donne madri.

Nell'auspicare pesanti modifiche al testo, prende atto che, al contrario, il Governo appare intenzionato a porre la questione di fiducia sul provvedimento, con il solo fine di tenere unita la propria maggioranza: un comportamento di tal genere testimonia, a suo avviso, un totale disinteresse nei confronti del bene del Paese.

Amalia SCHIRRU (PD), nel riservarsi di predisporre una apposita documentazione scritta da depositare in Commissione, intende evidenziare taluni aspetti negativi del provvedimento, invitando la maggioranza e il Governo a fermarsi per un momento, per riflettere concretamente sulla reale utilità di determinate misure rispetto alla tenuta dei conti pubblici.

In tal senso, espresse forti perplessità sulla finalità di ridurre le spese pubbliche

attraverso l'abolizione dei comuni più piccoli, si sofferma sulla proposta di anticipazione della riforma assistenziale, che giudica estremamente grave, in quanto diretta a preparare i cittadini al rischio di una sensibile contrazione delle prestazioni sociali – tra le quali evidenzia soprattutto la tutela dell'invalidità e l'accompagnamento – e delle misure di sostegno comunemente erogate dall'INPS, senza contare i sicuri effetti depressivi che tali interventi produrranno sull'occupazione del settore.

Posta in risalto, inoltre, la significativa difficoltà che diverse regioni – tra le quali la Regione Sardegna – incontreranno a causa dell'esclusione dalle deroghe del patto di stabilità ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge, esprime preoccupazione per il contenuto dell'articolo 9 del provvedimento, del quale si domanda le ragioni dell'inserimento all'interno della manovra economica, attesa anche l'evidente incapacità di produrre, con esso, risparmi di spesa. Invoca, pertanto, un ripensamento della maggioranza sull'argomento, in modo che si possa sopprimere l'intero articolo 9, che rappresenta una misura meramente punitiva nei confronti delle categorie protette, in quanto orientata ad un completo scavalcamento degli obblighi della legge n. 68 del 1999. In particolare, ritiene che tale disposizione esponga al pericolo di creare pesanti discriminazioni tra diverse realtà territoriali (poiché la quota di riserva in favore di soggetti disabili può essere raggiunta da un medesimo gruppo imprenditoriale a livello nazionale) e possa addirittura nascondere l'intenzione – nella parte in cui si riferisce a « gruppi di unità produttive » – di creare veri e propri « ghetti » in cui confinare i lavoratori con disabilità.

Per il complesso delle ragioni esposte, auspica che il Governo svolga ulteriori riflessioni e proponga modifiche rilevanti al provvedimento in discussione.

Luigi BOBBA (PD) esprime forti perplessità sul provvedimento in esame, soffermandosi in particolare su taluni aspetti che riguardano la contrattazione di pros-

simità, il « contributo di solidarietà » e l'elevamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato.

In proposito, giudica innanzitutto sconsiderato pensare che l'articolo 8 del testo, in tema di contrattazione decentrata, possa produrre effetti positivi sulla crescita, in un quadro di politiche industriali e di sviluppo sostanzialmente inesistenti.

Al contempo, ritiene paradossale che l'Esecutivo, piuttosto che richiedere un contributo economico alle famiglie più abbienti, che detengono la maggioranza delle ricchezze del Paese (come risulterebbe dai dati messi a disposizione dalla Banca d'Italia, che indicano la concentrazione di oltre la metà del reddito italiano nelle mani del solo 7 per cento della popolazione), abbia invece individuato soluzioni fiscali inaccettabili sotto il profilo sociale, peraltro al termine di una discussione politica che giudica ridicola e contraddittoria.

Infine, sulla questione previdenziale delle donne del settore privato, reputa iniqua l'iniziativa assunta dal Governo, dal momento che essa non tiene minimamente conto delle iniziali condizioni di disuguaglianza scontate dalle donne lavoratrici in materia di accesso al lavoro, progressione di carriera, conciliazione con i tempi di vita privata, rispetto alle quali nulla è stato fatto dall'Esecutivo in carica, che ha ben pensato di non convocare mai la commissione istituita per definire le iniziative da finanziare con i risparmi ottenuti dall'elevazione dell'età pensionabile. Al riguardo, giudica grave che ogni risorsa stanziata per le richiamate finalità – come derivante dai risparmi conseguiti – sia stata utilizzata sostanzialmente per « fare cassa » e sia stata, nei fatti, sottratta al previsto reinvestimento in iniziative a sostegno delle pari opportunità.

Silvano MOFFA, *presidente*, essendosi conclusi gli interventi sul provvedimento in esame, invita il relatore a presentare la propria proposta di parere.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nell'evidenziare il clima di lealtà nel quale si

è sviluppato il confronto odierno, al quale dichiara di avere inteso partecipare con serietà di argomentazioni e senza infingimenti, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), che illustra sinteticamente.

Cesare DAMIANO (PD), ribadendo un giudizio fortemente critico nei confronti del testo in esame, preannuncia, per le

ragioni esposte in precedenza, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.55.

ALLEGATO

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (C. 4612 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4612, di conversione in legge del decreto-legge n. 138 del 2011, recante « Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari », approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento in esame interviene in distinti settori dell'ordinamento, al fine di fronteggiare l'evoluzione degli scenari economici globali, in un quadro contraddistinto da una forte instabilità dei mercati finanziari e dal pericolo di un ulteriore rallentamento della crescita, che ha indotto il Governo ad intervenire urgentemente con un'ulteriore manovra correttiva, proprio al fine di mettere in sicurezza i conti pubblici, quale presupposto indispensabile per lo sviluppo economico del Paese, a cui le norme contenute nel Titolo III del decreto in esame, anche grazie alle modifiche introdotte dal Senato, possono fornire un valido contributo;

segnalato che l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 81 della Costituzione va nel senso di rendere strutturale ed obbligatorio il pareggio annuale di bilancio;

preso atto dell'itinerario estremamente complesso del provvedimento, prima che sia stato possibile trovare, rispetto ai saldi, un insieme di misure convincenti e sostenibili, secondo le indicazioni degli organismi europei ed internazionali;

preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, relative al mercato del lavoro, alle relazioni sindacali, al pubblico impiego e alla disciplina del regime previdenziale, che sono state discusse nell'esame in sede consultiva da parte della stessa Commissione;

considerato che il comma 1-bis dell'articolo 2, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, desta perplessità rispetto alla norma iniziale, nella quale il contributo era posto al di sopra dei 90.000 e dei 150.000 euro, atteso anche quanto continua ad essere disposto per i dipendenti pubblici e per i pensionati, determinando quindi una situazione sperequata tra il contributo richiesto ai dipendenti pubblici e ai pensionati a confronto di quello riguardante tutti i cittadini;

auspicato che, in relazione alla disposizione sui tirocini di cui all'articolo 11, introdotta con fini di controllo rispetto a possibili abusi o utilizzi distorti, possa comunque proseguire un confronto chiarificatore con il sistema regionale, rispetto alle più corrette modalità di applicazione della normativa;

segnalata, peraltro, l'esigenza di approvare il provvedimento in tempi solleciti, allo scopo di mandare segnali rassicuranti ai mercati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. C. 4612 Governo, approvato con modificazioni dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. C. 4612 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	9
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	14
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del PD)</i>	15

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. C. 4612 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)</i>	49
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge di conversione)</i>	310
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. C. 4612 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	321
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. C. 4612 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	327
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	338

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 17,80



16SMC0005300